REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 31 MARZO 2006

3º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Deliberazione Giunta regionale 15 marzo 2006 - n. 8/2121 (5.3.1)
Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 2

Anno XXXVI - N. 71 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2006031) (5.3.1)

D.g.r. 15 marzo 2006 - n. 8/2121

Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio»;

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Considerato che la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede:

– all'art. 80, comma 1, che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 della legge regionale medesima;

– all'art. 80, comma 4, che le funzioni amministrative inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

– all'art. 84 che gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengano alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale;

– all'art. 85, che la Giunta regionale assicuri agli Enti locali che intendono avvalersene una idonea collaborazione tecnico-consultiva;

– all'art. 86, le procedure e l'attribuzione delle competenze per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, con il quale si individua la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti;

Ravvisata pertanto la necessità, alla luce del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e di quanto previsto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, nonché tenendo conto dell'esperienza accumulata in questi anni, anche a seguito dell'applicazione dei criteri ed indirizzi approvati con d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30194 in attuazione della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, di definire nuovi criteri a cui gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni a loro attribuite, dovranno attenersi;

Visti i contributi pervenuti da parte degli Enti locali nonché le puntuali osservazioni formulate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e trasmesse con note n. 784 del 20 gennaio 2006 e n. 2769 del 2 marzo 2006;

Dato atto che i presenti criteri sostituiscono quelli approvati con la d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30194 avente per oggetto: «Deleghe della Regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18»;

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di approvare il documento «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12», che, con gli allegati A, B, C e D, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento «Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12» che, con gli allegati A, B, C e D, costituisce normativa di riferimento alla quale gli enti, cui sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dovranno attenersi;

2. di prevedere idonea divulgazione dei contenuti della presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

———— • ————

CRITERI E PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12

INDICE

Capitolo 1 – Paesaggio e tutela paesaggistica

1.1 Introduzione

1.2 Il concetto di paesaggio nel «Codice dei beni culturali e del Paesaggio» alla luce della Convenzione europea del Paesaggio

1.3 Tutela paesaggistica del territorio lombardo

Capitolo 2 – Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica

2.1 Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

2.2 Ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Capitolo 3 – La ripartizione delle competenze tra regione ed enti locali (articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

3.1 Comuni

3.2 Province

3.3 Consorzi gestione Parchi

3.4 Regione

Capitolo 4 – Criteri e procedure relativi ad alcune categorie di opere ed interventi

4.1 Opere idrauliche

4.2 Derivazioni idriche da corsi d'acqua superficiali

4.2.1 Principi generali

4.2.2 Derivazioni idroelettriche

4.2.3 Altre derivazioni

4.3 Lavori di pronto soccorso e di somma urgenza

4.4 Interventi nelle aree del demanio lacuale

4.5 Opere di sistemazione montana

4.6 Trasformazione dei boschi

4.7 Linee elettriche e centrali di produzione

4.8 Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, radiotelevisiva, ...)

4.9 Sottotetti (trasformazioni e ristrutturazioni)

4.10 Cartellonistica

Capitolo 5 – Il procedimento amministrativo in materia di paesaggio

5.1 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

5.1.1 specifica richiesta del proponente

5.1.2 nell'ambito delle «Conferenze di Servizio» (Legge 241/1990 – l.r. 1/2005)

5.2 Procedimento sanzionatorio

5.3 Condono

5.4 Casi di intervento sostitutivo

5.4.1 in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

5.4.2 in caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori

5.5 Le Commissioni per il Paesaggio (art. 81 l.r. 12/2005)

5.6 Diritto di accesso

5.7 Responsabilità dell'ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio

5.8 Attività di supporto e vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

5.8.1 Struttura operativa regionale

5.8.2 Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite

5.8.3 Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)
5.8.4 Attività di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

Capitolo 6 – Valutazione paesaggistica dei progetti: il percorso metodologico

6.1 Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio
6.1.1 Il sistema geomorfologico e naturalistico
6.1.2 Il sistema antropico
6.2 Valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto
6.2.1 Interventi sull'esistente
6.2.2 Nuovi interventi.

ALLEGATI

A – Schema di domanda per autorizzazione paesaggistica Elaborati per la presentazione dei progetti
B – Schede degli elementi costitutivi del paesaggio
C – Modelli per provvedimenti paesaggistici (autorizzativi e sanzionatori)
D – Relazione sullo stato del paesaggio

Capitolo 1
PAESAGGIO E TUTELA PAESAGGISTICA

1.1 – Introduzione

La Regione con la nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ha inteso rivedere profondamente la normativa che disciplina la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, aggiornando le procedure autorizzatorie e articolando le competenze dei diversi soggetti istituzionali.

Si modifica in particolare il ruolo della Regione e quello degli Enti Locali.

Alla Regione vengono attribuiti prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi di Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

In questo senso i presenti criteri, che sostituiscono quelli approvati con d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30194 in attuazione della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, costituiscono il riferimento per gli Enti locali, ma anche per la Regione stessa, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il presente documento è stato predisposto tenendo conto sia dell'esperienza sin qui maturata, anche attraverso confronti specifici condotti con gli Enti locali, e sia delle osservazioni formulate dalla Direzione regionale del Ministero per i beni culturali ed il paesaggio.

Sembra fondamentale, in apertura, presentare alcuni elementi di considerazione del concetto di paesaggio, senza, naturalmente, voler fare il punto dei contributi provenienti dagli studiosi delle diverse discipline (geografi, urbanisti, naturalisti, filosofi ecc.), il cui numero sempre crescente indica la riconosciuta complessità del tema; le interpretazioni non sempre convergenti avrebbero, infatti, richiesto di assumere e privilegiare in una sede impropria una corrente di pensiero rispetto ad altre.

Di questo prezioso materiale, la cui produzione risulta particolarmente copiosa dopo la metà degli anni '80, a seguito del dibattito conseguente alla legge «Galasso», potrà utilmente tenere conto chiunque debba confrontarsi con questo poliedrico tema, come progettista o come esperto ambientale, al fine di attribuire al concetto di paesaggio il giusto spessore culturale e alla sua tutela una considerazione prioritaria che eviti riduttive interpretazioni monotematiche o improvvidi sacrifici in nome di contingenti finalità utilitaristiche.

Allo spessore della qualità culturale attribuita a tale concetto farà riscontro la qualità delle proposte in sede progettuale e delle loro valutazioni in sede autorizzativa.

1.2 – Il concetto di paesaggio nel «Codice dei beni culturali e del paesaggio» alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio

Nell'attuale scenario legislativo nazionale la tutela del paesaggio trova i suoi riferimenti fondamentali nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, in ambito europeo, nella Convenzione del Paesaggio sottoscritta dallo Stato italiano a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2006, Supplemento ordinario al n. 16).

Dalla normativa nazionale e dalla Convenzione europea si possono trarre alcune interessanti considerazioni intorno al concetto di «bene paesaggistico».

Nel Codice il termine paesaggio viene definito come «una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni».

L'art. 133 del Codice precisa, inoltre, che le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

È giusto appunto alla Convenzione Europea del Paesaggio che si deve l'elaborazione di un documento strategico che definisce il ruolo del paesaggio in una moderna società evoluta che vede in questa componente territoriale un fattore determinante per la qualità di vita.

In tale Convenzione il termine «paesaggio» viene definito come una zona o un territorio, quale viene percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall'azione di fattori naturali e/o culturali (ossia antropici).

Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani. Sottolinea ugualmente l'idea che il paesaggio forma un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.

L'individuazione dei beni paesaggistici, in particolare le cosiddette «bellezze d'insieme», richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti («aspetto» dei «complessi» o fruizione visiva dai punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce «valore estetico e tradizionale» all'insieme in cui si «compongono».

Si individuano così come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:

– il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con «l'aspetto» del territorio;

– la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una «forma» riconoscibile che caratterizza i paesaggi;

– il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare «valori estetici e tradizionali» rappresentativi dell'identità culturale di una comunità.

Ne consegue che il fenomeno paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e di «appartenenza» dalla quale dipende largamente la qualità della vita.

In coerenza con questa considerazione si può affermare che non c'è paesaggio senza un soggetto che organizzi i segni presenti in un determinato territorio, che rimarrebbero solo elementi sensibili potenzialmente aggregabili in infiniti paesaggi.

Il termine «territorio» assume diverse valenze secondo le discipline che lo trattano, tuttavia in tutte queste definizioni è sempre presente il concetto di «spazio», qualificato da diverse caratterizzazioni oggettive, che di volta in volta assumono un carattere interpretativo preminente in relazione alle differenti specificità disciplinari. Per «territorio» si può intendere lo spazio contenitore di elementi oggettivi che, selezionati con differente intenzionalità, permettono di identificare sistemi spaziali qualificabili come paesaggi riconoscibili.

Infatti, nel «territorio» sono rinvenibili condizioni atte al verificarsi e al perdurare di un fenomeno quale, ad esempio, la vita di una specie. L'ambito territoriale, con quello specifico sistema di condizioni oggettivamente riscontrabili, rappresenta l'ambiente per quella specie. Il territorio, oltre a queste strutture che determinano condizioni vitali, contiene anche segni di matrice antropica e naturale organizzabili in differenti sistemi, determinati

da distinte categorie culturali. A tali segni il soggetto che li percepisce associa, attraverso un meccanismo simbolico, contenuti derivati dall'esperienza individuale o collettiva, in grado di stabilire tra di essi una maglia relazionale, una specie di sovrastruttura culturale, che li connette in rappresentazioni mentali del territorio denominate «paesaggi».

È evidente che le strutture territoriali percepibili come paesaggi, proprio in quanto rappresentazioni soggettive, possono variare nel tempo e in relazione alle categorie associative prodotte dalla cultura di provenienza del soggetto che le percepisce.

Proprio in considerazione della particolare attenzione che il Codice pone alla salvaguardia e alla conservazione delle linee fisionomiche del paesaggio, affidate a tessiture paesaggistiche di grande scala territoriale, lo strumento indicato per la gestione «dinamica» di questi valori diffusi è il piano paesistico regionale, durante la cui redazione la Regione Lombardia ha dato largo spazio alle Province, coinvolgendole nel momento delle ricognizioni propedeutiche alle proposte del piano.

Questa esperienza ha reso possibile attribuire valenza paesaggistica ai piani territoriali di coordinamento provinciali, che potranno mettere a profitto il corredo di conoscenze territoriali accumulate in quel periodo ed, inoltre, permette alla Regione, con riferimento a tali giacimenti conoscitivi, di coordinare ed assistere consapevolmente i soggetti coinvolti in questo programma, dando continuità ad un'operazione già intrapresa e non conclusa.

Pertanto, è necessario che gli Enti locali, nello sviluppare considerazioni di compatibilità paesaggistica anche per interventi di piccola entità, si rapportino sempre con una concezione del paesaggio quanto più possibile ampia nello spessore tematico e nella complessità delle relazioni, perché questo è il solo modo di cogliere un fenomeno culturale complesso come il paesaggio.

In relazione al valore di bene collettivo primario, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana (principi fondamentali, art. 9), quanto dallo Statuto della Regione Lombardia (disposizioni generali – articolo 3), spetta al paesaggio una particolare tutela, la cui attuazione deve costituire la premessa ineludibile di ogni programma di sviluppo che si proponga di conseguire gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza.

Per questo è fondamentale che venga innanzitutto effettuata un'attenta ricognizione dei valori paesaggistici del territorio, valutando e verificando come questi possano essere mantenuti e valorizzati pur in presenza di significative e costanti trasformazioni territoriali.

L'esercizio della tutela può, talora, comportare di dover negare l'autorizzazione paesaggistica a progetti anche compatibili con le previsioni urbanistiche nei casi in cui risulti prioritaria l'intangibilità di elementi costitutivi del paesaggio e del relativo ambito, e debba, pertanto, essere applicato un criterio di conservazione delle situazioni paesistiche protette, limitando gli interventi al consolidamento e favorendo il ripristino delle situazioni degradate.

Occorre, pertanto, che il Piano di Governo del Territorio (PGT), nuovo strumento di pianificazione comunale introdotto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, assuma la tutela paesaggistica come suo obiettivo primario, alla luce del quale valutare consapevolmente ogni scelta programmatica che incida sull'assetto del proprio territorio (v. d.g.r. 29 dicembre 2005, n. 8/1681 «Modalità per la pianificazione comunale» – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 26 gennaio 2006, 2º Supplemento Straordinario al n. 4).

La ricomposizione dei paesaggi compromessi, dove le trasformazioni sono intervenute senza provvedere ad un loro inserimento nel contesto paesaggistico complessivo, deve essere un obiettivo da perseguire allo stesso modo della conservazione degli equilibrati assetti di paesaggi integri.

La tutela del paesaggio, quindi, consiste in una complessa e articolata gestione di tutto il territorio ed in particolare degli ambiti vincolati, volta alla salvaguardia e al recupero degli «elementi costitutivi» del paesaggio, intesi come risorse preziose della struttura fisico-morfologica e naturale, come componenti del patrimonio storico-culturale, e delle strutture relazionali che connettono tutti questi elementi in realtà complesse di valore estetico-culturale: i paesaggi.

La tutela e la qualificazione paesaggistica devono, pertanto, esprimersi nella salvaguardia tanto degli elementi di connotazione quanto delle condizioni di fruizione e leggibilità dei complessi paesaggistici nel loro insieme, ma anche nell'attenzione alla qualità paesaggistica che si porrà nella configurazione di nuovi interventi.

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e la qualificazione del singolo bene, ma anche attraverso la tutela e la qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario alla sua sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. Contesto che costituisce anche lo spazio utile a garantire la conservazione della trama relazionale di vario ordine (biosistemico, di struttura storica, di configurazione visuale ed estetica, di connessione sociale), considerata quale struttura portante del contesto stesso.

La tutela e la qualificazione dovranno esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al grado di «sensibilità» del luogo.

Condizione essenziale alla base di ogni azione di tutela paesaggistica è la «conoscenza» del paesaggio e delle sue potenzialità. Il territorio nel suo complesso deve essere valutato sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura ed alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla ricomposizione relazionale dei vari fattori.

Ciò al fine di individuare, in rapporto ai caratteri rilevati, le condizioni di compatibilità tra queste risorse e le eventuali trasformazioni proposte.

Tale processo conoscitivo, indispensabile, può avvenire con vari livelli di approfondimento, in relazione all'importanza ed al carattere della trasformazione proposta, ma non può prescindere dalla necessità che si presti una particolare attenzione al risultato estetico degli interventi proposti.

1.3 – Tutela paesaggistica del territorio lombardo

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Nei territori assoggettati a specifica tutela paesaggistica, in base agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'individuazione dei quali si rimanda ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2), la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei presenti criteri, con riferimento al contesto paesaggistico e tenuto conto delle motivazioni del vincolo.

Tale valutazione si conclude, laddove l'intervento risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con l'autorizzazione paesaggistica, che è atto amministrativo autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, ovvero, laddove l'intervento non risulti compatibile coi valori paesaggistici tutelati, con un diniego di autorizzazione paesaggistica, che inibisce la realizzazione dell'intervento anche sotto il profilo edilizio.

Per quanto riguarda la rimanente parte del territorio lombardo, quindi negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, la Regione, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, ha deciso che venga comunque riservata una doverosa attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi.

In tali ambiti la salvaguardia del paesaggio va pertanto esercitata come valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico seguendo una metodologia fornita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, e tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni paesaggistiche contenute nei Piani territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Parchi nonché negli strumenti di pianificazione territoriale comunali; questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

Per questi ambiti, con l'entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale (agosto 2001), e con la conseguente approvazione delle «linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (v. d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 novembre 2002, 2º Supplemento straordinario al n. 47), è diventata operativa la norma (parte IV delle norme di attuazione del PTPR) che prevede l'obbligo di esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

Allo stato attuale il provvedimento regionale sopra citato espli-

ca tutta la sua efficacia per cui è obbligatorio per tutto il territorio regionale – ad eccezione degli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (per i quali valgono le procedure dettate dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) – che i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale.

Capitolo 2
AREE E BENI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA PAESAGGISTICA

Al fine del corretto esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali è innanzitutto necessario assicurare che negli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (in base all'art. 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) non avvengano trasformazioni territoriali in assenza della necessaria autorizzazione e che la stessa non venga erroneamente rilasciata al di fuori di tali ambiti.

A tal fine è opportuno procedere prioritariamente alla ricognizione delle aree assoggettate a tutela o, quantomeno, disporre dei criteri per la loro identificazione al fine di verificare, caso per caso, se le opere da eseguire richiedano la preventiva autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Deve in primo luogo essere precisato che gli ambiti territoriali possono essere assoggettati alla tutela mediante uno specifico atto amministrativo dello Stato o della Regione ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oppure risultare tutelati automaticamente in base all'art. 142 del decreto medesimo.

Nel primo caso, qualora l'ente non sia in possesso di copia dell'atto amministrativo di imposizione del vincolo e della relativa cartografia di perimetrazione, potrà rivolgersi alla Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

Nel secondo caso, occorre fare riferimento a quanto indicato nel SIBA (v. paragrafo 5.8.3) nonché alle eventuali ulteriori ricognizioni contenute nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e negli strumenti di pianificazione comunale.

Si ricorda, inoltre, che le indicazioni riportate nel presente capitolo potranno essere utili alle Amministrazioni comunali per la stesura, o l'aggiornamento, della carta del sistema dei vincoli che dovrà accompagnare la redazione degli strumenti di pianificazione comunale.

Eventuali richieste di assistenza interpretativa potranno essere rivolte alla Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

2.1 – Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di vincoli che riguardano ambiti territoriali, di ampiezza e superficie variabile, chiaramente individuati con apposito decreto ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero con deliberazione della Giunta regionale su proposta delle competenti Commissioni provinciali per la tutela delle bellezze naturali.

Va inoltre ricordato che i vincoli proposti dalle Commissioni provinciali, di cui sopra, operano in salvaguardia.

Ai sensi dell'art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti:

– le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

– le ville, i giardini e i parchi che, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

– i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

– le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

L'elenco di tali beni, con la relativa perimetrazione cartografica è reperibile presso la Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica della Giunta regionale o presso le Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio competenti per territorio.

2.2 – Ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Si tratta di ampie fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto prevalentemente naturalistico; la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti vincolati, sotto il profilo paesaggistico, costituisce la parte preponderante della materia le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda che il vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non opera per quelle aree che alla data del 6 settembre 1985:

«a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865».

Inoltre il vincolo paesaggistico non si applica ai beni indicati all'art. 142, comma 1, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*«i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua...»*) che siano stati ritenuti dalla Regione irrilevanti ai fini paesaggistici (d.g.r. 12028 del 25 luglio 1986 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, 2º Supplemento Straordinario al n. 42).

Ai fini della corretta identificazione degli ambiti tutelati, di cui all'articolo 142, si riportano di seguito alcune note esplicative ed informative relative alle categorie geografiche oggetto di tutela che interessano il territorio regionale lombardo.

2.2.1 – Laghi (vincolo comma 1, lettera b – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, entrano in questa categoria tutti gli specchi d'acqua che, indipendentemente dalla dimensione e dalla loro origine, naturale o artificiale, siano individuabili attraverso un toponimo o di cui sia riconosciuta una qualsiasi importanza.

Va altresì precisato che sono da ritenersi vincolati ai sensi dell'art. 142, 1º comma, lett. b) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 tutti quegli specchi d'acqua che, al di là della loro denominazione, possiedono le caratteristiche fisiche dei laghi in quanto si configurano come «specchi d'acqua a carattere permanente» (Tribunale Superiore Acque 27 luglio 1956 n. 17).

Con il termine «linea di battigia» si intende la linea che sulla carta tecnica regionale (C.T.R.) delimita il lago.

2.2.2 – Fiumi e corsi d'acqua (vincolo comma 1, lettera c – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La fascia è da individuare a partire dal piede esterno dell'argine con l'avvertenza che per quanto riguarda il Fiume Po l'ambito soggetto a tutela paesaggistica riguarda la fascia di 150 metri misurata dall'argine maestro e, dove questo manchi, risulta assoggettata a tutela l'intera area golenale (fascia di esondazione).

Non sono assoggettati a vincolo paesaggistico quei corsi d'acqua, o parte degli stessi, che, ai sensi dell'art. 142, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici ed inclusi in apposito elenco.

Per l'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici, si richiama la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1986, n. 12028 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 ottobre 1986, 2º Supplemento Straordinario al n. 42), con la quale la Giunta regionale, in applicazione dell'art. 1-quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, ha individuato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesistici.

2.2.3 – Territori oltre 1600 metri s.l.m. per le Alpi; oltre i 1200 metri s.l.m. per gli Appennini (vincolo comma 1, lettera d – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda le montagne per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina ed i 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per

le isole. Il vincolo va individuato sulla cartografia seguendo le relative isoipse.

2.2.4 – Ghiacciai e circhi glaciali (vincolo comma 1, lettera e – art. 142 d.lgs. 42/2004)

La identificazione dei ghiacciai e dei circhi glaciali è fornita dall'Unità Organizzativa Tutela e Valorizzazione del Territorio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Giunta regionale in base alle seguenti definizioni:

– circo glaciale: conca ad anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale;

– ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per ricristallizzazione della neve, che per gravità è (é stata) dotata di movimento.

2.2.5 – Parchi e riserve (vincolo comma 1, lettera f – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Sono i parchi e riserve nazionali o regionali istituiti in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i singoli parchi regionali si deve fare riferimento alle leggi istitutive, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed accompagnate dalla cartografia che ne identifica il perimetro, ovvero, se adottati o approvati, ai relativi piani territoriali di coordinamento.

Il territorio regionale è interessato dal Parco Nazionale dello Stelvio, istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740 (ampliato con d.P.R. 23 aprile 1977), il cui Piano è stato adottato con deliberazione del Consorzio del 28 luglio 2005, n. 22, e dalle aree protette regionali richiamate negli elenchi di seguito riportati.

Per gli eventuali territori di protezione esterna questi devono essere individuati o individuabili dai provvedimenti istitutivi e dai rispettivi piani territoriali.

ELENCO DEI PARCHI REGIONALI

Parco regionale	*Legge istitutiva*	*Approvazione Piano Territoriale Coordinamento*	*Varianti al Piano Territoriale Coordinamento*
Adamello	LR 16.09.1983 n. 79	DGR 7/6632 – 29.10.2001	DGR 7/21201 – 24.03.2005
Adda Nord	LR 16.09.1983 n. 80	DGR 7/2869 – 22.12.2000	DGR 7/9322 – 07.06.2002 DGR 7/9507 – 21.06.2002 DGR 7/18361 – 23.07.2004 DGR 7/20041 – 23.12.2004
Adda Sud	LR 16.09.1983 n. 81	LR 20.08.1994 n. 22	
Agricolo Sud Milano	LR 23.04.1990 n. 24	DGR 7/818 – 3.08.2000	
Alto Garda Bresciano	LR 15.09.1989 n. 58	DGR 7/13939 – 1.08.2003	
Campo dei Fiori	LR 19.03.1984 n. 17	LR 09.04.1994 n. 13	LR 27.12.1999 n. 29 DGR 7/8733 – 12.04.2002 DGR 7/12858 – 28.04.2003 DGR 7/20038 – 23.12.2004
Colli di Bergamo	LR 18.08.1977 n. 36	LR 13.04.1991 n. 8	DGR 7/20658 – 11.02.2005
Groane	LR 20.08.1976 n. 31	LR 25.08.1988 n. 43	DGR 7/18476 – 30.07.2004
Mincio	LR 08.9.1984 n. 47	DGR 7/193 – 28.06.2000	
Monte Barro	LR 16.09.1983 n. 78	LR 16.03.1991 n. 7	
Montevecchia e Valle del Curone	LR 16.09.1983 n. 77	LR 29.04.1995 n. 39	DGR 7/20959 – 16.02.2005
Nord Milano	LR 11.06.1975 n. 78	LR 21.05.1990 n. 63	DGR 7/10206 – 06.08.2002 DGR 7/20136 – 23.12.2004
Oglio Nord	LR 16.04.1988 n. 18	DGR 548 – 4.08.2005	
Oglio Sud	LR 16.04.1988 n. 17	DGR 2455 – 1.12.2000	DGR 7/9150 – 28.05.2002 DGR 7/16801 – 19.03.2004
Orobie Valtellinesi	LR 15.09.1989 n. 57		
Orobie Bergamasche	LR 15.09.1989 n. 56 LR 12.05.1990 n. 59		
Grigna Settentrionale	LR 02.03.2005 n. 11		
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	LR 16.09.1983 n. 76	DGR 7/427 – 7.07.2000	
Serio	LR 01.06.1985 n. 70	DGR 7/192 – 28.06.2000	DGR 7/10399 – 20.09.2002 DGR 7/1971 – 13.12.2004
Spina Verde di Como	LR 04.03.1993 n. 10	DGR 374 – 20.07.2005	
Valle del Lambro	LR 16.09.1983 n. 82	DGR 7/601 – 28.07.2000	
Valle del Ticino	LR 09.01.1974 n. 2	LR 22.03.1980 n. 33	DGR 7/5983 – 02.08.2001

ELENCO DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI

Riserva	*Province*	*Atto istitutivo*	*Piano di gestione*
Bosco W.W.F. di Vanzago	MI	DCR 2113 – 27.03.1985	DGR 13207 – 17.05.1996
Valpredina	BG	DCR 2114 – 27.03.1985	DGR 25064 – 18.02.1997
Boschi del Giovetto di Palline	BG BS	DCR 895 – 30.01.1985	DGR 52935 – 20.03.1990
Isola Boschina	MN	DCR 1966 – 6.03.1985	DGR 16800 – 19.03.2004
Monte Alpe	PV	DCR 1968 – 6.03.1985	DGR 19795 – 10.12.2004
Sasso Malascarpa	LC	DCR 1967 – 6.03.1985	DGR 19609 – 26.11.2004
Valle del Freddo	BG	DCR 2015 – 25.03.1985	DGR 19213 – 29.10.2004
Paluaccio di Oga	SO	DCR 1795 – 15.11.1984	DGR 4675 – 18.05.2001
Fontanile Brancaleone	BG	DCR 1894 – 5.02.1985	

Riserva	*Province*	*Atto istitutivo*	*Piano di gestione*
Fontana del Guercio	CO	DCR 1801 – 15.11.1984	DGR 65759 – 28.03.1995
Valli di S.Antonio	BS	DCR 1902 – 5.02.1985	DGR 53282 – 21.03.1990
Lago di Sartirana	LC	DCR 1802 – 15.11.1984	DGR 56753 – 3.08.1990
Palude di Ostiglia	MN	DCR 1737 – 11.10.1984	DGR 36022 – 8.05.1998
Garzaia di Pomponesco	MN	DCR 1176 – 28.07.1988	
Piramidi di Postalesio	SO	DCR 1797 – 15.11.1984	
Monticchie	LO	DCR 1177 – 28.07.1988	DGR 48146 – 15.02.1994
Sorgente Funtane	BS	DCR 1904 – 5.02.1985	DGR 44590 – 30.07.99
Piramidi di Zone	BS	DCR 1844 – 19.12.1984	DGR 45378 – 1.10.99
Lago di Piano	CO	DCR 1808 – 15.11.1984	DGR 639 – 1.10.1990
Valle di Bondo	BS	DCR 1903 – 5.02.1985	
Marmitte dei Giganti	SO	DCR 1803 – 15.11.1984	DGR 48270 – 15.02.1994
Bosco dei Bordighi	SO	DCR 1262 – 29.11.1994	DGR 13111 – 23.05.2003
Pian Gembro	SO	DCR 1180 – 28.07.1988	DGR 444 – 25.07.1995
Incisioni Rupestri	BS	DCR 938 – 2.03.1988	DGR 29143 – 3.11.1992
Lago di Montorfano	CO	DCR 1796 – 15.11.1984	
Lago di Ganna	VA	DCR 1856 – 19.12.1984	
Complesso Morenico Castellaro Lagusello	MN	DCR 1738 – 11.10.1984	DGR 41300 – 22.09.1993
Vallazza	MN	DCR 102 – 24.01.1991	
Valli del Mincio	MN	DCR 1739 – 11.10.1984	
Adda Morta	CR LO	DCR 1845 – 19.12.1984	DGR 40739 – 14.03.1989
Palata Menasciutto	CR	DCR 1178 – 28.07.1988	DGR 34326 – 23.01.98
Le Bine	CR MN	DCR 759 – 1.10.1987	DGR 41299 – 22.09.1993
Torbiere di Marcaria	MN	DCR 1390 – 31.05.1989	DGR 2616 – 11.12.00
Riva Orientale del Lago d'Alserio	CO	DCR 1798 – 15.11.1984	DGR 34933 – 6.03.1998
Torbiere del Sebino o d'Iseo	BS	DCR 1846 – 19.12.1984	DGR 31755 – 17.10.97
Pian di Spagna Lago di Mezzola	CO SO	DCR 1913 – 6.02.1985	DGR 22903 – 20.12.1996
Isola Boscone	MN	DCR 566 – 29.01.1987	DGR 53279 – 21.03.1990
Boschetto della Cascina Campagna	BG	DCR 135 – 20.03.1991	
Bosco de l'Isola	BG BS CR	DCR 196 – 28.05.1991	
Bosco Di Barco	BS CR	DCR 1804 – 20.12.1989	
Isola Uccellanda	BS CR	DCR 1329 – 31.05.1989	
Bosco della Marisca	BS CR	DCR 1387 – 31.05.1989	
Bosco Ronchetti	CR	DCR 421 – 27.02.2002	
Lanca di Gabbioneta	CR	DCR 1389 – 31.05.1989	
Lanca di Gerole	CR	DCR 178 – 06.02.2001	
Lanche di Azzanello	CR	DCR 1388 – 31.05.1989	
Naviglio di Melotta	CR	DCR 1736 – 11.10.1984	DGR 35674 – 27.04.1993
Fontanile Nuovo	MI	DCR 1799 – 15.11.1984	DGR 51878 – 21.02.1990
Sorgenti della Muzzetta	MI	DCR 1800 – 15.11.1984	DGR 36311 – 18.05.1993
Abbazia Acqualunga	PV	DCR 249 – 29.04.1986	DGR 14719 – 14.11.1991
Boschetto di Scaldasole	PV	DCR 1734 – 11.10.1984	DGR 12774 – 16.04.2003
Garzaia del Bosco Basso	PV	DCR 209 – 26.03.1986	DGR 19214 – 29.10.2004
Garzaia della Carola	PV	DCR 1330 – 31.05.1989	DGR 14720 – 14.11.1991
Garzaia della Cascina Isola	PV	DCR 1060 – 25.05.1988	DGR 41298 – 22.09.1993
Garzaia della Roggia Torbida	PV	DCR 210 – 26.03.1986	DGR 15712 – 18.12.2003
Garzaia di Porta Chiossa	PV	DCR 1733 – 11.10.1984	DGR 15495 – 2.12.1991
Garzaia di Villa Biscossi	PV	DCR 1735 – 11.10.1984	DGR 14842 – 31.10.2003
Palude Loja	PV	DCR 758 – 1.10.1987	DGR 15366 – 28.11.2003
Lago di Biandronno	VA	DCR 1857 – 19.12.1984	
Palude Brabbia	VA	DCR 1855 – 19.12.1984	DGR 10706 – 18.10.2002

Informazioni più dettagliate sugli ambiti dei parchi e delle riserve naturali possono essere richieste alla D.G. Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi e/o di approvazione dei Piani territoriali di Coordinamento possono essere consultati sul sito regionale *www.regione.lombardia.it* tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2.2.6 – Boschi e foreste (vincolo comma 1, lettera g – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

Per la definizione di bosco occorre riferirsi a quanto dettato

dalla normativa regionale vigente (articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27).

Tale norma indica (comma 1) che sono da considerare boschi:

«a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e lato minore non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate».

Riguardo alla definizione in parola, si evidenzia che la frase «lato minore» contenuta nel testo dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27, deve essere interpretata come «larghezza».

Secondo la stessa norma (comma 2) sono da considerarsi assimilati ai boschi:

«a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco».

La stessa disposizione normativa (comma 4) stabilisce che non sono da considerarsi boschi:

«a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;

d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale».

2.2.7 – Università e usi civici (vincolo comma 1, lettera h – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo è relativo alle aree assegnate alle università agrarie ed alle zone gravate da usi civici.

Per quanto riguarda le università agrarie, che sono forme associative variamente denominate (comunanze, partecipanze, associazioni agrarie) per il godimento promiscuo di terre, va segnalato che il territorio lombardo non è interessato da tali vincoli.

Per usi civici si intendono quei diritti proprietari, gravanti su notevoli estensioni di terre, che si sono venuti consolidando nel corso dei secoli a favore delle popolazioni di determinati territori, che da queste terre traevano le risorse necessarie alla propria sopravvivenza, attraverso regole e statuti di prelievo e di coltivazione che garantivano la riproducibilità e la tutela delle risorse naturali.

Allo stato attuale l'istituto dell'uso civico è definito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Si tratta di un vincolo la cui individuazione risulta abbastanza complessa.

Informazioni sui predetti vincoli si possono ottenere presso l'ERSAF, ove è possibile ottenere l'indicazione dei comuni interessati da vincoli di uso civico, siti per lo più in zone montane. Presso le Amministrazioni provinciali nonché presso le Amministrazioni comunali sarà possibile desumere informazioni più dettagliate.

2.2.8 – Zone umide (vincolo comma 1, lettera i – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Il vincolo riguarda le zone umide di interesse internazionale specificamente individuate con d.P.R.13 marzo 1976, n. 448 e successivo d.P.R. 11 febbraio 1987 n. 184.

Si elencano di seguito le zone umide di interesse internazionale presenti in Lombardia, i relativi decreti ministeriali e provvedimenti regionali istitutivi, nonché i comuni interessati dal vincolo.

ELENCO DELLE ZONE UMIDE

Zona umida	*Comuni interessati*	*D.M.*	*Provvedimento regionale istitutivo*
Palude Brabbia	Casale Litta, Cazzago Brabbia, Inarzo, Ternate, Varano Borghi	11.06.1984	DCR 1855 – 19.12.1984
Palude di Ostiglia	Ostiglia	11.06.1984	DCR 1737 – 11.10.1984
Valli del Mincio	Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodigò	11.06.1984	DCR 1739 – 11.10.1984
Pian di Spagna e Lago di Mezzola	Gera Lario – Sorico – Dubino – Novate	6.06.1980	DCR 1913 – 6.02.1985
Torbiere di Iseo	Cortefranca – Iseo – Provaglio	11.06.1984	DCR 1846 – 19.12.1984
Isola Boscone	Carbonara Po – Borgofranco Po	15.10.1985	DCR 566 – 29.01.1987

Informazioni su tali vincoli possono essere richieste alla D.G. Qualità Ambiente della Giunta Regionale della Lombardia ed i provvedimenti istitutivi possono essere consultati sul sito regionale *www.regione.lombardia.it* tramite la ricerca alla voce Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2.2.9 – Zone archeologiche (vincolo comma 1, lettera m – art. 142 d.lgs. 42/2004)

Sono sottoposte a vincolo le «zone di interesse archeologico» individuate alla data di entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per quanto riguarda il territorio lombardo non risultano individuate tali zone e, pertanto, non esistono fattispecie di vincolo di questa natura.

Presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia possono essere reperite le informazioni sulla localizzazione di aree interessate da ritrovamenti archeologici o da tracce di centuriazione, sulla loro attribuzione a determinati periodi storici e sulle limitazioni e prescrizioni di cui tenere conto nell'esecuzione di opere che comportino movimenti di terra.

Capitolo 3
LA ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE TRA REGIONE ED ENTI LOCALI
(articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12)

Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono esercitate dagli Enti di seguito indicati oltre che dalla Regione.

3.1 – Comune

Al comune sono state conferite, dal comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza della Regione (comma 2), degli enti gestori dei parchi (comma 5) e della Provincia (comma 3) oltre agli interventi inerenti le opere idrauliche realizzate da altri enti locali (comma 4).

È bene precisare che sotto tale ultima dizione viene ricompreso ogni ente locale che realizzi l'opera idraulica (ad esempio le Comunità Montane).

Le competenze paesaggistiche dei Comuni sono principalmente riferite alle trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali l'amministrazione comunale già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all'esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa comunale).

3.2 – Province

Spetta alla provincia competente per territorio (ai sensi dell'art. 80, comma 3) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica relativamente a:

«a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

b) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)».

L'attribuzione di queste competenze tende a conseguire un obiettivo di semplificazione amministrativa poiché in materia di cave e rifiuti solidi urbani le Province sono già titolari di specifica delega di funzioni rispettivamente con legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e con legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Nelle altre materie si è voluto qualificare il ruolo della Provincia quale ente locale intermedio come definito dall'art. 3, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le funzioni amministrative di cui al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, relative ad opere idrauliche realizzate dalle Amministrazioni provinciali, sono esercitate, in base al disposto del comma 4 del medesimo articolo, dall'amministrazione provinciale stessa.

Per quanto riguarda le opere di sistemazione montana (lettera b) e gli interventi di trasformazione del bosco (lettera e) si rinvia a quanto puntualmente indicato al capitolo successivo.

Relativamente alle strade di interesse provinciale (lettera c) per la loro individuazione occorre fare riferimento alla d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 «Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 dicembre 2004, 2º Supplemento Straordinario n. 52) che individua le strade di interesse locale, provinciale e regionale.

Pertanto con riferimento a tale provvedimento sono da ritenersi attribuite alla competenza paesaggistica comunale le strade di interesse locale, ed alla competenza provinciale o regionale le «strade di interesse provinciale» o «di interesse regionale».

Va precisato che, nel caso di realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento tra strade aventi una classificazione diversa (interesse locale e provinciale oppure interesse provinciale e regionale), per l'attribuzione della competenza paesaggistica si deve far riferimento al livello di interesse di scala più elevata (ad esempio la competenza è attribuita alla Regione per tratti stradali di collegamento tra una strada di interesse provinciale ed una di interesse regionale).

Per quanto riguarda gli interventi nelle aree del demanio lacuale (lettera d), sono state attribuite alla Provincia le competenze paesaggistiche precedentemente esercitate dalle «associazioni di comuni» in base all'art. 2, comma 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5, che ha aggiunto il comma 2bis all'art. 6 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (tale norma è infatti stata abrogata dall'art. 104, comma 1, lettera y, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12).

3.3 – Consorzi Gestione Parchi

Nei Comuni compresi nei Parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive (ad es. pareri ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e sanzionatorie sono esercitate dall'ente Gestore del Parco, ad eccezione che per gli interventi di competenza della Regione e della Provincia, ovvero degli interventi inerenti ad opere idrauliche realizzate da enti locali diversi dai comuni.

Gli interventi di competenza comunale che devono essere realizzati in zone classificate di iniziativa comunale dai P.T.C. dei parchi restano, come già visto, in capo ai Comuni; nei parchi sprovvisti di PTC – ed in cui manca, quindi, l'individuazione delle zone di iniziativa comunale – la competenza dell'ente Gestore si estende all'intero perimetro di parco.

Chiaramente non è sufficiente soltanto la classificazione formale, ovvero la denominazione «IC» attribuita alla zona, ma occorre considerare anche la disciplina sostanziale della zona. Pertanto, se in un particolare ambito il PTC del Parco consente al comune di disciplinare il proprio territorio in modo sostanzialmente autonomo, tale zona è da ritenersi come assoggettata all'esclusiva disciplina comunale, indipendentemente dalla denominazione della zona stessa.

Sono state attribuite all'ente Gestore del Parco le funzioni in materia paesaggistica da svolgersi in ambito comunale perché il parco regionale si configura come un'amministrazione preposta alla tutela ambientale e pertanto più «adeguata» a svolgere le funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.

3.4 – Regione

In via residuale sono rimaste di esclusiva competenza regionale le funzioni amministrative autorizzatorie e sanzionatorie relative a:

«a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003».

Rispetto alla lettera a) occorre precisare che le eccezioni indicate (per le quali la competenza paesaggistica è attribuita al comune) sono relative ad opere che riguardano interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione da eseguirsi su edifici esistenti come specificato dall'art. 27 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Relativamente alla lettera b) sono attribuite alla competenza regionale le funzioni amministrative paesaggistiche per le opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po quale ente attuatore dell'intervento.

Per i canali indicati nell'allegato A alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, quando assoggettati a specifica tutela paesaggistica in forza dell'art. 136 o 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, compete alla Regione la funzione autorizzativa e sanzionatoria esclusivamente per le opere idrauliche che si eseguano su detti canali: non rientra fra le competenze regionali la valutazione paesaggistica di interventi diversi dalle opere idrauliche che si vogliano eseguire a margine dei canali stessi.

A solo titolo esemplificativo si precisa che nel caso di un intervento di ristrutturazione di un immobile residenziale posto lungo l'alzaia di uno dei canali indicati nell'elenco ed assoggettato a vincolo paesaggistico in base ad uno specifico atto amministrativo (ex art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) o a vincolo di legge (ex art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la competenza amministrativa paesaggistica è attribuita al comune territorialmente competente, o al Consorzio di Gestione del Parco nel caso l'intervento riguardi un'area che il PTC del Parco non assoggetta alla esclusiva competenza comunale, salvo comunque il caso che tali opere abbiano una interferenza diretta con il manufatto idraulico (ad esempio un'opera nel sottosuolo che interessi o interferisca con le sponde o la sezione idraulica del canale medesimo).

Per quanto riguarda gli interventi di deposito e smaltimento rifiuti sono attribuite alla Regione, in base all'art. 17 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, le competenze paesaggistiche relative a:

«...b) l'approvazione, a seguito di indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 27, comma 2, del d.lgs. 22/1997, dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, nonché l'autorizzazione alla loro realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero, secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 per impianti:

1. *all'interno dei quali sono effettuate operazioni di deposito sul o nel suolo, ai sensi dell'allegato B, punto D1, del incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs.*

22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997;

2. *che effettuano ricerca e sperimentazione ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 22/1997;*
3. *che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);*

c) il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di cui all'allegato 1, categoria 5, della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)».

Le competenze paesaggistiche per le altre tipologie di intervento relative allo smaltimento dei rifiuti sono attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 80, comma 3, lettera a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Capitolo 4
CRITERI E PROCEDURE RELATIVI AD ALCUNE CATEGORIE DI OPERE ED INTERVENTI

Al fine di consentire un corretto esercizio delle competenze paesaggistiche a partire dalla certa individuazione dell'ente cui è attribuita la funzione amministrativa, oltre alla miglior definizione dei criteri di gestione della competenza medesima, risultano opportune le precisazioni di seguito indicate.

In linea generale, rispetto a tutti i tipi di intervento oltre a quelli di seguito descritti, occorre segnalare la necessità che si presti una adeguata attenzione agli aspetti connessi alle «attività cantieristiche» relative agli interventi di trasformazione dei luoghi.

Pur partendo dalla constatazione che la maggior parte delle trasformazioni indotte dagli approntamenti cantieristici sono da ritenersi transitorie, risulta necessario richiedere che già nella fase di studio del progetto vengano adeguatamente considerate – non solo per gli aspetti meramente logistici o di economicità d'installazione – le ipotesi meglio percorribili per un efficace ripristino dei luoghi tutelati, che risultino manomessi a seguito dell'istallazione dei cantieri per la realizzazione dell'intervento.

In ogni circostanza in cui si renda necessario allestire un cantiere, ovvero realizzare un tracciato di servizio, si dovrà verificare ogni possibile alternativa all'occupazione di ambiti tutelati. Nel caso di acclarata impossibilità o di documentata eccessiva onerosità il progetto dovrà valutare, in via preliminare, il livello d'incidenza globale delle operazioni nonché indicare le cautele da introdurre in fase di realizzazione e gestione per le indispensabili mitigazioni, compensazioni e ripristini dei siti.

Atteso comunque che l'attrezzatura del cantiere, in particolare per gli interventi infrastrutturali, ma non solo, può determinare una pluralità di interferenze puntuali spesso congiunte ad un altrettanto elevato uso di suolo si ritiene che, ove non sia possibile escludere da manomissioni gli ambiti tutelati, sia sempre necessario prevedere un organico piano d'azione che riduca al minimo i tempi d'uso delle aree e prescriva le specifiche modalità operative sia di gestione del cantiere che di ripristino.

A mero titolo orientativo, e sempre tenendo presente quanto sopra esposto, in situazioni particolari sotto l'aspetto paesaggistico, naturalistico o per rilevanza puntuale si dovrà porre la massima cura nel conservare lo stato dei luoghi, assumendo che:

– in ambiti boscati d'alto fusto, solo per comprovate e motivate esigenze, si potrà procedere al taglio a raso di singoli esemplari arborei con successiva ripiantumazione garantendo le cure colturali (compresi gli apporti idrici e la sostituzione delle fallanze) per almeno due cicli stagionali successivi;

– la formazione di nuove piste o strade di arroccamento dovrà essere prevista solo laddove mediante la maglia della viabilità minuta non possa essere raggiunto il luogo di operatività e, in presenza di versanti aperti ad ampie visuali, dovranno adottarsi tracciolini con giacitura e profilo congruente per limitarne la percezione;

– in vicinanza di particolari elementi naturalistici, architettonici, storici, o appartenenti alla tradizione locale andrà sempre garantito un «franco» che salvaguardi, oltre all'integrità specifica dell'elemento, la conservazione del rapporto tra il bene medesimo ed il suo contesto paesaggistico di riferimento;

– in presenza di manufatti, sia stabili che provvisionali, in diretto rapporto visivo con luoghi o anche tracciati e percorsi che attraggono o veicolano pubblica fruizione, dovrà essere posta la massima cura nell'allestire adeguate opere di mascheramento e mitigazione. Si dovranno evitare recinzioni di cantiere con cromatismi particolarmente emergenti e l'installazione di apparati di illuminazione non strettamente necessari;

– tutti i materiali di risulta dovranno essere allontanati e conferiti alle pubbliche discariche prima della fine dei lavori, solo lo strato colturale potrà essere conservato in loco per le operazioni di ripristino e rinaturalizzazione.

4.1 – Opere idrauliche

Per quanto riguarda le opere idrauliche, comprese quelle relative alla difesa del suolo, è necessario che si tengano in adeguata considerazione, oltre alle esigenze di garantire la sicurezza delle popolazioni insediate, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito interessato dagli interventi di trasformazione territoriale, allo scopo di evitare modificazioni negative che comportino la perdita dei valori tutelati: a parità di efficacia dovranno essere privilegiate soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Al riguardo è opportuno che per il perseguimento di questi obiettivi e finalità ci si attenga, per la progettazione degli interventi, ai criteri ed indirizzi contenuti nei seguenti documenti e provvedimenti:

– d.g.r. 1 luglio 1997, n. 6/29567 – «Direttiva sull'impiego dei materiali vegetali vivi negli interventi di ingegneria naturalistica in Lombardia» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 luglio 1997, 1º Supplemento Straordinario al n. 31);

– d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 – Approvazione direttiva «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1º Supplemento Straordinario al n. 19);

– d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 «Piano Territoriale Paesistico Regionale» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 edizione speciale 6 agosto 2001).

È inoltre necessario richiamare l'attenzione sulla necessità che si faccia riferimento anche ai criteri ed indirizzi di maggior dettaglio contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale dei parchi regionali e delle riserve naturali e nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Per quanto riguarda i lavori di «manutenzione ordinaria» relativi ad interventi di «sfalcio» della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente sugli argini fluviali, che si configurano quale manutenzione ordinaria periodica a garanzia della sicurezza idraulica dei medesimi, in quanto tesi a riportare allo stato originario la situazione degli argini, va segnalato che tali lavori, non costituendo «modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione», secondo l'art. 146, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non sono assoggettati a preventiva autorizzazione paesaggistica.

Va altresì precisato che, per lo stesso motivo, non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica in relazione agli interventi di rimozione periodica di materiali litoidi che si accumulano in alveo, anche in corrispondenza di briglie selettive e opere di trattenuta, finalizzati alla sola pulizia del materiale depositato, in quanto tesi a garantire la sicurezza idraulica del corso d'acqua riportando alla situazione precedente la sezione idraulica del corso d'acqua medesimo.

Con i criteri di seguito dettati si intende:

– fornire un sintetico strumento, di rapida e facile consultazione, per la progettazione delle opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, con l'intento di contribuire allo sviluppo di una efficace azione di tutela del paesaggio;

– richiamare l'attenzione dei tecnici sui principi ai quali dovranno ispirarsi nella progettazione di opere di difesa del suolo, affinché il percorso progettuale sia mirato non solo ad una tutela e conservazione dei valori paesaggistici degli ambiti di intervento, ma anche indirizzato al miglioramento delle peculiarità paesaggistiche dei siti interessati (nuovi paesaggi);

– contribuire ad ampliare le necessarie professionalità e sensibilità in materia di paesaggio anche negli organismi ed enti locali preposti alla pianificazione e gestione del territorio, perseguendo l'obiettivo di una compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio, attraverso una buona qualità progettuale.

La redazione del progetto, che sia preliminare, definitivo o esecutivo, non può prescindere dal considerare il percorso metodologico, ampiamente illustrato nello specifico capitolo dei presenti criteri, relativo alla fase di analisi del luogo, alla descrizione del progetto ed alla valutazione delle interferenze del progetto con il contesto.

Va segnalato, comunque, che la scala progettuale più adeguata, per una coerente e compiuta valutazione paesaggistica delle trasformazioni indotte da un intervento, è quella del progetto definitivo/esecutivo, poiché il livello del preliminare lascia indefiniti molti elementi che possono costituire la differenza tra un impatto positivo o negativo del progetto.

La prima fase riguarda l'analisi del contesto paesaggistico che dovrebbe consentire al progettista di determinare il livello di sensibilità o vulnerabilità paesaggistica del luogo.

La lettura del contesto paesaggistico fluviale avviene attraverso l'identificazione degli «elementi costitutivi» dell'ambito in questione, e deve considerare l'insieme del corso d'acqua con i pertinenti versanti e le aree di divagazione.

Di sicuro ausilio possono essere, per questa fase, gli studi del Piano territoriale paesistico regionale e gli elaborati di maggior dettaglio contenuti nei Piani territoriali di coordinamento provinciale, la cui parte paesaggistica fornisce generalmente una ampia quantità di dati, sia di base che aggregati, utili alla lettura/interpretazione del contesto paesaggistico di riferimento.

Le schede degli elementi costitutivi del paesaggio, in particolare quelle relative al settore geomorfologico e naturalistico (v. allegato B), che, segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano alcune categorie di interventi compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati, rappresentano un ulteriore utile contributo.

La seconda fase riguarda la illustrazione/descrizione del progetto con le sue specifiche caratteristiche e con indicazione, oltre agli elementi progettuali propriamente idraulici, degli elementi progettuali di «valore» e rilevanza paesaggistica.

Per la definizione degli elementi costitutivi il progetto vanno privilegiate le soluzioni tecniche proposte dal più volte richiamato «Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica».

Lo scostamento da tali soluzioni (dalle modalità indicate) andrà motivato argomentando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l'assunzione.

La conclusiva fase di valutazione comporta che il progettista individui il livello di interferenza o incidenza paesaggistica del progetto rispetto al contesto analizzato, accertando l'entità delle modificazioni paesaggistiche, e proponendo eventualmente adeguate misure mitigative dell'impatto qualora alcuni elementi di sicurezza idraulica non consentano la revisione/modifica del progetto.

Di seguito si riportano, per le diverse tipologie d'intervento, due tabelle che illustrano specifiche, seppur indicative, indicazioni progettuali che vanno considerate come «raccomandazioni» da contestualizzare nella fase di progetto ai fini di conseguire una complessiva migliore qualità paesaggistica dell'intervento con riguardo alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche proprie del contesto ed al ripristino dei valori paesistici (mitigazione/mascheramento di strutture/infrastrutture, ricucitura episodi di degrado).

INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI

TIPOLOGIE	*INDICAZIONI PROGETTUALI*
Eliminazione di strutture artificiali presenti all'interno dell'alveo (ad esempio tratti d'alveo canalizzati, tombinature e tratti incubati...)	Interventi finalizzati alla rimozione degli elementi descritti ed alla rinaturalizzazione dei tratti interessati, oltre ai materiali assimilabili a rifiuti in genere
Svasi e sghiai di tratti di alveo soggetti periodicamente a fenomeni che comportano rilevanti sedimentazioni del trasporto solido, con particolare riguardo ai settori di conoide	Prelievi in alveo di materiale litoide ai fini della regimazione idraulica, relativamente ai corsi d'acqua che abbiano possibilità di naturale ricostituzione e laddove il deposito non risulti colonizzato con essenze arboree
Ceduazione e taglio selettivo della vegetazione arborea/arbustiva in alveo e sulle sponde	Taglio ceduo della vegetazione arborea ed arbustiva su depositi alluvionali completamente o parzialmente presenti in alveo e sulle sponde, che non compromettano eventuali equilibri ecosistemici accertati (isole,..). Le operazioni di taglio dovranno riguardare ambiti non continui, ma opportunamente scelti in funzione della estensione del corso d'acqua allo scopo di preservare l'identità paesaggistica dei luoghi interessati
Costruzione di opere trasversali in genere (soglie, briglie, pennelli) finalizzate alla regimazione del corso d'acqua	Le categorie di opere previste dovranno integrarsi il più possibile con il contesto interessato, privilegiando l'impiego di tecniche e materiali tradizionali e di tecniche di ingegneria naturalistica. Le opere eseguite in cls dovranno essere rivestite in pietra locale di adeguato spessore o – qualora non sia possibile – le superfici in vista dovranno essere realizzate con l'uso di casseri presagomati, finitura martellinata, bocciardata, ecc.
Costruzione di opere longitudinali (riprofilatura, difese spondali, scogliere e/o muri d'argine)	Privilegiare l'esecuzione con tecniche di ingegneria naturalistica, ove non fosse possibile (motivandone le ragioni) è consentita la realizzazione di difese spondali con scogliere in massi ciclopici di cava locale e di muri d'argine secondo le precedenti indicazioni progettuali

In linea generale per quanto riguarda i programmi di escavazione di materiale inerte dagli alvei, diversi dalla manutenzione ordinaria della quale si è detto sopra e per la quale non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, si dovranno adottare le seguenti cautele:

– nella fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità non solo idraulica, ma anche ecologica dei corsi d'acqua, ed a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia;

– dovranno essere ripristinate le naturali alternanze di raschi e buche tipiche del torrente e, ove preesistente ed eliminata per esigenze di cantiere, dovrà essere ricostituita la vegetazione arborea ed arbustiva;

– dovranno essere evitate le rettifiche d'alveo, mantenendo l'andamento meandriforme là dove esistente e gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei parametri caratteristici del corso d'acqua, quali la pendenza, la sezione, le caratteristiche del fondo alveo e delle sponde e dovranno essere salvaguardate le aree di divagazione delle acque;

– i materiali assimilabili a rifiuti di qualsiasi natura rinvenuti in aree di intervento dovranno essere asportati e trasferiti in idonea discarica controllata.

Per quanto riguarda gli interventi di costruzione di opere trasversali o longitudinali in alveo occorre garantire che gli interventi da realizzarsi interferiscano il meno possibile con la qualità delle acque, le condizioni di vita dell'ittiofauna e garantiscano –

in corrispondenza di sbarramenti – la risalita della fauna acquatica e la continuità ecologica del torrente.

INTERVENTI SULLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA

TIPOLOGIE	*INDICAZIONI PROGETTUALI*
Interventi di manutenzione (diversa da quella ordinaria) degli argini e delle opere accessorie, mediante sfalci della vegetazione arbustiva ed arborea sulle scarpate, ripresa scoscendimenti, ricarica sommità arginali, ripristino del paramento.	Tutte le opere sia principali che accessorie dovranno essere realizzate adottando le stesse tecniche costruttive ed il medesimo tipo di materiali usati per la costruzione del manufatto originario.
Mantenimento dei manufatti esistenti (chiaviche, meccanismi di regolazione, ecc.).	Privilegiare la conservazione dei caratteri tipologici di riconosciuto valore storico-architettonico.
Interventi di manutenzione, ripristino e miglioramento funzionale delle diverse categorie di opere di difesa idraulica (scogliere, gabbionate, muri d'argine, briglie, soglie, fondazioni, ecc.).	Per quanto possibile si dovrà fare riferimento alle indicazioni progettuali ed alle modalità d'intervento contenute nel Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica (motivando esplicitamente le ragioni che ne impediscono l'assunzione). Si dovranno altresì considerare anche le eventuali prescrizioni contenute nella originaria autorizzazione paesaggistica. Valutare nel caso di interventi significativi l'opportunità di eseguire ripristini complessivi finalizzati alla rinaturalizzazione degli ambiti interessati.
Interventi di manutenzione e ripristino funzionale: dei bacini di laminazione delle piene; delle reti di scolo e di drenaggio superficiali; delle opere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.	Per quanto riguarda le vasche di laminazine occorre che il progetto tenga adeguatamente conto non solo degli elementi fisici componenti il paesaggio dell'ambito interessato, indicando gli elementi di vulnerabilità e sensibilità paesaggistica, ma indichi anche le alternative (localizzative e dimensionali) indagate nonché le modalità operative atte a inserire nel paesaggio e rendere congruente la trasformazione proposta.

4.2 – Derivazioni idriche da corsi d'acqua superficiali

Risulta utile, in relazione alla necessità di chiarire i livelli di competenza amministrativa paesaggistica, stante le diverse attribuzioni che la normativa di settore assegna ai diversi Enti locali e territoriali, formulare le precisazioni che seguono.

Le derivazioni si distinguono in:

– derivazioni di acque superficiali quando il prelievo avviene da corso d'acqua pubblico (lago, fiume, torrente, colatore, ecc.);

– derivazioni di acque sotterranee (quando il prelievo avviene a mezzo pozzo o sorgente).

Le derivazioni da corsi d'acqua superficiali (indipendentemente dall'uso finale) si configurano quali opere idrauliche.

4.2.1 – Principi generali

Sulla base del combinato disposto dell'art. 6 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 le utilizzazioni d'acqua pubblica si distinguono in grandi e piccole derivazioni, come indicato nella tabella sottoriportata.

Uso	*Piccola derivazione*	*Grande derivazione*
Produzione di forza motrice (idroelettrico)	Potenza nominale media annua < 3000 kW	Potenza nominale media annua > 3000 kW
Irrigazione	Portata media < 1000 l/s oppure < 500 ha irrigati	Portata media > 1000 l/s oppure > 500 ha irrigati
Industriale	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Consumo umano	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Pescicoltura ed assimilati	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s
Igienico assimilati ed altri usi	Portata media < 100 l/s	Portata media > 100 l/s

Sulla base della vigente normativa nazionale per l'attivazione delle derivazioni (sia grandi che piccole) da un corso d'acqua superficiale, a qualsivoglia uso siano destinate, è necessario ottenere la preventiva concessione di derivazione (concessione per lo sfruttamento dell'acqua pubblica demaniale).

In Regione Lombardia, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», la concessione di derivazione è rilasciata dalla Regione per le grandi derivazioni e dalla Provincia per le piccole derivazioni.

Successivamente all'ottenimento della concessione di derivazione, il proponente l'intervento acquisirà, sulla base di specifica richiesta corredata dal progetto definitivo/esecutivo, la prescritta autorizzazione paesaggistica (che si ricorda è provvedimento distinto e autonomo e presupposto ad ogni altro titolo legittimante l'intervento edilizio in base all'art. 159, comma 2, e all'art. 146, comma 8 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Sulla competenza e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si rileva che in base all'art. 80, comma 2, lett.a) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono ritenersi attribuite alla competenza regionale le funzioni relative alle «grandi derivazioni», in quanto la Regione è l'ente cui è attribuita la competenza ad emanare il provvedimento finale ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'art. 44, comma 1, lett. h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

Il parere paesaggistico è espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi dalla Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

4.2.2 – Derivazioni idroelettriche

Per quanto attiene le derivazioni ad uso idroelettrico, ferma restando la possibilità di ubicare comunque i suddetti impianti anche in zone agricole, senza dover procedere all'assunzione di varianti urbanistiche, alla luce delle prescrizioni dettate dall'art. 12, comma 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nell'espressione del parere in merito alla compatibilità paesistica dell'intervento proposto si dovrà tener conto anche delle norme esistenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali previste dagli strumenti di pianificazione regionali, provinciali e comunali (vedi Corte Costituzionale n. 378/2000).

In base all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, l'autorizzazione unica di cui al comma 3 del suddetto d.lgs., una volta rilasciata, costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Qualora il suddetto intervento debba essere effettuato nel territorio di un parco regionale valgono i divieti contenuti nell'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, ai quali è consentito derogare, mediante apposita autorizzazione dell'ente Gestore del Parco, esclusivamente nei casi previsti dal medesimo articolo di legge.

Le opere in questione, essendo classificate dal 1º comma dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 quali interventi «di pubblica utilità» e non come opere pubbliche, non rientrano nelle deroghe previste dall'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9.

In base all'art. 80, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, le funzioni inerenti opere idrauliche realizzate direttamente dagli enti locali sono esercitate dagli enti locali stessi.

Ogni altra tipologia di «opera idraulica», comprese le «piccole derivazioni idriche» (v.tabella soprariportata) può ricondursi alla competenza comunale in base all'art. 80, 1º comma della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, secondo il quale i Comuni esercitano le funzioni paesaggistiche per ogni tipo di intervento, ad esclusione di quelli di competenza di altri enti secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5.

Si richiama l'opportunità che i progetti di «piccola derivazione idrica», che coinvolgono competenze paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad enti diversi (ad esempio Comune e Provincia), siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione dei diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico dei manufatti, oltre a richiamare gli indirizzi generali contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (Piano di Sistema – vol. 7 par. 2.3 – 2.3.1), si precisa quanto segue.

Elemento determinante nelle valutazioni dei progetti di derivazioni idroelettriche è costituito dalla identificazione degli effetti alterativi che la derivazione d'acqua esercita sui caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale interessato.

La congruenza tra progetto e contesto paesaggistico è l'obiettivo strategico del perseguimento dello sviluppo sostenibile in termini paesaggistici (il rapporto tra derivazioni idroelettriche e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio non può essere risolto esclusivamente garantendo il solo rispetto del deflusso minimo vitale – DMV).

Nell'affrontare il delicato tema del depauperamento e della diminuzione delle portate presenti nel corso d'acqua, in conseguenza della derivazione idroelettrica, occorre tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche dei luoghi e degli ambienti.

È la presenza d'acqua nell'alveo che attribuisce senso al vincolo paesaggistico: per una corretta tutela è assolutamente necessario garantire che, nel corso d'acqua oggetto di derivazione, sia garantita una continua ed adeguata presenza d'acqua in ogni periodo dell'anno, ciò vale a maggior ragione nei casi in cui si operi su corsi d'acqua a regime torrentizio.

Ulteriore elemento che deve essere considerato ed affrontato, laddove il corso d'acqua sia oggetto di rilevanti opere di regimazione che concorrono a «ridisegnarne» l'alveo, riguarda il tema dell'interrelazione che esiste tra la certa diminuzione del flusso idrico ed il complessivo piano della regimazione del torrente.

- **Opere di presa**

La localizzazione di tali opere dovrà tener conto del contesto paesaggistico.

Inoltre si dovrà aver cura, nella progettazione di tali opere, di prevedere che le parti e le superfici a vista siano eseguite con materiali congruenti con l'ambito interessato (materiali consoni quali pietra e/o cotto, ed eventuale finitura ad intonaco.

Eventuali opere metalliche siano preferibilmente verniciate nei colori di cui alle tinte RAL n. 6014, 6022, 7035, 7038, che in base all'esperienza risultano le meno impattanti.

- **Vasche di accumulo**

Generalmente tali manufatti andranno previsti completamente interrati. Qualora aspetti di natura morfologica impedissero questa modalità costruttiva, siano adottate le migliori tecniche di inserimento paesaggistico con adeguati raccordi morfologici ed efficaci cortine vegetali composte da piante autoctone ad accrescimento rapido e arbusti posti a dimora evitando rigidi sesti d'impianto.

- **Condotte**

Solitamente la negativa percezione di queste strutture deriva dalla rigidità e linearità con cui si collocano sul territorio; l'alta visibilità dell'elemento su terreno o versante denudato, ma anche la necessità di formare un adeguato corridoio di pertinenza nel caso di ambiti vegetati, completa la definizione del tema. Un campo del tutto particolare è rappresentato dall'eventuale interferenza puntuale della conduttura con specifici elementi di pregio del paesaggio di riferimento.

L'adeguata verniciatura della conduttura metallica evita l'impatto visivo correlato alla riflessione della luce ma i tracciati che corrono secondo le linee di massima pendenza dei versanti enfatizzato significativamente la presenza della conduttura medesima.

In presenza di accertate interferenze con luoghi, elementi o tracciati che rappresentano un elemento significativo nella storia o nella (si riferiscono alla) tradizione culturale, religiosa, turistica o naturalistica locale (del contesto), andrebbe sempre verificata la possibilità di interrare la condotta (che la condotta possa essere realizzata completamente interrata) anche perché ad una scala paesaggistica di dettaglio, giunti, selle di ritenuta e accessori vari contribuiscono non poco a denunciarne la presenza.

Se adeguatamente sormontata da un congruo franco di coltivo la rivegetazione del sito può in qualche misura contribuire al parziale mascheramento della conduttura anche se immaginare una coerente ripiantumazione, nel caso di tracciato su ambito boscato, appare di più difficile attuazione.

La necessità che spesso si profila di garantire, a margine della conduttura di una zona di servizio per ogni intervento futuro, dilata ancor più il «segno» su territorio e complica le ipotizzabili azioni mitigative.

In termini di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico di queste strutture appare utile considerare, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, la definizione di tracciati che ripercorrano o si affianchino a consistenti segmenti di strade, mulattiere o sentieri preesistenti.

Questa soluzione ha in genere l'ulteriore vantaggio di meglio aderire all'andamento orografico dei luoghi, evitando altresì la direttrice della massima pendenza, consentendo nei casi di ambito vegetato, il naturale mascheramento del tracciato dalle visuali più dirette e sensibili.

Nel caso d'impossibilità dell'interramento della condotta per motivi geologici, si ritiene opportuno che la stessa sia verniciata utilizzando colori che meglio si armonizzano con lo specifico sedime attraversato.

Si suggerisce in generale l'utilizzo di tinte RAL n. 7031 o 7035 con sfondo lapideo e il colore RAL n. 6014 o 6022 in ambito vegetato.

- **Edificio della centrale idroelettrica**

Relativamente alle centrali per le derivazioni idroelettriche, in particolare per quelle relative alle piccole derivazioni, è necessario segnalare la necessità che tali manufatti, allorché collocati fuori terra, siano caratterizzati sotto il profilo architettonico-edilizio dall'uso di forme e materiali consoni al contesto paesaggistico esistente.

In generale è da preferire l'utilizzo di pietra o di laterizio (con eventuale finitura ad intonaco), evitando calcestruzzo a vista.

Per quanto riguarda le centrali elettriche di interesse storico-architettonico (costruite in Lombardia tra gli ultimi anni del XIX secolo e la prima guerra mondiale) è opportuno richiamare quanto indicato nello specifico paragrafo del Piano territoriale Paesistico Regionale (cfr. vol. 7, cap. 2, paragrafo 2.4.1) nonché agli eventuali approfondimenti, sia relativi al censimento che a più dettagliati criteri ed indirizzi, contenuti nei piani provinciali (PTCP).

Queste centrali sono generalmente ubicate in ambiti interessati da tutela paesaggistica per la loro vicinanza a fiumi o torrenti.

Poiché, a differenza di altre strutture che hanno subito rapide trasformazioni architettoniche, le centrali elettriche sono rimaste pressoché inalterate, esse costituiscono testimonianza storico-architettonica legata alla più avanzata cultura ingegneristica del tempo.

Per questo motivo devono essere assoggettate a particolare salvaguardia che dovrà essere esercitata attraverso la conservazione degli elementi architettonici con interventi di solo restauro conservativo; nel caso di ampliamento, i nuovi volumi dovranno in linea generale configurarsi come continuazione planivolumetrica dell'esistente ed essere coerenti ad esso nell'immagine tipologica di facciata.

- **Opere di restituzione**

Al fine di evitare un'eccessiva rigidità di tali opere, nell'esecuzione delle stesse dovrà essere privilegiata la soluzione «a canale» in luogo del tubo.

La realizzazione del manufatto dovrà seguire la morfologia del luogo utilizzando materiali consoni all'immediato intorno e messi in opera in modo artificiale.

4.2.3 – Altre derivazioni

Le funzioni in materia paesaggistica, per gli interventi di derivazione idrica a fini diversi da quelli idroelettrici (v.tabella ripor-

tata al paragrafo 4.2.1), comprese le derivazioni di acque sotterranee a mezzo pozzo e a mezzo sorgente, sono attribuite, sulla base della dimensione della derivazione, alla Regione nel caso di «grande derivazione» ed ai Comuni per le «piccole derivazioni», ad esclusione di quelle per le quali la competenza paesaggistica è attribuita ad altri enti secondo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

4.3 – Lavori di pronto soccorso e di somma urgenza

I lavori di pronto soccorso (art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34) si eseguono per ragioni di tutela della pubblica incolumità in quanto funzionali all'eliminazione di un reale pericolo gravante su pubbliche strutture con il rischio di isolare centri abitati.

La necessità di eseguire tali lavori, secondo le modalità della somma urgenza (stabilite dalla d.g.r. n. 7/7867 del 25 gennaio 2002), stante che un ulteriore indugio comporterebbe l'incremento dello stato di dissesto e di pericolo per le popolazioni insediate, deve essere adeguatamente motivata con specifico atto («verbale» del tecnico abilitato dall'ente locale) in base all'art. 147 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, cd. Merloni).

Occorre ricordare che l'art. 147 del decreto sopra richiamato prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento e il tecnico, che si recano per primi sul luogo, possono disporre l'immediata esecuzione di lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Per urgenza deve intendersi l'esistenza di una situazione di pericolo per un interesse pubblico che, per la sua eccezionalità, non può essere fronteggiata con gli ordinari strumenti a disposizione dell'autorità amministrativa.

Da ciò ne consegue che, in determinate situazioni di pregiudizio alla pubblica incolumità, i provvedimenti eventualmente assunti, in base alla suddetta norma, si configurano come «atti necessitati» (vedi Corte Costituzionale n. 4/77).

Inoltre, in base ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, occorre premettere che, secondo autorevole giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte costituzionale n. 4/77, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 13 giugno 1991, n. 265) il fine della tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico, e, quindi, anche su quello della tutela del paesaggio.

In particolare, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/77, «i motivi di sicurezza, che fanno riferimento alla incolumità fisica ed incolumità delle persone» si configurano come diversi da quelli prettamente di ordine pubblico e, pertanto, la tutela di questi interessi costituisce il nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti (anche espressamente attraverso l'ampia formulazione dell'art. 2 relativo ai «diritti inviolabili dell'uomo»).

Pertanto, nel caso i lavori siano stati realizzati, in base all'art. 147 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per ragioni di pubblica incolumità congruamente motivate, in riferimento alle situazioni di fatto che si intendono fronteggiare e ad un determinato contesto spazio-temporale, non si configura l'ipotesi di reato prevista dall'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto dovrebbero operare le esimenti di cui agli articoli 51 e 54 del Codice Penale (vedi anche Cassazione Penale Sezione III, sentenza n. 1907 del 15 febbraio 1999), riguardanti l'adempimento di un dovere e lo stato di necessità, né è possibile l'irrogazione delle sanzioni amministrative in base all'art. 4, 1º comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Inoltre per i suddetti interventi non sussiste la possibilità di emettere provvedimenti in «sanatoria» in base al divieto espressamente stabilito dall'art. 146, comma 10, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Qualora non sussistano i presupposti indicati nell'art. 147 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovverosia «circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio» i lavori di pronto intervento necessitano della previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Quanto detto sopra trova applicazione anche in merito alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate, ai sensi dell'art. 54, 2º comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a tutela della pubblica incolumità.

Naturalmente, sono fatte salve eventuali disposizioni normative speciali che prevedano termini più ristretti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in relazione a specifiche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità (vedi, ad esempio, la disciplina – ormai non più applicabile – dettata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).

4.4 – Interventi nelle aree del demanio lacuale

Per quanto concerne gli interventi di modifica dello stato dei luoghi in tali aree, per la cui individuazione si rimanda alla d.g.r. n. 7/8311 dell'8 marzo 2002 ed alla d.g.r. n. 7/10487 del 30 settembre 2002 (pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 edizione speciale del 28 ottobre 2002), la competenza paesaggistica è attribuita alla Provincia territorialmente competente.

Nella valutazione dei progetti relativi ad interventi da realizzarsi nelle aree demaniali lacuali quali, ad esempio, l'attrezzatura di lidi, la realizzazione di darsene, pontili o di porti, la Provincia, cui è attribuita la competenza paesaggistica, dovrà tener conto degli indirizzi dettati dal PTPR, dal PTC Provinciale e di Parco nonché delle prescrizioni paesaggistiche contenute negli strumenti di pianificazione comunale e delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di vincolo paesaggistico.

In linea generale, salve le procedure amministrative di concessione demaniale, nella valutazione paesaggistica dei progetti si dovranno valutare le interferenze tra quanto proposto e la salvaguardia del paesaggio lacuale con particolare riferimento alla necessità di considerare tali interferenze sotto il profilo «percettivo» (sia nella vista da lago o dalla sponda opposta che nella vista da terra verso lago).

Gli interventi dovranno evitare, rispetto alla caratterizzazione del quadro paesaggistico esistente, che si producano effetti «intrusivi» (non congruità e coerenza dell'intervento con il contesto) o «ostruttivi» (obliterazione della percezione del profilo della costa o dello specchio lacuale e della sponda opposta).

Va infine ricordato che, indipendentemente dalle procedure di concessione demaniale, l'obbligatorietà della autorizzazione paesaggistica sussiste solo se viene proposta una modifica dello stato dei luoghi o dell'esteriore aspetto dei manufatti esistenti.

4.5 – Opere di sistemazione montana

Per opere di sistemazione montana, la cui funzione amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata attribuita alla Provincia, si intendono quell'insieme di interventi che, appartenenti ad un unitario progetto, comportano la modifica dello stato dei luoghi tramite opere di carattere idraulico, forestale ed agrario.

Si possono ascrivere a questa tipologia di opere gli interventi di **sistemazione idraulica forestale** (art. 13 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27) relative ad attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi in ambito montano.

Appartengono a questa tipologia di opere, per gli aspetti idraulici, gli interventi relativi a svasamento dell'alveo, rettifica del profilo longitudinale, consolidamento dell'asta principale, sistemazione di frane, apprestamenti di difesa dalle valanghe, cunette, briglie, sbarramenti.

Per quanto riguarda gli interventi di tipo forestale si fa riferimento a: inerbimento, cespugliamento e rimboschimento dei terreni franosi o degradati, dei ghiaieti di fondo valle e dei versanti valanghivi.

Relativamente alla sistemazione dei terreni agrari gli interventi riguardano il rassodamento per la stabilità del suolo, la formazione di prati stabili, il miglioramento dei pascoli e della viabilità rurale, gli approvvigionamenti d'acqua.

Alla categoria opere di sistemazione montana appartengono anche gli interventi di **manutenzione territoriale diffusa** (interventi diffusi di carattere idraulico-agrario e idraulico forestale appartenenti ad un unitario progetto) che derivano dal Piano di riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti province approvato con deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 1999, n. VI/1308.

Gli interventi afferenti la cosiddetta seconda fase di attuazione del piano riguardano interventi di manutenzione delle opere i-

drauliche, interventi di manutenzione lungo i versanti e sulla viabilità.

Per quanto attiene gli interventi più prettamente di natura idraulica, compresi all'interno dei progetti relativi alle «manutenzioni territoriali diffuse», occorre fare riferimento ai criteri sopra indicati nonché agli indirizzi ed alle modalità d'intervento indicate nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1º Supplemento Straordinario al n. 19).

Per quanto riguarda gli interventi sui versanti, anch'essi assimilabili a interventi di sistemazione montana e quindi attribuiti alla competenza amministrativa paesaggistica della provincia territorialmente competente, si forniscono, nella tabella seguente, alcune indicazioni progettuali, connesse a specifiche tipologie d'intervento, utili a consentire che sin dalla fase della redazione del progetto si garantisca un adeguato livello di inserimento paesaggistico dell'intervento.

INTERVENTI STRUTTURALI SUI VERSANTI

TIPOLOGIE	*INDICAZIONI PROGETTUALI*
Modesti interventi di disgaggio di massi e rimodellamento versanti, chiodatura e posa reti	Interventi finalizzati alla rimozione del materiale instabile e pulizia della parete interessata
Scoronamenti, riprofilature e stabilizzazione versanti con realizzazione di opere di difesa quali muri, valli e barriere paramassi anche di tipo elastico	Nella realizzazione di nuovi manufatti dovrà essere prestata particolare attenzione alla tutela delle presenze significative sotto il profilo paesaggistico (tracciati viari minori, manufatti rurali, muretti esistenti a secco, ecc.) privilegiando l'uso di tecniche e materiali tradizionali e prevedendo ad esempio per le strutture metalliche (reti, tiranti, ecc.) una verniciatura «mimetica» rispetto al fondale
Cure del soprassuolo boscato finalizzato alla stabilità dei versanti (regolarizzazione acque superficiali, ripristino della copertura con piantumazioni)	Evitare sostanziali modifiche al profilo naturale del terreno (sterri e riporti). Salvaguardare la vegetazione arborea ed arbustiva presente, proponendo anche interventi compensativi

Le opere di cantierizzazione dovranno essere progettate avendo cura di evitare alterazioni irreversibili del contesto nel quale si interviene e, a fine lavori, le piste di cantiere, e le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia.

4.6 – Trasformazione dei boschi

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 si è inteso attribuire alle province una specifica competenza per la trasformazione «paesaggistica» dei boschi.

Per gli aspetti procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco, si rimanda agli specifici criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 e dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (quelli ad oggi vigenti sono stati approvati con d.g.r. n. 8/675 del 21 settembre 2005 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, 1º Supplemento Straordinario, del 4 ottobre 2005).

Si ritengono comunque opportune alcune precisazioni in ordine alle diverse fattispecie di intervento di trasformazione dei luoghi (sola trasformazione del bosco – intervento che comporta anche la trasformazione del bosco).

Per la «sola trasformazione del bosco» è necessario sia acquisita l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. e) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e, successivamente, l'autorizzazione a carattere forestale rilasciata dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, comunità montane, province e regione, ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Mentre se la Provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, non potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi del comma 5, art. 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Per i progetti relativi alla realizzazione di interventi edilizi di varia natura e tipologia (opere idrauliche, nuovi edifici, strade...) che comportino **«anche la trasformazione del bosco»** la valutazione paesaggistica dell'intervento proposto è effettuata dall'ente cui è attribuita la specifica competenza relativa al tipo di intervento proposto (opere idrauliche, nuovi edifici, strade...) acquisita la valutazione paesaggistica relativa alla trasformazione del bosco (rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente).

Se ad esempio viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di «opere idrauliche» che comportino anche trasformazione del bosco (ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett.e) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) occorrerà acquisire l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla provincia e, successivamente, l'ente titolare della specifica competenza paesaggistica (nel caso l'ente locale «attuatore» dell'intervento idraulico proposto) rilascerà l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento.

Tale provvedimento darà atto, richiamandole, delle valutazioni e relative motivazioni espresse dalla provincia competente.

Se, rimanendo all'esempio, il progetto è valutato in sede di Conferenza dei Servizi entrambi gli Enti esprimeranno il parere paesaggistico che dovrà dare atto della valutazione del progetto in tutti i suoi aspetti (opere idrauliche e trasformazione del bosco), illustrando le motivazioni per le quali si ritiene che la realizzazione delle opere idrauliche e la contestuale trasformazione del bosco non costituiscano alterazione negativa del contesto.

Si richiama l'opportunità che i progetti di trasformazione dei luoghi, che coinvolgono competenze paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 ad enti diversi, come nel caso esemplificativamente sopra richiamato, siano valutati in sede di Conferenza dei Servizi in modo da garantire la contestuale valutazione dei diversi aspetti paesaggistici ed una miglior efficienza amministrativa.

Nel caso la competenza paesaggistica per lo specifico intervento (attività di cava, strade di interesse provinciale,...) sia attribuita alla Provincia stessa, ai sensi dell'art. 80, comma 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, può essere emesso un unico provvedimento paesaggistico.

Resta comunque l'obbligo di acquisire, successivamente all'autorizzazione paesaggistica, la prescritta autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco, rilasciata dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, comunità montane, province e regione, ai sensi del richiamato art. 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27.

Si ricorda infine che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quegli interventi inerenti all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, o relativi al taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

4.7 – Linee elettriche e centrali di produzione

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 80 comma 2 lett. a) attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per linee elettriche con tensione fino a quindicimila volt (15 KW).

Per quanto riguarda il corretto inserimento paesaggistico delle linee elettriche si richiamano gli indirizzi generali contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (Piano di Sistema – vol. 7).

Al riguardo, alla luce anche dell'esperienza condotta nel corso

degli ultimi anni, si rende necessaria, quale utile approfondimento dei criteri e degli indirizzi ivi dettati, una definizione puntuale ed aggiornata dei criteri operativi utili a meglio inserire nel paesaggio lombardo tali infrastrutture.

- **Localizzazione tracciati**

Evitare di seguire il profilo dei crinali montani e collinari (meglio attraversarli in senso ortogonale, meglio ancora interrare le linee).

I tracciati non dovranno di norma costeggiare i corsi d'acqua e dovranno preferibilmente evitare la fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde.

In tutti i casi si dovrà verificare la possibilità di interramento.

- **Elettrodotti (sostegni, cromatismi...)**

Verificare la possibilità di limitarne l'altezza (anche per evitare il 3º sommitale bianco e rosso).

Evitare di posizionarli in prossimità di monumenti o nuclei storici anche isolati (cascine, agglomerati rurali di pianura e o di montagna) o dove costituiscano una forte interferenza visiva da punti di vista panoramici o comunque accessibili al pubblico.

Va generalmente evitata la realizzazione in corrispondenza della vegetazione ripariale poiché ne comporterebbe l'eliminazione e quindi la perdita dei caratteri naturalistici.

- **Centrali**

La realizzazione di centrali di produzione elettrica costituisce, per le caratteristiche tecnologiche proprie, un elemento di notevole impatto paesaggistico.

Il rapporto con il contesto, in particolare delle centrali termoelettriche, è l'aspetto più rilevante da affrontare quando si debbano eseguire valutazioni paesaggistiche di questi interventi.

In generale gli elementi di maggior «disturbo» percepibili nel paesaggio siano dati dalle dimensioni e dalle altezze dei volumi dell'impianto e più in particolare, dall'altezza dei camini, dalla sezione e dal numero degli stessi ed infine dalle dimensioni dei volumi destinati a contenere impianti tecnologici quali: caldaie, condensatori, turbine, ecc..

La progettazione dovrà in generale tener conto della necessità, al fine di garantire una migliore integrazione paesaggistica, di «ridimensionare» tali manufatti (in particolare dei camini), di prestare una grande attenzione alle scelte cromatiche, di prevedere la sistemazione dell'area di pertinenza e dei relativi accessi e di indicare, come peraltro previsto dall'art. 146, comma 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le eventuali misure mitigative e compensative.

In particolare, al fine di attenuare l'impatto visivo dei camini, di solito di notevole altezza e pertanto estremamente visibili, sia dalle zone circostanti la centrale che dalle molteplici vie di comunicazione esistenti, si ritiene che le sezioni degli stessi debbano essere ridotte al minimo indispensabile.

Nel caso d'accorpamento di più canne in un'unica torre, dovrà essere evitata la realizzazione di «intercapedini» all'interno di quest'ultima, in quanto tale soluzione comporterebbe un aumento della sezione e quindi l'aumento dell'ingombro volumetrico totale del manufatto, con la conseguenza di un maggiore impatto percettivo, rispetto alla realizzazione di singole canne «affiancate», fatta eccezione per situazioni adeguatamente supportate da motivazioni di carattere tecnico con dimostrazione dell'impossibilità di alternative a tale soluzione.

Relativamente alla colorazione dei camini/torri, dovranno essere valutati attentamente i «cromatismi» al fine di ridurre, attraverso lo studio del colore, l'impatto visivo di tali manufatti verticali.

In particolare si ritiene che debba essere preso in considerazione l'utilizzo di tecniche «fotocromatiche» che tengano conto della situazione cromatico/atmosferica locale nell'arco dell'anno, in modo tale da effettuare la pitturazione dei manufatti, mediante ricostruzione della frequenza media annua di colore presente nel cielo della zona.

Per quanto riguarda gli altri manufatti tecnologici destinati a «caldaie», «condensatori», «turbine», ecc., i quali, di solito superano notevolmente l'altezza delle barriere vegetali proponibili e sono previsti con scale cromatiche molto forti (rosso, blu, verde, ecc.) si è riscontrato che quasi sempre appaiono in contrasto e risultano eccessivamente in evidenza, rispetto i colori plumbei del cielo.

Pertanto, al fine di ridurre l'impatto visivo di detti volumi tecnologici, si ritiene che almeno la parte alta degli stessi (facciate e tetto) debbano essere realizzati possibilmente con pannelli in acciaio inox o alluminio (satinati) in modo tale che, riflettendo le tonalità del cielo (in quel determinato momento), meglio si mimetizzano con lo stesso e quindi nel paesaggio circostante.

Relativamente alle possibili mitigazioni è opportuno che si prevedano intorno agli impianti ampie fasce di rispetto da piantumare con gruppi d'essenze arboree locali, costituiti da elementi anche di alto fusto ad alto e medio accrescimento e con essenze arbustive, al fine di costituire ampie zone boscate che consentano di ridurre l'impatto visivo di tali impianti.

Inoltre, a titolo di risarcimento ambientale e quale misura compensativa, può essere previsto il ripristino e/o la rinaturalizzazione di aree abbandonate e/o degradate presenti nelle vicinanze della centrale, da restituire all'uso delle popolazioni locali per un uso anche eventualmente ricreativo.

4.8 – Impianti di telecomunicazione (telefonia mobile, radiotelevisiva, ...)

La normativa regionale di settore (legge regionale 11 maggio 2001, n. 11) assegna la competenza per il rilascio di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione all'autorità comunale.

In sintonia con il criterio di semplificazione amministrativa è pertanto da ritenersi attribuibile (ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) all'autorità comunale la competenza paesaggistica nel merito.

Al fine di una miglior gestione della competenza paesaggistica si richiamano quali utili criteri cui attenersi quelli dettati nella specifica sezione del Piano territoriale Paesistico Regionale (volume 7, capitolo 3) nonché quanto indicato nella d.g.r. n. 7/7351 dell'11 dicembre 2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 dicembre 2001, n. 52, Serie Ordinaria).

Tale provvedimento, oltre ad individuare i criteri per la individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni, precisa che tali impianti devono armonizzarsi con il contesto urbano, architettonico e paesaggistico-ambientale.

Devono essere sempre privilegiate, indipendentemente dal tipo di impianto, soluzioni formali e cromatiche che minimizzino e riducano l'impatto visivo dei manufatti evitando superfici metalliche riflettenti.

In particolare per gli impianti di ricezione radiotelevisiva vanno privilegiate soluzioni che evitino il proliferare di impianti su uno stesso fabbricato ricercando soluzioni «centralizzate».

4.9 – Sottotetti (trasformazioni e ristrutturazioni)

Il tema della trasformazione dell'edificato esistente, significativamente per quanto riguarda i centri urbani, riveste una particolare importanza sotto il profilo della tutela e valorizzazione paesaggistica.

Al riguardo, anche in relazione alle forti dinamiche di trasformazione di questi ultimi anni ed alla necessità che si garantisca complessivamente la conservazione dei caratteri propri dell'edificato esistente, è necessario che nella valutazione paesaggistica si presti una elevata attenzione a quei progetti di recupero abitativo dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici, al fine di garantire una sostanziale coerenza formale con l'aspetto ed il decoro architettonico degli esistenti edifici.

Per garantire ciò occorre ribadire la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l'intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.

Al riguardo, considerato il valore intrinseco di molti edifici e soprattutto il valore delle cortine edilizie quale componente fondamentale del paesaggio urbano, si indicano alcune cautele da tenere presenti negli interventi sui manufatti esistenti al fine di tutelare i caratteri qualificanti la scena urbana e la continuità delle prospettive: la valutazione paesaggistica non può prescindere dalla attenta considerazione delle motivazioni del vincolo paesaggistico, dalla dettagliata analisi/descrizione del contesto cui appartiene l'immobile (la cortina, l'isolato, ...) e dall'illustrazione delle caratteristiche del progetto con individuate le eventuali interferenze con il contesto paesaggistico.

Gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta conside-

razione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti.

Nella ipotesi in cui il coronamento dell'edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l'integrale conservazione dell'assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli antistanti spazi pubblici.

Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell'edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi.

Allo stesso modo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l'edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.

Le soluzioni adottate dovranno prendere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e le caratteristiche architettoniche e metriche dei singoli edifici, analizzandone l'impianto tipo-morfologico, i rapporti pieni-vuoti, i caratteri decorativi nonché la percepibilità dell'intero organismo architettonico, delle facciate, del piano attico e della copertura dalla strada ed in genere dagli spazi di uso pubblico, con particolare attenzione ai rapporti con l'edificato contiguo o prospiciente.

Gli interventi dovranno proporsi non come «aggiunte» superfetative o «sovrapposizioni» ma quali integrazioni organiche dell'edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Nel caso di edifici maggiormente percepibili dagli spazi pubblici, il progetto dovrà farsi carico di verificare i rapporti anche con gli edifici contigui e prospicienti per evitare dissonanze nell'insieme o alterazioni dell'equilibrio complessivo del contesto urbano.

È del tutto ovvio che l'autorizzazione paesaggistica è necessaria solo per i progetti di recupero abitativo dei sottotetti che comportino la modifica dell'aspetto esteriore degli stessi.

Infine, si richiama la necessità, e ciò vale non solo per gli interventi in ambito paesaggisticamente tutelato, che sia sempre verificata, anche con riguardo agli articoli 1120, 2º comma e 1127, 2º e 3º comma del Codice Civile, la titolarità del richiedente l'intervento proposto (art. 27 del d.P.R.6 giugno 2001, n. 380).

A questo proposito si rappresenta che, secondo autorevole giurisprudenza (C.d.S. Sez. IV n. 4744 del 14 settembre 2005), «al sottotetto di un edificio condominiale, in assenza di titolo idoneo, si applica la presunzione di comunione ai sensi dell'art. 1117, n. 1, codice civile, qualora il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse comune».

4.10 – Cartellonistica

Rientrano in questa categoria quei manufatti che hanno come funzione quella di segnalare o rendere maggiormente visibile una determinata attività, iniziativa, insediamento.

Dal cartello pubblicitario posto lungo lo strada che segnala i caratteri turistici di una determinata località, all'insegna del bar o del ristorante posta sulla facciata di un fabbricato in centro storico, alle insegne luminose.

Occorre innanzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 5 – la competenza in materia è sempre attribuita all'amministrazione comunale.

Ciò posto, è opportuno esaminare le disposizioni contenute nell'art. 153 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che disciplina due diverse fattispecie.

Infatti, secondo il primo comma della norma in esame, qualora i cartelli debbano essere collocati *«nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134»* del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario il rilascio della preventiva autorizzazione paesaggistica.

Qualora, invece, le insegne debbano essere collocate lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei suddetti beni, il comma 2 dispone che l'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 deve essere preceduta da un parere paesaggistico.

Tale parere, che deve essere rilasciato dal responsabile dell'ufficio competente, si configura, per *analogia iuris*, come atto equipollente all'autorizzazione paesaggistica ed è, quindi, assoggettato alle medesime procedure previste per il rilascio della stessa, ivi compresa la pronuncia dell'organo consultivo previsto dall'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Pertanto sia l'autorizzazione paesaggistica sia, nel caso di collocazione di preinsegne lungo le strade, il parere paesaggistico devono essere inviati alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per l'esercizio dell'eventuale potere d'annullamento (art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

In termini generali si dovrà evitare che la posa di cartelli pubblicitari possa costituire un elemento di intrusione visiva in contrasto con i caratteri del contesto paesaggistico o di ostruzione alla percezione di ambiti tutelati.

Al riguardo nella valutazione delle interferenze tra manufatto e contesto si dovrà prestare una particolare cura affinché siano rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa quando la loro dimensione interferisca con la lettura e la percezione dell'ambiente circostante.

Capitolo 5
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI PAESAGGIO

Ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'articolo 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell'articolo 156, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Avvenuto l'adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applicherà la procedura di cui all'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

L'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 82 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

5.1 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

L'art. 159 sopra richiamato ha disciplinato il percorso tecnico amministrativo come segue:

– fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– l'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;

– il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento

motivato, l'autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione;

– decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza (v. paragrafo 5.4.1), che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5.1.1 – Specifica richiesta del proponente

L'amministrazione locale avvia il procedimento di rilascio o di diniego di autorizzazione paesaggistica a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti (i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico).

A tale istanza deve essere allegata la documentazione individuata nell'allegato A dei presenti criteri.

La procedura è dettata, in via transitoria, dall'articolo 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che ricalca, sostanzialmente, quella già prevista dal d.lgs. 24 ottobre 1999, n. 490, e troverà applicazione sino a quando entrerà a regime la nuova procedura dettata dall'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Fasi della procedura (l'avvio, l'istruttoria, la decisione, l'efficacia)**

Il procedimento si avvia a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte del soggetto avente titolo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (ovvero il proprietario, il possessore o il detentore a qualunque titolo del bene vincolato).

La domanda deve essere corredata dalla documentazione minima (relazione paesaggistica ed elaborati progettuali) indicata nell'allegato A ai presenti criteri.

Il responsabile del procedimento deve comunicare al soggetto che ha presentato la domanda l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda mediante il rilascio di un provvedimento espresso, di autorizzazione paesaggistica ovvero di diniego della stessa (per il caso di diniego, si veda anche l'apposito paragrafo più oltre).

Tuttavia, il comma 2 dell'art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 prevede che il predetto termine di 60 giorni possa essere interrotto, per una sola volta, in caso di «richiesta di integrazione documentale o di accertamenti».

In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria della pratica, acquisisce il parere della Commissione per il paesaggio ed assume il provvedimento finale ovvero, laddove non sia competente anche all'adozione del provvedimento finale, trasmette gli atti al soggetto competente, che provvederà all'assunzione dell'atto entro il suddetto termine di 60 giorni.

Nell'allegato C del presente atto sono contenuti i modelli («facsimile») degli atti autorizzativi, cui gli Enti potranno utilmente riferirsi nel predisporre il provvedimento di autorizzazione paesaggistica o di diniego della stessa.

L'autorizzazione paesaggistica, così come il diniego, acquistano efficacia una volta comunicati all'interessato.

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica – non il diniego – con tutti i relativi allegati, va immediatamente inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio competente per territorio (Milano o Brescia), per consentire il controllo ministeriale di legittimità ivi previsto.

Tale controllo va affettuato entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento degli atti, salvo eventuali richieste istruttorie.

Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ha poi previsto che la comunicazione alla Soprintendenza è inviata contestualmente agli interessati e costituisce avviso di inizio procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il provvedimento di autorizzazione paesaggistica esplica comunque pienamente i propri effetti anche durante la pendenza del termine di 60 giorni assegnato ai competenti organismi ministeriali per il controllo di legittimità. Tuttavia, in caso di esercizio del potere di annullamento ministeriale previsto dal succitato art. 159, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione paesaggistica viene meno sin dal momento del rilascio, e gli eventuali interventi già realizzati – previo titolo edilizio, ovviamente – in conformità della stessa risultano quindi abusivi e, come tali, sono soggetti all'irrogazione delle sanzioni di legge.

Pertanto, è opportuno informare l'interessato dei rischi cui si espone realizzando l'intervento oggetto dell'autorizzazione paesaggistica in pendenza del termine per l'annullamento ministeriale.

- **Diniego di autorizzazione paesaggistica**

In caso di diniego di autorizzazione paesaggistica l'amministrazione competente deve preventivamente comunicare, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

L'istante può, entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, presentare per iscritto osservazioni, di cui si dovrà tener conto nel provvedimento finale.

I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti dalla suddetta comunicazione e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell'osservazione dell'istante, o, in mancanza, dallo scadere dei 10 giorni.

Nell'allegato C del presente atto è contenuto il modello («facsimile») della comunicazione, cui gli Enti potranno fare utilmente riferimento.

5.1.2 – Nell'ambito delle «conferenze di servizio» (Legge 241/1990 – L.r. 1/2005)

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, prevista dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il parere paesaggistico viene espresso dall'Autorità competente di cui all'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

La Conferenza dei servizi è una procedura autorizzativa straordinaria, alternativa e sostitutiva, alla procedura autorizzativa ordinaria: è nell'ambito della conferenza stessa che vengono acquisiti nulla osta, autorizzazioni, pareri o assensi comunque denominati.

Per la valutazione degli aspetti paesaggistici è necessario che il progetto, redatto sulla base della documentazione indicata nell'allegato A ai presenti criteri, sia inviato alle Amministrazioni convocate entro i termini di legge (si veda l'art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1).

Nella suddetta conferenza deve essere convocato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001) anche l'organismo ministeriale competente in materia di tutela dei beni ambientali: la Soprintendenza ai Beni Architettonici e paesaggio territorialmente competente.

Nell'ambito delle conferenze di servizi l'organismo ministeriale è legittimato ad effettuare valutazioni di merito, per quanto di competenza sotto il profilo paesistico, e non deve limitarsi al controllo di legittimità.

In caso di dissenso da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si applica la procedura prevista dall'art. 7, comma 18, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1, o, in caso di dissenso espresso da amministrazioni statali, la procedura prevista dall'art. 14-ter, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora le opere previste comportino scavi e sbancamenti, si ricorda che va convocata contestualmente anche la Soprintendenza archeologica della Lombardia.

Nell'ambito delle Conferenze dei Servizi, il controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'art. 159, comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non è previsto poiché l'organismo ministeriale si esprime in sede di Conferenza: non è pertanto necessario che il responsabile del procedimento trasmetta alla Soprintendenza territorialmente competente l'autorizzazione paesaggistica espressa in sede di Conferenza o il verbale della Conferenza per l'esercizio di tale potere di controllo.

È del tutto ovvio che alla conferenza di servizi, relativa a progetti che interessino ambiti sottoposti alla disciplina di tutela paesaggistica, gli organi ministeriali devono essere obbligatoriamente e regolarmente convocati pena l'illegittimità dell'eventuale pronunciamento paesaggistico espresso dalla Conferenza stessa.

L'illegittimità segnalata non viene rimossa con l'invio del verbale della Conferenza agli organismi ministeriali che non siano stati regolarmente convocati alla Conferenza medesima.

Nell'ambito della Conferenza dei servizi, relativa a progetti che interessano ambiti sottoposti alla disciplina di tutela paesaggistica, la Regione deve essere obbligatoriamente convocata solo quando sia attribuita alla stessa una specifica competenza amministrativa in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione regolarmente convocata, che non si sia pronunciata nel termine di conclusione dei lavori della conferenza (art. 7, comma 15, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1).

5.2 – Procedimento sanzionatorio

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1º maggio 2004, ha introdotto all'art. 146, comma 10, lett. c) il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

Tale norma, secondo quanto sostenuto anche dall'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali con nota prot. n. 11758 del 22 giugno 2004, è di immediata applicabilità.

Il citato divieto investe anche la certificazione di assenza di danno ambientale in quanto tale atto si configura, sotto il profilo sostanziale, come atto equipollente all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria; si evidenzia, inoltre, che il divieto di rilasciare autorizzazione paesaggistica in sanatoria si estende anche ai procedimenti non ancora conclusi al 1º maggio 2004.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non potranno essere più rilasciate né autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria, né certificazioni di assenza di danno ambientale, intese come atti conclusivi del procedimento sanzionatorio, ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del summenzionato d.lgs.

Tali sanzioni dovranno essere la rimessione in pristino, in caso di un accertato contrasto insanabile tra l'opera abusiva e l'area protetta (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 1993, n. 290), nonché nel caso di opere per le quali non sia possibile l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308 ovvero la sanzione pecuniaria, in caso di un danno lieve al paesaggio o di assenza di danno (vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3184/2000).

Le sanzioni pecuniarie in materia paesistica, previste dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 33, 3º comma, del d.P.R. 380/2001, possono essere irrogate anche a seguito dell'accertata impossibilità tecnica, adeguatamente motivata, di procedere al ripristino dello stato dei luoghi (vedi Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 agosto 2002, n. 4374). La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere quantificata, mediante perizia di stima, in base al maggiore importo tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Qualora non vi sia né un «danno ambientale» né un «utile conseguito», la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dovrà essere quantificata nella misura stabilita dall'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Naturalmente sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, che disciplinano i casi in cui sia possibile il rilascio della certificazione di compatibilità paesaggistica.

Come è stato espressamente disposto nella suddetta legge, l'accertamento di compatibilità paesaggistica non fa venir meno l'obbligo da parte dell'Autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, è possibile un accertamento di compatibilità paesaggistica condizionato all'esecuzione di opere di ripristino ambientale.

L'accertamento del danno ambientale e la perizia per la quantificazione della sanzione pecuniaria devono essere effettuati dal responsabile dell'ufficio Tecnico competente.

Nei comuni il responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio, ove istituita con tale competenza, ovvero, nella fase transitoria, della Commissione Edilizia, integrata dagli esperti ambientali, o degli esperti ambientali.

Si osserva, inoltre, che il divieto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non si estende automaticamente al permesso di costruire in sanatoria, previsto dall'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Infatti, tale provvedimento ben potrà essere rilasciato a seguito dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308; tuttavia, il permesso di costruire in sanatoria non potrà essere rilasciato qualora l'amministrazione competente opti per la sanzione di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto, in tal caso, l'opera sarebbe comunque soggetta alla rimessione in pristino anche laddove risultasse conforme alla normativa urbanistica.

Sono, naturalmente fatti salvi i casi di accertamenti di compatibilità paesaggistica condizionati ad opere di rimessione in pristino (es. mitigazioni ambientali), in tal caso il permesso in sanatoria può essere rilasciata dopo che siano state eseguite le suddette opere.

Per quanto riguarda, poi, gli aspetti penali, si fa presente che l'autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico, qualora accerti l'esistenza di opere realizzate in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, deve, tramite i propri responsabili, effettuare, senza ritardo denuncia all'autorità competente, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, per la verifica dell'eventuale violazione dell'art. 734 del Codice Penale e dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Una volta accertata la compatibilità paesaggistica degli interventi secondo le procedure previste dalla legge 308/2004, tale accertamento deve essere inviato all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'eventuale estinzione del reato penale.

All'autorità giudiziaria competente deve essere anche inviata l'attestazione dell'avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, si sottolinea che il divieto posto dall'art. 146, comma 10, lett. c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 non riguarda le domande di condono edilizio.

Infatti, la procedura del condono edilizio per le opere realizzate su aree vincolate paesaggisticamente è disciplinata dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, espressamente richiamati dall'art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e dall'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 31.

- **Fasi della procedura (l'avvio, l'istruttoria, la decisione, l'efficacia)**

Secondo l'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica si applicano a tutte le ipotesi di «violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte terza» del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nell'ipotesi di interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa.

Naturalmente, sono fatte salve le fattispecie per le quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ovvero quelle elencate all'art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il procedimento sanzionatorio spesso prende avvio da una segnalazione di presunto abuso ambientale, presentata o dalle autorità cui spetta la vigilanza sul territorio, quali ad esempio la Polizia Locale, il Corpo Forestale dello Stato, ecc., ovvero da singoli privati o, ancora, da associazioni; può però essere avviato anche d'ufficio, a seguito di sopralluoghi oppure a seguito dell'avvenuta presentazione di domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 380/2001, ovvero di istanza di ac-

certamento di compatibilità paesaggistica secondo l'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Anche per il procedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto responsabile dell'abuso l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso il procedimento sia stato avviato a seguito di segnalazione deve esserne data notizia pure all'esponente.

Il responsabile del procedimento deve accertare la presenza dei presupposti necessari all'irrogazione della sanzione, e cioè l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, ovvero la difformità dalla stessa.

Dovrà anche essere valutata l'eventuale presenza di un danno paesaggistico.

Tale valutazione appare molto delicata, in quanto dovrà essere condotta alla luce sia dello specifico tipo di vincolo paesaggistico gravante sull'ambito interessato dall'intervento, sia delle peculiari caratteristiche dell'intervento, evidenziando puntualmente le correlazioni esistenti tra i due aspetti.

Si ricorda peraltro che, secondo l'art. 83 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e come già in precedenza illustrato, le sanzioni amministrative di natura paesaggistica dovranno essere irrogate anche nel caso di interventi che non abbiano prodotto specifico danno, per cui ormai il danno paesaggistico non costituisce più un necessario presupposto per l'irrogazione delle sanzioni, ma rappresenta semplicemente un aspetto relativo alla tipologia di sanzione da applicare, sulla cui scelta si rimanda a quanto illustrato in premessa.

Nell'allegato C del presente atto sono contenuti alcuni modelli di provvedimento amministrativo («fac-simile») cui gli Enti potranno attenersi nel predisporre il provvedimento sanzionatorio.

È importante sottolineare che nel provvedimento sanzionatorio deve essere assegnato al trasgressore un termine per adempiere e, in assenza di un preciso riferimento a livello normativo, è opportuno che tale termine non sia inferiore a novanta giorni, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al trasgressore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed il termine assegnato per adempiere decorre dall'effettivo ricevimento del provvedimento. Nel caso il procedimento fosse stato avviato a seguito di segnalazione deve anche essere data notizia all'esponente dell'avvenuta emanazione della sanzione.

Secondo l'art. 167, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, se il trasgressore non ottempera nel termine fissato all'ordinanza di rimessione in pristino, l'autorità procedente «provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota spese».

Laddove l'autorità procedente non provveda d'ufficio, provvede il direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente, su richiesta della medesima autorità procedente ovvero, «decorsi centoottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione».

Laddove, invece, il trasgressore non ottemperi ad una sanzione pecuniaria, l'ente procedente procederà alla riscossione coattiva della somma secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

5.3 – Condono

Le funzioni amministrative previste dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi attribuite agli enti titolari di funzioni in materia paesaggistica ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

In proposito si ricorda che il parere previsto dal citato art. 32 ha efficacia vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di condono edilizio ed è diretto ad accertare che l'opera abusiva non abbia pregiudicato i valori paesaggistici tutelati.

Il parere è espresso dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio competente (in particolare, per quanto riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, può essere espresso dal Sindaco o dall'Assessore delegato), che ha facoltà di sentire la Commissione per il paesaggio di cui all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ove istituita con tale competenza (ovvero, per i Comuni e limitatamente alla fase transitoria, dalla Commissione Edilizia integrata dagli esperti ambientali o degli esperti ambientali).

Il parere previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere portato a conoscenza della Soprintendenza competente per l'eventuale esercizio dei poteri di annullamento.

Valgono, altresì, le disposizioni contenute nella legge regionale 3 novembre 2004, n. 31 «Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi».

Secondo la sentenza n. 3184 del 2 giugno 2000 emessa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato, il rilascio del condono edilizio non fa venir meno l'obbligo dell'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Fatti salvi i casi in cui sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, tale sanzione deve essere quantificata da parte del responsabile dell'ufficio competente, secondo i criteri e le modalità indicate nel Decreto interministeriale del 26 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1997, emanato ai soli fini del condono edilizio.

5.4 – Casi di intervento sostitutivo

L'art. 155, comma 2 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 stabilisce che la Regione dispone di poteri sostitutivi per il caso di inottemperanza o di persistente inerzia delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio.

Tale norma, tuttavia, si configura come una norma di principio, in quanto non definisce i presupposti procedurali per l'esercizio dei suddetti poteri.

Pertanto, considerato che secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004, «le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge, che deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali», la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, all'art. 86, ha dunque dato concreta attuazione all'art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, definendo i presupposti sostanziali e procedurali che debbono sussistere per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali.

In particolare, secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 due sono le fattispecie per le quali è prevista un'azione sostitutiva, in caso di inerzia o di ritardi, rispetto alla titolarità delle competenze paesaggistiche.

5.4.1 – In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata o negata dagli enti competenti nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, decorso inutilmente il quale gli interessati, entro i successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 86, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono presentare istanza di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio territorialmente competente, dandone comunicazione all'amministrazione competente, ai sensi del comma 4 dell'articolo 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

5.4.2 – In caso di inerzia nell'assunzione dei provvedimenti sanzionatori

Secondo l'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione, ovvero le Province a far tempo dall'efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa.

Al fine di attivare tale procedimento, chiunque abbia interesse, verificata l'inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare all'ente cui è attribuita la competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, dell'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è data facoltà all'interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l'esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati.

Dell'avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell'autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimen-

to della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Trascorso il termine di cui al comma 4, dell'art 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni.

Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l'assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente (in base alla d.g.r. n. 7/19905 del 16 dicembre 2004 il compenso spettante è compreso tra 600,00 e 1.800,00 euro).

Nel caso di accertata inerzia delle province nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla Regione, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

5.5 – Le commissioni per il paesaggio (art. 81 l.r. 12/2005)

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, ogni ente locale a cui sono attribuite le funzioni amministrative di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, deve istituire e disciplinare una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

Gli enti locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, possono istituire e disciplinare la suddetta commissione in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP.

La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'ente presso il quale è istituita.

La Regione può stipulare accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero stesso alle commissioni per il paesaggio.

Per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza, ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta.

Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati esperti le predette funzioni valutative.

Occorre segnalare come preferibile l'opportunità che le Commissioni per il paesaggio (a livello comunale) siano istituite in forma consorziata tra i comuni utilizzando quale possibile criterio per individuare le aggregazioni gli ambiti, i sistemi o le unità di paesaggio individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Ciò tiene conto non solo di una maggior efficienza amministrativa (si ridurrebbe il numero delle Commissioni per il paesaggio comunali) ma, soprattutto, della considerazione che il «paesaggio» non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.

La legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli Enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali. Pertanto, sarà ogni singolo ente a stabilire numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento ecc. È fatto comunque salvo, come sopra già ricordato, il principio della sussistenza, in capo ai componenti, della «particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale» richiesta al primo comma dell'art. 81.

A tale fine la Regione favorisce l'organizzazione sul territorio, da parte di enti e soggetti sia pubblici che privati, di appositi corsi di formazione ed aggiornamento in materia.

Si porta l'attenzione sul fatto che, se anche la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, in conformità al dettato del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ha espressamente limitato la competenza delle Commissioni per il paesaggio alle sole ipotesi di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, nulla vieta – anzi, potrebbe apparire opportuno – che i singoli Enti, con propri atti, estendano tale competenza anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nonché all'emanazione di pareri (esempio: pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del titolo IV del Piano territoriale paesistico regionale, in ambito non assoggettato a specifica tutela).

Si precisa poi che l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio può avvenire anche con semplice deliberazione dell'Organo competente secondo lo Statuto degli Enti titolari di funzioni; in particolare, per quanto riguarda i Comuni, si osserva che la disciplina relativa alla composizione ed alle attribuzioni delle Commissioni per il Paesaggio non deve necessariamente essere dettata in sede di Regolamento edilizio, in quanto tale materia non figura tra i contenuti necessari dello stesso ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Si ricorda, poi, che, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito, per cui, se del caso, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti, oltre che in base ai presenti criteri regionali, in relazione alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dichiarati mediante provvedimento specifico, si deve fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso.

Nel caso di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si deve fare riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province.

Considerata la valenza paesaggistica sia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale che dei Piani Territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve quindi fare riferimento, oltre a quanto indicato nei presenti criteri, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

– nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

– nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (d.c.r. 6 marzo 2001, n. VII/197 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 agosto 2001, edizione speciale del n. 32);

– nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Province;

– nei Piani di Governo del Territorio;

– nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1º Supplemento Straordinario al n. 19).

5.6 – Diritto di accesso

Tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Va precisato che secondo l'art. 3, 1ºcomma, del suddetto decreto, l'accesso in materia ambientale deve essere garantito a chiunque ne faccia richiesta senza che debba dimostrare un proprio specifico interesse.

5.7 – Responsabilità dell'ente locale e rapporto annuale sullo stato del paesaggio

Con la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e comunitario e nell'ambito in particolare dei criteri di sussidiarietà, differenziazione, sostenibilità e partecipazione, ha completato il sistema di attribuzione delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

La Regione ha attribuito competenze e responsabilità ai diversi Enti locali territoriali in relazione al principio previsto nella Costituzione relativo alla tutela del paesaggio.

La comunità locale diventa responsabile del governo del proprio territorio mediante la salvaguardia dell'identità, dei caratteri e dei valori che in esso sono riconosciuti.

Al fine di assicurare un sistematico monitoraggio dello stato del paesaggio e di informare la comunità sugli effetti delle proprie scelte gli enti cui sono attribuite le funzioni amministrative in materia di paesaggio predispongono una Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio.

Tale rapporto deve essere redatto sulla base di una relazione che descriva i caratteri paesistici del territorio, illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati con riguardo al conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale, e che, sulla base delle schede di cui all'allegato D, indichi elencandoli:

– i provvedimenti paesaggistici rilasciati suddivisi per tipologia d'intervento;

– i pareri delle Commissioni per il paesaggio che hanno concorso alla formazione del provvedimento.

5.8 – Attività di supporto e vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

Al fine di garantire un adeguato e corretto esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 la Regione, tramite le competenti strutture regionali, attiva le iniziative più opportune per garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione territoriale.

5.8.1 – Struttura operativa regionale

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 85 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, assicura agli Enti Locali che intendono avvalersene una idonea assistenza per l'esercizio delle competenze amministrative che la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 attribuisce loro.

Tale azione di supporto, svolta dalla Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, si articola in:

– inquadramento generale dei problemi mediante il sistema di pianificazione paesaggistica sviluppato ai diversi livelli (regionale, provinciale, dei parchi, comunale);

– l'adeguamento del PTPR alle disposizioni del Codice Urbani tramite le opportune iniziative di confronto e raccordo con gli Enti locali stessi (in particolare le Province) e con gli organi del Ministero dei Beni Culturali;

– formazione ed aggiornamento professionale, rivolta sia alla pubblica amministrazione che agli iscritti agli Ordini professionali, per l'orientamento e l'accompagnamento nella gestione delle competenze amministrative in materia di tutela del paesaggio;

– repertorio di informazioni organicamente sistematizzate per la conoscenza, rappresentazione e tutela del paesaggio; rappresentato da uno specifico Sistema Informativo per i Beni Ambientali (S.I.B.A.) già avviato e connesso col Sistema Informativo Territoriale.

5.8.2 – Contributi agli Enti locali per la gestione delle competenze attribuite

Fra gli adempimenti della Giunta regionale rientra anche la possibilità, ai sensi dell'art. 79 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, di erogare contributi agli enti locali titolari delle competenze paesaggistiche per la costituzione delle strutture tecniche idonee all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

La Giunta regionale con specifico provvedimento stabilirà i requisiti e le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la valutazione delle richieste presentate dagli Enti locali.

5.8.3. – Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.)

Il Sistema Informativo Beni Ambientali (S.I.B.A.), a cui si può accedere dal sito della regione Lombardia (*www.regione.lombardia.it*) sezione servizi, individua i vincoli di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Parte III, Capo II), e gli ambiti assoggettati alla tutela prevista dagli articoli 17 e 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).

Il S.I.B.A. comprende le seguenti componenti informative:

– le bellezze individue (art. 136, 1º comma, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004);

– le bellezze d'insieme (art. 136, 1º comma, lettere c) e d) del d.lgs. 42/2004);

– i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia (art. 142, 1º comma, lettera b, del d.lgs. 42/2004);

– i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142, 1º comma, lettera c, del d.lgs. 42/2004);

– i territori alpini e appenninici, per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica (art. 142, 1º comma, lettera d, del d.lgs. 42/2004);

– i ghiacciai e i circhi glaciali (art. 142, 1º comma, lettera e, del d.lgs. 42/2004);

– i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, 1º comma, lettera f, del d.lgs. 42/2004);

– le zone umide individuate con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e successivo d.P.R.11 febbraio 1987, n. 184 (art. 142, 1º comma, lettera i, del d.lgs. 42/2004);

– gli ambiti di elevata naturalità comprendenti quei vasti territori nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (tali ambiti individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale – volume secondo – sono assoggettati alla disciplina dell'art. 17 delle relative Norme di Attuazione);

– gli ambiti di specifico valore storico-ambientale e di contiguità ai parchi regionali (tali ambiti individuati dal Piano Territoriale Paesistico Regionale – volume secondo – sono assoggettati alla disciplina dell'art. 18 delle relative Norme di Attuazione).

Per tutte queste componenti informative il progetto S.I.B.A. prevede la cartografazione informatizzata (laddove disponibili fonti informative adeguate) e la raccolta di alcune informazioni di tipo alfanumerico o di tipo iconico-testuale (es.stralci catastali o decreti di vincolo) da collegare ad ogni ambito vincolato.

Attraverso il S.I.B.A. è quindi possibile:

– raccogliere in modo organico e rendere consultabili informazioni di natura paesistica di rilevante interesse ambientale, mediante una catalogazione georeferenziata dei beni paesistici assoggettati alla tutela di legge sul territorio lombardo;

– trasferire i contenuti conoscitivi presenti in archivi distinti, spesso di non facile consultazione, in un unico sistema informativo che permetta letture integrate dei differenti contenuti.

– precisare le problematiche normative relative alla definizione degli ambiti territoriali vincolati (in modo particolare quelli con riferimento al d.lgs. 42/2004).

Va osservato che non è attualmente disponibile nel S.I.B.A. la ricognizione delle aree di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004 (quelle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate come zone A e B nei comuni dotati di P.R.G. o come centri edificati ex art. 18 della legge 865/1971 nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico, nonché le aree ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione).

L'integrazione del S.I.B.A. all'interno del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) della Regione Lombardia è un requisito del progetto e si basa su due scelte di fondo:

– L'individuazione, come *cartografia di riferimento*, della ***Carta Tecnica Regionale al tratto in scala 1:10.000*** (C.T.R., in forma cartacea o raster), sulla quale riportare tutte le informazioni territoriali e inquadrare i dati a scala maggiore e dalla quale desumere i dati a scala minore;

– L'individuazione della base *cartografica di riferimento*, denominata ***Base dati geografica alla scala 1:10.000***, composta da un sottoinsieme di informazioni desunte dalla C.T.R. al tratto, quali i confini amministrativi, i laghi ecc.; tali informazioni costituiscono la base sulla quale rendere «congruenti» tutte le componenti geografiche degli strati informativi del S.I.B.A.

Il sistema delle conoscenze compreso nel S.I.B.A. è condiviso con le Province, che contribuiscono a validarne i contenuti in sede di redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento, e con il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha avviato un'attività di cooperazione e scambio con le regioni per la costruzione di una conoscenza condivisa dei beni paesaggistici a livello nazionale.

5.8.4 – Attività di vigilanza della Regione sui beni paesaggistici

La Regione, ai sensi dell'art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, esplica una duplice funzione:

1) la funzione di vigilanza sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel d.lgs. stesso da parte delle amministrazioni individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;

2) l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di persistente inerzia di tali amministrazioni nell'esercizio delle suddette competenze.

Per quanto riguarda i poteri sostitutivi, disciplinati dall'art. 86 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, si rinvia al precedente paragrafo 5.4 mentre, relativamente all'esercizio della funzione di vigilanza di cui al punto 1) si precisa che tale funzione si esplicherà tramite azioni ed iniziative tese a:

– monitorare gli effetti paesaggistici dovuti ai grandi interventi di trasformazione del territorio;

– monitorare, esaminare e valutare l'azione degli enti locali relativamente alle funzioni ad essi attribuite, acquisendo il rapporto annuale sullo stato del Paesaggio predisposto dagli enti locali secondo quanto disposto dall'Allegato D;

– valutare i dati relativi al sistema autorizzativo, riservandosi di intraprendere le opportune azioni ove si sia registrata una maggiore incidenza di provvedimenti ministeriali di annullamento ai sensi del 3º comma dell'art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

– realizzare un sistema di tipo web, condiviso con gli enti locali, per l'acquisizione dei dati sul sistema autorizzativo al fine di esplicare la funzione regionale di vigilanza prevista dal «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

Tali attività si coordineranno con le ulteriori iniziative che la Giunta regionale avvierà in attuazione dell'art. 132, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Capitolo 6
VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI: IL PERCORSO METODOLOGICO

La legge affida alle Commissioni per il paesaggio, da istituire presso gli Enti cui è attribuita la competenza amministrativa in materia di paesaggio, la responsabilità di valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Accertato preliminarmente che l'area oggetto dell'intervento sia soggetta a vincolo paesaggistico e richiamate e valutate le motivazioni del vincolo esistente, si ritiene, in linea generale, che la valutazione di compatibilità paesaggistica possa avvenire dopo aver:

– effettuato la lettura e la interpretazione del contesto paesistico,

– individuato gli elementi di vulnerabilità e di rischio,

– valutato le trasformazioni conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto e quindi la compatibilità paesaggistica del progetto.

È auspicabile che le motivazioni espresse dalle Commissioni per il Paesaggio ripercorrano sinteticamente i tre passaggi che hanno condotto alla definizione del parere finale.

Al fine di fornire un supporto alle operazioni richiamate, vengono indicati alcuni indirizzi utili per impostare un'analisi sistematica del paesaggio. Analisi che si ritiene parte essenziale di una attività di tutela e di corretta valutazione di compatibilità degli interventi.

La tessitura relazionale che «tiene insieme» in un unico organismo significativo gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni singola componente della sua capacità significativa e che, reciprocamente, alla singola componente sia dato di evocare l'organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là dove sia residuo di un paesaggio alterato.

Questa parte dei presenti criteri, che riprende quanto pubblicato con la d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30194 in attuazione della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, riserva un rilevante spazio alla descrizione di singoli elementi connotativi affinché si abbia cura della loro conservazione, a tutela della ricchezza significativa del paesaggio nel suo complesso, proponendo una metodologia di analisi, che risulterà certamente incompleta e potrà anche non trovare un unanime consenso sul piano metodologico, ma che intende riconfermare un criterio oggi ampiamente riconosciuto nell'ambiente scientifico-culturale, come in quello politico-amministrativo. Si fa riferimento alla imprescindibilità del preventivo percorso conoscitivo del contesto ambientale in ogni processo di trasformazione territoriale, sia nel momento di ideazione del progetto, che in quello della sua valutazione ed approvazione, a fondamentale garanzia di salvaguardia e conservazione dei valori paesistici.

Tale criterio, per quanto largamente condiviso, è risultato spesso scarsamente praticato anche successivamente alla legge regionale 9 giugno 1997, n. 18.

Per questo motivo lo si ripropone oggi con forza ritenendolo utile percorso metodologico per consentire una corretta valutazione delle trasformazioni paesaggistiche.

6.1 – Analisi del contesto paesaggistico: censimento e classificazione degli elementi costitutivi del paesaggio

Onde costruire una base informativa utile per la conoscenza dei caratteri degli ambiti vincolati, coglierne gli elementi di identità, descriverne i contenuti paesistici, gli enti locali possono procedere ad un censimento cartografico dei principali elementi paesaggistici che ricadono negli ambiti di vincolo.

L'individuazione degli «elementi costitutivi» del paesaggio è una operazione da condurre con attenzione per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi. Si tratta di riconoscere quali elementi situati all'interno degli ambiti di vincolo concorrano alla costruzione dell'identità del paesaggio in cui si colloca il progetto.

A tal fine si ritiene utile il rimando alle schede (allegato B) relativi ai singoli elementi costitutivi del paesaggio che consentono l'identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed indicano, esemplificativamente, alcune categorie di trasformazione compatibili con la conservazione degli elementi connotativi considerati.

Le condizioni generali di rischio alle quali sono soggetti gli elementi paesaggistici elencati, valutate sulla base di osservazioni generalizzate (nell'arco temporale degli ultimi due-tre decenni) estese alla tipologia ricorrente delle trasformazioni che avvengono nell'intera area regionale lombarda, sono state rilevate in base ai seguenti parametri:

– evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti da interventi antropici;

– trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del rapporto d'uso, compreso l'abbandono;

– cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il «giudizio di valore» relativo all'elemento costitutivo.

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati nelle schede in relazione al contesto.

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo).

Un possibile effetto «obliterativo» può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di copertura in coppi di un edificio

appartenente ad un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell'insieme delle coperture da luogo pubblico (es.da un percorso collocato in posizione più alta).

Mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della proposta realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica d'insieme.

Compito dell'ente cui è attribuita la competenza paesaggistica, e delle Commissioni per il Paesaggio di cui s'è detto al paragrafo 5.5 dei presenti criteri, è quello di saper calare, nelle condizioni locali, le indicazioni fornite in termini generali dalle schede soprarichiamate, che costituiscono una prima struttura «aperta» che, tramite le esperienze locali e un reciproco scambio di informazioni tra Regione ed enti locali, potrà crescere, articolarsi e perfezionarsi nel tempo.

Ai soli fini di dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono stati organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche:

– il sistema geomorfologico e naturalistico;

– il sistema antropico.

È ovvio che questa schematica catalogazione dei segni paesaggistici non restituisce la realtà del «paesaggio», che si caratterizza, come è stato più volte ribadito nel testo, proprio per l'organica fusione degli elementi costitutivi in una complessa struttura territoriale «significativa».

6.1.1 – Il sistema geomorfologico e naturalistico

Nel settore geomorfologico e naturalistico sono stati presi in considerazione gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica territoriale fondamentale, suddividendoli, per facilità di classificazione e di consultazione, in due sotto-sistemi: quello idrogeomorfologico e quello vegetazionale.

È noto che spesso i due aspetti risultano inscindibilmente intrecciati: d'altra parte la loro distinzione risulta spesso utile per la migliore comprensione delle trasformazioni territoriali. Questo anche in considerazione del fatto che in gran parte del territorio lombardo vale la raccomandazione che l'azione di tutela sia contestualmente rivolta:

– a garantire la conservazione o il miglioramento del complesso di beni in questione;

– a mantenere i rapporti di equilibrio storicamente consolidatisi tra il sistema antropico e il sistema geomorfologico e naturalistico.

Si pensi, a solo titolo di esempio, alla idrografia superficiale che vede in Lombardia la storica costruzione di un sapiente sistema di canali e reti irrigue correlato e integrato con la struttura idrografica naturale.

Le Amministrazioni devono poi tenere presente che in quest'ambito tematico sono operanti vincoli e norme di natura geologica, forestale ed ecologica e che i relativi compiti di gestione, salvaguardia e tutela spettano ad Enti specifici con i quali le Amministrazioni dovranno confrontarsi in sede di valutazione della vulnerabilità del contesto e della compatibilità delle trasformazioni indotte dai progetti.

Negli ambiti dei parchi e delle riserve regionali, oltre alle specifiche indicazioni sopra espresse e alla presenza di beni costitutivi del paesaggio in forma singola o associata, si dovrà fare riferimento alle norme di salvaguardia contenute nei rispettivi provvedimenti istitutivi e attuativi.

Per un più opportuno giudizio e adeguato orientamento nella fase progettuale si deve far riferimento al «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1º Supplemento Straordinario al n. 19).

6.1.2 – Il sistema antropico

La definizione di sistema antropico, assunta dai presenti criteri, considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall'uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema insediativo e delle sue singole componenti.

Il «sistema antropico», nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi valuta il progetto dovranno attentamente considerare.

Al fine di una più agevole consultazione, le schede degli elementi costitutivi del sistema antropico sono state organizzate secondo dei sottosistemi di seguito descritti.

- **Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale**

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e inteferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologico e naturalistico).

Le schede che vengono proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte alle strutture a rete (viabilità storica, navigli e canali) e dall'altra agli elementi puntuali diffusi che le caratterizzano.

Gli Enti locali potranno poi articolare tali categorie in base alle specifiche situazioni.

La fase analitica deve partire dalla considerazione delle caratteristiche qualitative e morfologiche del sistema di relazioni territoriali che caratterizza l'ambito, per arrivare a individuare, a livello locale, l'orditura dei campi, la suddivisione dei lotti e le interrelazioni di questi segni con gli elementi geomorfologici, al fine di evidenziare la «tessitura» territoriale del contesto specifico dell'intervento. L'individuazione dei singoli elementi puntuali e lineari potrà così configurarsi come un processo ricognitivo significativo e non come semplice catalogazione di oggetti.

- **Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi**

La «tessitura territoriale» definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche tramite i differenti usi agricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti imprevedibili e conseguenti a logiche interne al settore) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione e connotazione del territorio che tali usi implicano: rapporti con la rete idrografica superficiale, suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature lineari, vegetazione diffusa.

Vanno, poi, considerate le «trame verdi» che attraversano il paesaggio agrario e che hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi connesse al sistema insediativo: le alberature di invito alle dimore rurali (cascine e ville), i viali alberati di ingresso ai nuclei o centri abitati, le sistemazioni verdi connesse a santuari e cimiteri, i parchi e i giardini delle ville isolate o connessi agli insediamenti urbani, le emergenze vegetazionali e floristiche, ecc.

Le evoluzioni recenti del territorio tendono spesso a trascurare questo aspetto.

L'azione di tutela deve promuovere in tal senso la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete e lineari del paesaggio agrario, dei prati e dei pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberture lungo i tracciati viari e di quelle delle strade e delle piazze urbane.

- **Sistemi insediativi**

Il riconoscimento della particolare valenza storica di un insediamento o di un complesso di edifici è compiuto con l'aiuto delle schede proposte nella parte riguardante il «sistema insediativi».

Il controllo del rapporto tra forma insediativa e paesaggio risulta essere una componente delle operazioni che le Amministrazioni comunali devono esercitare con particolare attenzione e sensibilità.

Le schede che vengono proposte prendono in considerazione alcune tipologie di insediamenti ricorrenti nel territorio lombardo e per le singole definizioni e l'individuazione delle categorie compatibili di trasformazione si rimanda alle schede stesse.

Si ribadisce che, nel caso l'amministrazione si trovasse ad affrontare situazioni difficilmente riferibili alle tipologie indicate, l'integrazione di tale elenco da parte degli Enti locali è operazione prevista ed auspicabile. Ovviamente l'attenzione delle Amministrazioni e degli esperti devono rivolgersi ad evitare che soprattutto le eventuali nuove edificazioni, previste ai margini di tali sistemi o al loro interno, non ne alterino il carattere intrinseco e soprattutto il rapporto con il sistema paesaggistico generale, soprattutto conservando la caratterizzazione della loro forma originaria rispetto alla collocazione orografica.

• **Tipologie edilizie**

Il tipo edilizio è una configurazione plani-volumetrica dei manufatti edilizi con caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente antropico.

Fattori determinanti delle configurazioni tipologiche sono la struttura socio-economica del soggetto di utenza (in particolare del nucleo familiare per quanto riguarda il più vasto campo dell'edilizia abitativa), le acquisizioni tecnologiche nonché i valori semantico-simbolici connessi.

L'individuazione delle tipologie edilizie non può avvenire in astratto, ma, seppur con riferimenti di carattere generale (ad esempio alla scala nazionale, europea, ecc.), deve emergere da un'analisi critica del contesto ambientale locale a partire da valutazioni «storico-critiche» (ricostruzione del processo di genesi e trasformazione contesto ambientale di appartenenza) e «metrico-formali» (dimensioni, distribuzione spazi e volumi ed elementi costruttivi).

Ogni riferimento a sistemi tipologici generalizzati ha necessità di essere comunque verificato in sede locale, dalla scala provinciale e sovracomunale a quella dei singoli nuclei insediativi (urbani o sparsi), perché si possa esercitare una corretta e, soprattutto, concretamente propositiva tutela paesaggistica.

La conoscenza dei tipi edilizi è fondamentale nella gestione paesaggistica del territorio.

Centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presentano valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati ai valori percettivi delle facciate, ma – in strettissima connessione – propongono l'impronta di una struttura più profonda.

Anche in questo caso le schede fornite presentano opportune indicazioni relative ad alcune tipologie ricorrenti quali ad esempio i tipi a schiera, a corte, in linea, a torre, gli edifici monofamiliari isolati o gli edifici di archeologia industriale.

Gli interventi sull'esistente relativi alle opere esterne potranno prevedere, in tutti i casi, l'eliminazione delle superfetazioni aggiuntesi nel tempo.

L'azione di tutela deve poi essere indirizzata a verificare che eventuali interventi di adeguamento tecnologico (centrale termica, ascensori ecc.), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, ballatoi, ecc.), di recupero dei sottotetti, di adeguamento di facciata (modifiche della luce o del numero delle aperture per adeguamento ai rapporti aero-illuminanti) siano integrati e armonizzati organicamente con il fabbricato esistente, considerando attentamente la struttura metrico-formale dell'edificio e il significato storico-culturale (e simbolico) dei diversi elementi.

• **Materiali ed elementi costruttivi**

Le schede proposte considerano in particolare i materiali edilizi tradizionali (pietra, legname, cotto, intonaci, materiali da rivestimento).

Non sono considerate le tecniche costruttive «moderne», strutture in cemento armato o miste, in quanto la vasta articolazione e la problematicità dell'argomento hanno suggerito di rimandarne la trattazione a successivi approfondimenti.

Le Amministrazioni locali possono, però, elaborare schede specifiche relative ai casi che interessano il proprio territorio (ad esempio con riferimento a ville liberty, palazzi ottocento-novecenteschi, edifici razionalisti...).

L'uso di un materiale connota fortemente la tipicità dell'edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali.

Così il tessuto della muratura in pietra rappresenta volutamente un fatto simbolico-significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente: per lo più rimaneva a vista ed in qualche caso le superfici affioranti erano protette con una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco (intonaco «raso-pietra»).

È ovvio che l'intonacatura di tali murature rappresenta sempre un oltraggio paesaggistico, soprattutto quando vengono utilizzati intonaci cementizi strollati, che cancellano il volto e l'identità di tradizioni tecnologiche e culturali di interi insediamenti come, purtroppo, si sta verificando in alcune valli importanti del bresciano e del bergamasco. Al contrario, raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a «faccia a vista» poiché l'impiego di mattoni poco cotti, per ragioni di economia, negli edifici tardo medioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco divenne un elemento di decoro dell'edificio.

Il tipo di intonaco e il colore della tinteggiatura, poi, condizionano in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi «lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».

Vanno poi considerati materiali e caratteri di tutti gli elementi costruttivi.

Particolare attenzione deve essere prestata ai manti di copertura che nell'edilizia storica sono realizzati con vari materiali di pietra, cotto e legno.

Come noto, prevalgono nella fascia alpina e consistentemente in quella prealpina le coperture in pietra, assai rari, ma importanti da conservare là dove ancora esistono, i tetti coperti con tavolette di legno (scandole) o, in qualche caso, ormai quasi unico, con materassino di paglia (materiale che tuttavia da molto tempo – a differenza dei Paesi francesi e anglosassoni – è stato sostituito con la pietra), il tetto lombardo per antonomasia è quello di tegole in cotto e non ammette varianti di sorta: con l'uso di opportuni accorgimenti di recente introduzione è divenuto affidabile allo stesso livello di altre soluzioni.

In tutti i casi il criterio di uniformità per l'intero insediamento o il gruppo di edifici preso in esame deve essere il criterio guida per la tutela paesaggistica.

Una riflessione specifica meritano le aperture e gli elementi di chiusura e di oscuramento: grande attenzione si deve porre nella loro rilevazione, sia in rapporto alle dimensioni, sia alle soluzioni tecniche impiegate. Tenendo presente che la forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche dei sistemi edilizi minori.

Grande cautela deve guidare anche le operazioni di ristrutturazione di ballatoi, portici e loggiati. Gli ultimi due risultano particolarmente importanti nella definizione della struttura dei vuoti e dei pieni, dei giochi di luce e ombra dell'intera facciata. In generale, il rispetto dei caratteri dimensionali e costruttivi, il recupero di materiali e finiture originali permettono di non alterarne la connotazione specifica.

Determinante nella definizione dello spazio pubblico insediativo e degli spazi aperti è poi l'uso corretto di recinzioni e pavimentazioni.

Rispetto alle prime, si ricorda che scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia d'età storica: quando vennero realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estende progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo ottocento.

Del tutto ignorata è, poi, la recinzione nell'area alpina nella quale il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro: soprattutto all'interno del tessuto edilizio del villaggio, la continuità dello spazio non costruito rappresentava una delle condizioni essenziali per la vivibilità dello stesso.

6.2 – Valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto

Il processo valutativo si sviluppa ripercorrendo fasi di acquisizione di conoscenza dei caratteri connotativi dell'immobile o dell'ambito sui quali si intenda intervenire, relazionandoli al contesto per definire la loro appartenenza ad un più vasto sistema significativo che identifica il paesaggio all'interno del quale quell'edificio o quell'ambito si collocano.

Tenendo conto di questo quadro conoscitivo si dovrà prendere in considerazione l'entità delle trasformazioni territoriali indotte dal progetto, verificando sia le alterazioni introdotte nell'assetto delle configurazioni paesaggistiche tutelate che la sua capacità di porsi in «composizione» con il contesto. Sotto il profilo della conservazione delle tessiture strutturali del territorio dovranno essere considerate le alterazioni di continuità dell'assetto naturalistico e la conservazione degli elementi e dei sistemi storico-culturali.

Il rapporto progetto-contesto sarà preliminarmente esaminato utilizzando alcuni parametri valutativi di base:

– di ubicazione o di tracciato, adottando tra le alternative possibili quella di minore impatto con l'assetto paesaggistico, ponendosi in rapporto di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato, al fine di contenere l'uso di manufatti di grande percepibilità ed estraneità con il contesto;

– di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi; occorre che gli interventi proposti si mostrino attenti a porsi in «composizione» con il contesto sia per scelte dimensionali dei volumi, che per scelte delle caratteristiche costruttive e tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;

– di scelta e trattamento di materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne, anche ai fini di mitigazione dell'impatto visuale e di stabilire continuità con le situazioni di immediato contesto alberato;

– di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini e compensazioni, particolarmente nelle opere di viabilità o che, comunque, richiedano consistenti alterazioni del piano di campagna per scavi e riporti.

Ai soli fini orientativi delle valutazioni delle condizioni che determinano una particolare rilevanza per determinate categorie di interventi si forniscono alcune sintetiche indicazioni.

6.2.1 – Interventi sull'esistente

Per quanto riguarda questa categoria di possibili trasformazioni territoriali si fa sinteticamente, ed esemplificativamente, riferimento agli edifici e fabbricati ed agli spazi inedificati.

Per quanto riguarda gli edifici una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo delle facciate, alla presenza di elementi originali di finitura, ecc.) andrà rivolta a quei fabbricati che rivestono un maggior valore derivante da:

– vincolo specifico (ex articoli 10 – 11 – 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

– riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia della architettura, anche contemporanea);

– storicità: l'edificio compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);

– elementi distintivi (l'edificio presenta elementi decorativi plastici o pittorici che gli conferiscono riconoscibilità nel contesto e preziosità esecutiva; ad esempio: icone, modanature di sottogronda e cornici alle aperture ecc.);

– elementi di sistemi (in particolare per tipologie speciali che possono essere presenti in modo diffuso e caratterizzate sul territorio, ad esempio le fornaci di calce sul lago Maggiore, le cascine a corte della bassa Lombardia, le ville o gli alberghi d'epoca sul lago di Como, le baite in val Grosina, ecc.).

Per quanto riguarda gli spazi inedificati si fa riferimento al sistema dei parchi, giardini, e viali, della viabilità storica e della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici).

Per il sistema dei parchi, giardini e viali una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (ad esempio relativamente all'assetto compositivo dei percorsi e degli impianti vegetali arborei ed arbustivi, alla conservazione degli elementi di arredo e delle pavimentazioni originali, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un elevato valore a fronte di:

– vincolo specifico (ex articoli 10 – 11 – 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

– riconoscimento per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia dell'architettura, anche contemporanea);

– storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.);

– intenzionalità progettuale, l'assetto è riconducibile ad un impianto compositivo ben riconoscibile.

Per il sistema della viabilità storica una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione del sedime nella posizione storicamente accertata, conservazione dei manufatti originali come pavimentazione, cippi, ponti, caselli, filati di piante, ecc.) va rivolta a quegli ambiti che rivestono un maggior valore derivante da:

– vincolo specifico (ex articoli 10 – 11 – 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

– riconoscimenti per citazioni bibliografiche (citazioni in testi di storia locale);

– storicità: l'ambito nella configurazione attuale compare nella cartografia I.G.M. di prima levatura (fine XIX sec.).

Per il sistema della viabilità panoramica (compresi i punti di vista panoramici) una particolare valutazione e una conseguente maggiore tutela (conservazione della fruibilità visiva del territorio circostante con conseguente divieto di installazioni ostruttive, conservazione della qualità del paesaggio fruito con conseguente attenzione ad inserimenti intrusivi) va rivolta a quei percorsi o punti di vista panoramici che rivestono un elevato valore a fronte dell'ampiezza del territorio percepito e della qualità del territorio percepito per presenza dei segni di storicità di cui sopra o di elementi di accertata qualità paesaggistica in quanto assoggettati a specifica tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

6.2.2 – Nuovi interventi

Per la valutazione dei nuovi interventi proposti è opportuno, da un lato, considerare le tipologie di opere che comportano un intuitivo elevato impatto e, dall'altro, prestare una adeguata attenzione agli ambiti di maggiore sensibilità paesaggistica.

Sono indubbiamente tipologie edilizie che comportano un elevato impatto paesaggistico quelle generalmente riferibili all'edilizia industriale, alle strutture per la grande distribuzione (supermercati e ipermercati), alle infrastrutture di trasporto e tecnologiche, a grandi impianti ed infrastrutture sportive-turistiche.

Sono sicuramente ambiti connotati da una elevata sensibilità i territori acclivi ed i versanti di valli (per percepibilità e per la necessità di associare ad ogni intervento vistosi manufatti di contenimento delle terre) nonché le aree in rapporto visivo con ambiti territoriali di elevata qualità per la presenza dei segni di storicità precedentemente descritti o di elementi di accertata qualità paesaggistica assoggettati a specifica tutela.

Una particolare attenzione dovrà essere posta negli interventi da effettuarsi in ambiti centuriati, nei quali si dovranno conservare sia l'impianto geometrico che i segni storici ad esso connessi (viabilità, piante, canali irrigui, ecc.).

Se il processo edilizio in oggetto – di recupero o di nuova edificazione che sia – si colloca entro un contesto di attenzione e tutela ambientale, significa che deve comunque rifarsi, alla debita scala, a tutti quei «caratteri paesaggistici, aggregativi ed edilizi» che hanno determinato la formulazione del vincolo stesso.

Si vuole affermare, in ultima istanza, che non può concepirsi una scollatura tra le connotazioni naturali del paesaggio e quelle antropiche.

L'ambiente lombardo, salvo casi particolarissimi, è caratterizzato e definito prevalentemente dal sistema dei segni antropici che rientrano, quindi, necessariamente nel contesto di riferimento.

Vale, inoltre, il principio, da affermarsi in generale e tanto più nelle zone definite peculiari per caratteristiche ambientali, che l'edificato esistente rappresenta un sistema strutturale e simbolico che si pone, comunque, come risorsa economica e culturale.

Tale posizione comporta da una parte l'accurata manutenzione dell'esistente e dall'altra la capacità di inserire le nuove realizzazioni edilizie entro quei caratteri spaziali definiti con evidenza dall'ambiente storico.

Il rispetto dei valori paesaggistici relativo a progetti di edifici di nuova costruzione non si consegue solamente attraverso caratteristiche «mimetiche» di alcuni – seppure importanti – elementi di finitura, ma solo ripercorrendo tutta la griglia dei caratteri finora elencati che definiscono un sistema edilizio.

Dovrà, pertanto, essere adottato un metodo di progettazione che si faccia carico di accertare gli effetti sull'ambiente indotti dall'intervento proposto per dimostrarne la compatibilità con il paesaggio inteso come contesto ambientale, storico-culturale e naturale.

Il percorso progettuale potrà essere operativamente così articolato: innanzitutto si dovrà effettuare una analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto territoriale interessato, in secondo luogo dovrà essere elaborato un progetto che si ponga come obiettivi primari il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (storici e naturali) e l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi; si dovrà, pertanto, porre particolare attenzione alle caratteristiche costruttive e alle tipologie dei manufatti coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale, alla scelta e al trattamento dei materiali e dei colori, nonché alla selezione e disposizione delle essenze vegetali

per le sistemazioni esterne, al raccordo con le aree adiacenti prevedendo ripristini e compensazioni.

Successivamente dovrà essere descritto il progetto risultante dalle sopraddette considerazioni e dovrà essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in termini di compatibilità paesaggistica.

Qualora risulti che, per ineliminabili motivi, il progetto non sia comunque sufficientemente integrato nell'assetto ambientale, dovranno anche essere descritte le opere di mitigazione dell'impatto visuale che si intendono adottare.

Nell'applicazione di questo criterio progettuale si dovrà tener conto dei caratteri connotativi dei differenti tipi di paesaggi urbanizzati (poli ad alta densità, aree urbane delle frange periferiche, urbanizzazione diffusa a bassa densità) e degli specifici indirizzi di tutela per la cui descrizione si rimanda, richiamandole, alle indicazioni contenute nello specifico capitolo del Piano Territoriale Paesistico Regionale (secondo volume – capitolo 4.7).

La tutela paesaggistica dei «***poli ad alta densità***» deve orientarsi non solo al rispetto degli elementi e dei brani di paesaggio non sommersi dall'ondata edificatoria recente, togliendo ogni carattere al paesaggio, ma anche al recupero dei valori perduti, alla valorizzazione delle aree degradate, degli interstizi senza uso, delle aree industriali dismesse, ecc.

Ogni intervento di tutela e di rivalorizzazione va pensato nel rispetto delle trame territoriali storicamente costruite a partire dal centro urbano e, in sottordine dalle polarità periurbane, a suo tempo centri rurali, che vanno tutelati nel loro impianto e nei loro caratteri edilizi là dove qualcosa è sopravvissuto.

Ma la tutela va anche esercitata partendo dagli spazi verdi interclusi nelle aree di urbanizzazione, dai fiumi su cui storicamente è venuta imperniandosi l'area metropolitana con le sue direttrici di industrializzazione.

Ridefinire in un «sistema» tutte queste funzioni, ritornare ad un progetto complessivo per ricostruire la trama verde della città significa anche riscoprire uno strumento di ridisegno e di arricchimento del tessuto urbano già espresso nel passato, come testimoniano i parchi ed i giardini storici di ville e palazzi e le alberature dei viali.

Altra scrupolosa tutela deve esercitarsi sulle permanenze del passato, vecchie cascine, abbazie, ville signorili ed alle testimonianze storiche degli sviluppi propri dell'area, tra cui edifici e quartieri con loro connotazioni significative, aree industriali di valore archeologico.

Per questo si dovrà porre una particolare attenzione, sia per gli aspetti percettivi che strutturali, alle direttrici ferroviarie e stradali di accesso alla città.

La conservazione di questi tracciati, dei tratti autentici, dei manufatti e delle architetture storiche e moderne significative sorte lungo tali percorsi corrisponde al mantenimento della riconoscibilità di un segno importante della storia.

Una particolare attenzione dovrà essere posta anche nei confronti del fenomeno della dismissione di edifici ed aree che hanno assunto una dimensione ed un impatto sempre maggiori e che hanno, nel tempo, determinato spazi vuoti e liberi senza identità che contribuiscono ulteriormente al degrado dell'ambiente urbano.

La riconversione di questi dimessi deve essere studiata e programmata in termini complessivi assegnando a queste nuove «occasioni urbane» non solo un ruolo decongestionante, ma anche di qualificazione formale e tipologica del paesaggio urbano e di ritorno al verde nella città.

Nelle «***aree urbane delle frange periferiche***» la tutela deve esercitarsi come difesa degli spazi verdi e del paesaggio agrario così minacciato da vicino dall'espansione edificatoria, ma ad essa deve associarsi il recupero del verde, la ricucitura delle discontinuità o rotture delle trame territoriali indotte dalle più recenti penetrazioni urbane.

Un rigido controllo, in particolare, deve essere rivolto alle trasformazioni che tendono ad obliterare le strutturazioni territoriali storiche: i nuclei originari dei centri rurali che si allineano lungo le strade principali dei pianalti e lungo le direttrici pedemontane, oltre che i cuori storici delle città e dei centri minori.

Di questi vanno difesi anzitutto i contenuti architettonici e le strutture di base; va anche salvaguardata la percettibilità delle loro emergenze.

Da questo punto di vista una tutela specifica di questi paesaggi riguarda il rispetto per la fruizione panoramica delle vicine prealpi e dei paesaggi impostati su conoidi che degradano verso la bassa pianura: la percezione prima della «lombardità».

Ciò si ottiene attraverso le verifiche di compatibilità nei confronti dei coni visuali impostati sulle direttrici statali e ferroviarie.

Tutti gli elementi che formano lo spessore storico dell'area devono essere tutelati: santuari, chiese, ville signorili, case rurali caratteristiche, testimonianze dell'archeologia industriale, quartieri e case che segnano la storia dell'industrializzazione.

Se la periferia è certamente uno dei temi più importanti del nostro tempo, che investe grande parte dei territori urbanizzati dell'area metropolitana, è necessario che l'intervento urbanistico ed edilizio promuova la qualificazione e la riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla definizione dei «margini», alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ricucitura dei tessuti disgregati, riscoprendo e reinserendo quei caratteri qualitativi oggi mancanti e qui descritti.

Nei territori connotati da «urbanizzazione diffusa a bassa densità» i caratteri degli scenari, sui quali si innestano questi nuovi paesaggi costruiti si sono in molti casi conservati o, quantomeno, non sono ancora irrimediabilmente perduti.

Questi territori si pongono naturalmente come potenziale substrato di ulteriore urbanizzazione, e pertanto la tutela deve esercitarsi nella conservazione e valorizzazione degli elementi di identità che ancora permangono e distinguono il luogo, nella verifica e ridefinizione dei caratteri tipologici e formali delle recenti edificazioni ricomponendo i brani urbanizzati e definendone i «margini».

Fondamentale diventa disincentivare le dismissioni agricole e l'occupazione di nuove aree, impedire le saldature fra i centri abitati che principalmente tendono ad evidenziarsi lungo gli assi viari, riducendo le visuali e la percezione di ampi panorami.

Come indicato anche per i paesaggi delle frange periferiche, deve essere rispettata la fruizione panoramica delle direttrici statali e ferroviarie, degli elementi della «lombardità», con particolare riguardo agli elementi morfologici e storico-culturali.

In relazione a questi ultimi, in particolare, dovrà essere condotta una attenta tutela rivolta, anche nel caso di riusi compatibili, a mantenerne la «leggibilità» del ruolo e della funzione storicamente avuta nella organizzazione del territorio oltre che dei caratteri architettonici.

Dovrà essere rivolta speciale attenzione alle tessiture territoriali ed agrarie storiche, conservandone i segni e le memorie: alle vie, ai tracciati, ai viottoli di interesse storico, paesaggistico ed ambientale, alle presenze dell'archeologia classica e/o industriale, ai centri e nuclei storici, alle ville, ai palazzi.

La nuova edificazione, anche agricola dovrà ricercare modalità di intervento edilizio e produttivo che permettono lo sviluppo delle comunità locali senza degradare i fondamentali caratteri del paesaggio circostante.

ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA
PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ELABORATI
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

All'ente competente al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica

OGGETTO: **Domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.**

Il sottoscritto ..... residente a .....

in via ..... , n. ....., tel. ....., fax .....,

Codice fiscale (se Società Partita IVA) .....,

proprietario (*o altro titolo*) dell'immobile sito in .....,

via ..... , foglio ..... , mapp. .....,

RICHIEDE

a Codesta Amministrazione, l'autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per la realizzazione delle opere, consistenti in .....
così come indicate nella documentazione tecnica (composta dalla relazione paesaggistica e dagli elaborati di progetto) allegata e redatta da .....con sede in .....,
via ....., n. ....., tel. ....., fax .....,
iscritto al n. ..... dell'ordine/collegio ..... della provincia di .....

A tal fine dichiara che l'intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a vincolo paesaggistico in base all'art. 136, lettera ....., ovvero all'art. 142, comma 1, lettera ..... del suddetto decreto (*specificare la natura del vincolo*) e che le opere previste sono di competenza di codesta amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma ....., lettera ....., della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Segnala che l'ambito interessato dall'intervento proposto è inoltre assoggettato a vincolo in base a .....;

Il sottoscritto dichiara altresì che per precedenti interventi su tale immobile è stata rilasciata da .....
....., l'autorizzazione paesaggistica n. ..... in data ..... della quale si allega copia.

Si allegano a corredo della domanda, la relazione paesaggistica e gli elaborati di progetto, così come richiesti dalla normativa vigente.

Firma
.....
Da autenticarsi secondo le modalità previste dal comma 3, dell'art. 38, del d.P.R. 445/2000

in carta legale (Carta/Marca da bollo € 14,62)

ELABORATI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Il presente allegato, redatto tenendo conto della documentazione individuata nei criteri di cui alla d.g.r. 25 luglio 1997, n. 6/30194 nonché del decreto ministeriale 12 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006, nelle more degli adempimenti previsti dall'art. 3 del sopraccitato decreto, indica i contenuti della relazione paesaggistica che deve corredare la domanda d'autorizzazione congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare.

La documentazione minima che, di norma, deve accompagnare le istanze di autorizzazione paesaggistica, è costituita da:

1. Relazione paesaggistica
2. Elaborati dello stato di fatto
3. Elaborati di progetto

Relazione paesaggistica

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

La relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità dell'intervento, con riferimento specifico alle motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area nonché ai contenuti e alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ovvero dei piani a valenza paesaggistica di maggiore dettaglio (PTC Provinciali e di Parco, strumenti urbanistici comunali).

La relazione deve, peraltro, avere specifica autonomia d'indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dare conto dello stato di fatto dei luoghi, in particolare del contesto paesaggistico di riferimento (naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativo diffuso e/o sparso) e della morfologia dell'ambito (costiero/rivierasco, di pianura, collinare montano), nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento.

Dovrà inoltre essere illustrato, nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, l'effetto paesaggistico conseguente la realizzazione dell'intervento proposto (lo stato dei luoghi dopo l'intervento).

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione paesaggistica allegata alla domanda d'autorizzazione indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti.

Deve anche contenere tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto:

1. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto;

2. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell'intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio;

3. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell'intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre.

4. Rilievo dello stato di fatto dell'edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi.

5. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento.

Elaborati di progetto:

1. Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell'intervento in relazione al contesto.

2. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale.

3. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari.

4. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l'intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela.

5. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto.

6. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione.

In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, gli enti titolari della competenza paesaggistica possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi.

Va precisato che gli enti sono tenuti a rendere disponibili e consultabili gli studi effettuati in loro possesso al fine di non rendere ulteriormente gravosa, per i richiedenti e progettisti, la redazione del progetto e della documentazione di accompagnamento dello stesso.

Le domande di autorizzazione paesaggistica carenti della relazione paesaggistica e della documentazione di progetto, non potendo essere compiutamente valutate, dovranno essere integrate con la documentazione mancante.

Abaco, esemplificativo, degli atti ed elaborati minimi richiesti in rapporto ad alcuni tipi di trasformazione

Tipo di intervento	edifici			cartelli o altri mezzi pubblicitari	linee elettriche aeree	Opere di viabilità (puntuali)	opere di viabilità (estese)	opere idrauliche (puntuali)	opere idrauliche (estese)	interventi aree demanio lacuale	attività estrattiva di cava e smaltimento rifiuti	opere di sistemazione montana
	manutenzione, restauro, risanamento conservativo	ristrutturazione e ampliamentii	nuovi edifici									
RELAZIONE PAESAGGISTICA	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
STATO DI FATTO:												
1 Inquadramento territoriale (corografia, aerofotogrammetria….)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Planimetria generale con indicazione caratteri paesaggistici esistenti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Piano quotato		*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
4 Rilievo dello stato di fatto	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*
5 Documentazione fotografica	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
PROGETTO:												
1 Planimetria con inserimento ambientale (evidenziazione caratteri estetici)			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Sezioni ambientali			*		*	*	*	*	*	*	*	*
3 Piante, prospetti e sezioni	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 Indicazioni dei materiali d'impiego ed eventuali particolari costruttivi	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5 Simulazione fotografica		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6 Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

ALLEGATO B

SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO

Le schede di seguito illustrate, aggiornate e parzialmente integrate rispetto alle schede contenute nel provvedimento di approvazione dei criteri paesaggistici di cui alla legge regionale n. 18/1997, costituiscono un riferimento di carattere generale per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche afferenti i singoli elementi descritti.

Le schede sono suddivise in due grandi gruppi: geomorfologico-naturalistico ed antropico.

È del tutto ovvio che un progetto di trasformazione paesaggistica che interferisca con più elementi costitutivi il paesaggio, siano essi afferenti il settore geomorfologico-naturalistico piuttosto che antropico, dovrà prestare attenzione agli elementi di vulnerabilità e di rischio ed alle categorie compatibili di trasformazione proprie di ogni elemento.

Dovrà cogliere progettualmente le opportunità di salvaguardia e valorizzazione che ogni elemento determina ma, soprattutto, dovrà garantire che le sinergie determinate dall'insieme degli elementi interessati possa «costruire» un progetto che aggiunge qualità paesaggistica al luogo che si propone di trasformare.

Queste schede costituiscono un «insieme aperto» che ogni Ente titolare di funzione può proporre di ampliare ed integrare a partire dalle specifiche caratteristiche dei luoghi assoggettati a specifica tutela paesaggistica.

Al fine di consentire che i contributi elaborati da ogni Ente possano divenire patrimonio anche di altre realtà è **opportuno** che tali proposte vengano segnalate (nell'ambito della redazione del Rapporto Annuale sul Paesaggio – v. capitolo 5.7 dei criteri) alla competente Struttura Paesaggio della Giunta regionale, che potrà aggiornare, sulla base della rilevanza regionale, l'elenco delle schede degli elementi costitutivi del paesaggio.

Tale «aggiornamento» delle schede può essere condotto anche nell'ambito della redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province.

1. Elementi costitutivi del settore geomorfologico e naturalistico

1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche
1.2 Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi e testate di valichi
1.3 Ghiacciai, nevai e circhi glaciali
1.4 Detriti di falda, conoidi di deiezione
1.5 Versanti
1.6 Laghi, fiumi
1.7 Zone umide
1.8 Corsi d'acqua
1.9 Brughiere
1.10 Boschi

2. Elementi costitutivi del settore antropico

2.1 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale
- 2.1.1 Viabilità storica
- 2.1.2 Navigli e Canali storici
- 2.1.3 Opere d'arte territoriali
- 2.1.4 Fontanili

2.2 Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi
- 2.2.1 Marcite
- 2.2 2 Piantate
- 2.2.3 Oliveti, vigneti, colture legnose agrarie
- 2.2.4 Terrazzamenti
- 2.2.5 Bosco d'impianto
- 2.2.6 Pascolo, maggese, prato coltivo
- 2.2.7 Giardini e verde urbano
- 2.2.8 Filari e monumenti naturali

2.3 Sistemi insediativi
- 2.3.1 Insediamenti di versanti e di terrazzo
- 2.3.2 Insediamenti di sommità
- 2.3.3 Insediamenti di fondovalle
- 2.3.4 Insediamenti d'altura
- 2.3.5 Insediamenti rivieraschi
- 2.3.6 Insediamenti con case isolate
- 2.3.7 Insediamenti con case a schiera
- 2.3.8 Insediamenti con case a corte
- 2.3.9 Borgo, villaggio

2.4 Tipi edilizi
- 2.4.1 Tipi a schiera
- 2.4.2 Tipi a corte
- 2.4.3 Tipi in linea
- 2.4.4 Tipi a torre
- 2.4.5 Edifici monofamiliari isolati
- 2.4.6 Tipi specialistici e di uso pubblico
- 2.4.7 Edifici di archeologia industriale

2.5 Materiali ed elementi costruttivi
- 2.5.1 Pietra
- 2.5.2 Legname
- 2.5.3 Cotto
- 2.5.4 Intonaci
- 2.5.5 Materiali da rivestimento
- 2.5.6 Aperture e serramenti
- 2.5.7 Ballatoi, portici e loggiati
- 2.5.8 Gronde
- 2.5.9 Tetti
- 2.5.10 Manti di copertura in cotto
- 2.5.11 Manti di copertura in scisti
- 2.5.12 Elementi stilistici rilevanti
- 2.5.13 Recinzioni
- 2.5.14 Pavimentazioni esterne
- 2.5.15 Reti tecnologiche
- 2.5.16 Cartellonistica e insegne

1.1 *Settore geomorfologico e naturalistico*

EMERGENZE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Comprendono le località dove sono ben visibili le serie stratigrafiche caratteristiche, gli orli di terrazzo fluviale, i ripiani elevati o sommitali determinati da scarpate morfologiche, le morfologie carsiche, le forre e le marmitte di erosione, i paleoalvei, i massi erratici, le faglie visibili, le cascate, i cordoni morenici, le grotte, le sorgenti, gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno valore didattico e scientifico, nonché le località fossilifere e quelle in cui sono presenti minerali di particolare interesse scientifico e didattico.

Per le forme si tratta di identificare gli elementi caratterizzanti la forma stessa ed il processo geomorfico che l'ha creata (rilevamento geomorfologico). Per le emergenze geologiche, si dovrà far riferimento ai recenti rilevamenti geologici e alla bibliografia specifica.

Le singole emergenze naturalistiche sono, in rapporto alla loro evidenza percettiva, una componente di notevole interesse paesistico. Spesso sono collocate e concorrono a formare gli ambiti dotati di un alto grado di naturalità; quando non lo sono costituiscono un elemento di confronto con il fattore antropico del quadro paesaggistico, sia come oggetti di riferimento simbolico alla componente naturale dei luoghi, sia come presenze evocative del paesaggio originario.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di appartenenza, in cui intervengono fattori di rischio diversi collegati allo sfruttamento delle risorse turistiche (fascia alpina), all'alterazione morfologica diretta e indotta (erosione) dall'edificazione (orli di terrazzo fluviale), ecc. In generale: rischio di alterazione dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa

l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione.

1.2 *Settore geomorfologico e naturalistico*

VETTE, CRINALI, SOMMITÀ, SELLE, PASSI, VALICHI, TESTATE DI VALICHI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Le vette, i crinali e le sommità sono rappresentati dalla linea degli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari e assumono rilevanza paesistica in quanto definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio relativo.

Le selle, i passi ed i valichi costituiscono elementi di raccordo fondamentale nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo valore paesistico.

Le testate di valichi comprendono elementi di sfondo della struttura morfologica di una valle e rappresentano un fondamentale riferimento visivo in quanto elementi conclusivi della valle stessa.

Tutti questi elementi compongono la struttura visibile e la sagoma della imponente geomorfologia alpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna: questi elementi (insieme ai versanti concorrono quindi alla rappresentazione dello scenario del paesaggio alpino, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione eccezionale nell'ambito regionale.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi.

Categorie compatibili di trasformazione

- Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).
- In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità.
- Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi.
- Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione.

1.3 *Settore geomorfologico e naturalistico*

GHIACCIAI, NEVAI E CIRCHI GLACIALI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Circo glaciale: conca ed anfiteatro o nicchia prodotta dall'erosione glaciale.

Ghiacciaio: massa di ghiaccio formata su terraferma per cristallizzazione della neve, che per gravità è (é stata) dotata di movimento.

Glacionevato: accumolo di neve trasformata (FIRN) di elevata densità (> 400kg/mc), non è in genere dotato di movimento.

Nevaio semipermanente: accumulo di neve che permane per almeno dua anni consecutivi.

Ghiacciaio di pietre: corpo detritico contenente ghiaccio, che per azione della gravità è (o è stato) dotato di movimento.

Caratteristica dei ghiacciai è di avere l'area situata parte al disopra (bacino alimentatore o collettore), parte al di sotto (bacino ablatore o dissipatore) della linea – o livello medio locale – del limite climatico delle nevi permanenti; ciò giustifica la persistenza dei ghiacciai durante cicli pluriennali, in confronto alle aree ghiacciate di laghi o lagune di durata stagionale. I grandi ghiacciai alpini del versante italiano, con vasti bacini collettori, costituiti da più circhi contigui e da lingue dissipatrici allungate e incassate avanzano in basso fin verso 2000 m sul livello del mare. La residua rigidità del ghiacciaio si manifesta con grandi fratture (crepacci) marginali, trasversali, longitudinali a volte tanto fitte e profonde da ridurre la superficie del ghiacciaio ad un caotico insieme di blocchi (seracchi).

Il metodo di individuazione di tutti gli elementi morfologici sopracitatisi basa in genere sulla foto-interpretazione o sul telerilevamento seguito in genere da rilievi di verifica sul terreno da parte di personale qualificato (geomorfologi e/o glaciologi). In particolare risulta semplice distinguere i ghiacciai s.s. dai glacionevati e dai nevai semipermanenti in quanto i primi sono di dimensioni assai maggiori (comunque > 1ha) e caratterizzati, al termine della stagione estiva, da superfici in parte ricoperte da neve (zona di accumulo, posta sempre alle quote più alte) ed in parte da ghiaccio pulito (zona di ablazione posta alle quote più basse); talvolta però può essere presente solo la seconda; mentre nei secondi la superficie è sempre caratterizzata solamente da neve. Il riconoscimento dei glacionevati dai nevai semipermanenti può essere fatto con certezza solo disponendo di fotografie di periodi successivi piuttosto brevi o da rilievi del terreno in quanto glacionevati hanno una vita in genere più lunga

Questi elementi contribuiscono fortemente alla definizione dello scenario alpino e partecipano alla composizione di sistemi paesaggistici diversi e lontani, data la loro percepibilità – anche da notevoli distanze – come componenti dell'orizzonte visivo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi impianti sciistici e di risalita.

Sfruttamento turistico intensivo.

Categorie compatibili di trasformazione

- Rigorosa manutenzione delle condizioni di naturalità e di equilibrio ecologico.

1.4 *Settore geomorfologico e naturalistico*

DETRITI DI FALDA, CONOIDI DI DEIEZIONE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

I detriti di falda sono costituiti da depositi derivanti dalla disgregazione dei versanti rocciosi soprastanti e quindi collegati alla presenza di energie di rilievo. Possono essere attivi, o stabilizzati; questi ultimi presentano vegetazione spontanea.

I conoidi di deiezione sono costituiti da detriti alluvionali che determinano forme di modellamento a ventaglio, esemplari dei paesaggi di fondovalle. Sono spesso caratterizzati da insediamenti edilizi tradizionali concentrati normalmente all'apice del conoide e da un paesaggio agrario diffuso e notevolmente strutturato.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

I detriti di falda rappresentano situazioni di vulnerabilità. Tali fenomeni devono essere posti sotto controllo in caso di instabilità. Le falde di detrito attive, cioè periodicamente alimentate da crolli, vanno comunque preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità del punto di vista idrogeologico

Le conoidi attive sono spesso soggette al rischio di alluvionamento per fenomeni di trasporto di massa dei terrenti.

Categorie compatibili di trasformazione

Per i detriti di falda in quota:

- sono da evitare tutte le trasformazioni, gli impianti, le attività estrattive se non finalizzate ad interventi di recupero ambientale.

Per i conoidi di deiezione:

- devono essere mantenute le suddette caratteristiche peculiari, impedendo di norma l'espansione ulteriore di nuovi insediamenti e garantendo, la leggibilità e la percezione visuale dei suddetti caratteri costitutivi. Devono essere vietate o limitate le canalizzazioni artificiali dei corsi d'acqua, privilegiando eventualmente le tecniche di ingegneria naturalistica. Si deve inoltre evitare il ricoprimento di corsi d'acqua anche piccoli che attraversano abitati sui conoidi.

1.5 *Settore geomorfologico e naturalistico*

VERSANTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

I versanti, generalmente ritenuti elementi di raccordo tra fon-

dovalle e energie di rilievo, possono dar luogo a configurazioni differenti. versanti semplici molto acclivi con detriti di falda, versanti semplici poco acclivi, versanti terrazzati.

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la plastica dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi morfologici particolari quali: orli di terrazzo, conoidi di deiezione, conoidi misti, depositi morenici, rocce esposte, detriti di falda, coltri eluviali, rupi, cascate, corsi d'acqua incisi, calanchi, rocce montonate o lisciate, piramidi di terra, paleofrane e nicchie di distacco.

Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come potente elemento di contrasto con l'omogeneità della copertura boschiva dei versanti.

Principalmente due le modalità di percezione dei versanti: dal versante opposto e dal fondovalle.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Alterazione del sistema orografico.

Interventi antropici di periodo recente determinati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti idroelettrici, domini sciabili) con tracce evidenti di frizione con il contesto ambientale.

In funzione delle locali caratteristiche geologiche, gli interventi sui versanti possono creare situazioni di instabilità (frane, erosioni, decorticamento) anche di notevole importanza, per cui ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico.

Tutte le trasformazioni operate sul versante acquistano una particolare evidenza percettiva in ragione della particolare esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi: ciò è da tenere presente anche al fine della valutazione della compatibiltà di eventuali interventi trasformativi proposti.

Categorie compatibili di trasformazione

• Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale.

• L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive.

1.6 *Settore geomorfologico e naturalistico*

LAGHI, FIUMI (*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

(*) Vengono qui intesi solo come singoli elementi costitutivi naturalistici e non nella loro qualità di sistemi paesaggistici complessi, oltre che ambiti specifici di vincolo ex art. 142 del d.lgs. 42/2004.

Laghi: massa d'acqua stabilmente raccolta in una depressione naturale del terreno.

Laghi accidentali sono quelli che appaiono estranei al paesaggio nei quali si trovano inseriti perché dovuti ad eventi occasionali rispetto ad essi (frane, ecc.) mentre i laghi regionali sono quelli che si rifanno a situazioni strettamente conseguenti ai processi cui si deve l'assetto regionale in cui sono inseriti.

I laghi subalpini lombardi occupano depressioni dovute alla esarazione di ghiacciai (laghi di circo presso le testate delle valli), o alla sovraescavazione glaciale. Si trovano a monte di un gradino di valle o allo sbocco delle valli al piano, dove l'azione sbarrante degli anfiteatri morenici consente laghi di dimensioni notevoli (Garda, Iseo, Como, Maggiore). I laghi con rocce montonate in materiali cristallini fanno parte di quel gruppo abitualmente definito dei «laghi alpini». occupano conche costruite dall'azione di scavo dei ghiacciai o conche di sbarramento roccioso.

Fiume: corso d'acqua permanente, con regime relativamente costante, che scorre in un alveo con pendenza regolare e non troppo forte. I fiumi si distinguono dai torrenti che hanno un regime discontinuo, notevolmente variabile, e un alveo con pendenza forte e irregolare; possono presentare, però, almeno nel tratto iniziale del loro corso, le caratteristiche dei torrenti. Un fiume risente della struttura geologica e del rilievo della regione in cui scorre, ma nello stesso tempo agisce su di essa con un complesso di azioni erosive, di trasporto e di deposito.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione lacustre e fluviale.

Inquinamento delle acque.

Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, ecc.)

Locali rischi di instabilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione dei manufatti storici a lago.

• Conservazione della vegetazione.

• Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi.

• Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel «Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica» approvato con manuale di ingegneria naturalistica» d.g.r. 29 febbraio 2000, n. 6/48740 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 maggio 2000, 1º Supplemento Straordinario al n. 19).

1.7 *Settore geomorfologico e naturalistico*

ZONE UMIDE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Comprendono le paludi, le torbiere, i budri, le lanche, i laghi interrati, ecc. e riguardano aree di altissimo interesse naturalistico per la conservazione dei relativi ecosistemi.

Torbiera: formazione sedimentaria biogenica attuale o recente, superficiale, costituita in assoluta prevalenza di resti vegetali (per la maggior parte erbacei) più o meno decomposti. Condizioni favorevoli all'accumolo della torba sono comunemente presenti nelle zone paludose, caratterizzate da un'abbondante crescita annua di vegetazione e da un processo di decomposizione relativamente lento dei vegetali morti.

Lanca: detta anche *fondo morto* o *canale morto*; è un tratto di meandro non più percorso dal fiume, in seguito a deviazione o a rotte dell'alveo. La lanca rimane allo stato di bacino isolato ad acque ristagnanti, finché lentamente prosciuga o s'interra per scoscendimento e dilavamento delle sponde.

Sovente sono ambiti di rilevante connotazione delle zona di sponda dei corpi idrici e partecipano alla definizione dei paesaggi lacustri e fluviali, dove non costituiscono veri e propri sistemi paesaggistici individuali e con caratteri specifici.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Elevata vulnerabilità agli agenti inquinanti che si configurano come distruttivi del sistema sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico (degrado della vegetazione caratteristica).

Le zone umide non adeguatamente individuate e classificate sono soggette al rischio di bonifica sia per fini agricoli che edilizi e/o di sistemazione del terreno (riempimenti).

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela degli ambiti deve promuovere:

• la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta;

• l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di compromisione.

1.8 *Settore geomorfologico e naturalistico*

CORSI D'ACQUA

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Comprendono i corsi d'acqua naturali e artificiali, comprese le

aree relative agli alvei ed ai paleoalvei dei corsi d'acqua naturali a morfologia variata delimitata da scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti o a morfologia pianeggiante perimetrata dall'arginatura maestra.

Il reticolo idrografico, con forme diverse e peculiari all'interno delle singole fasce geografiche, costituisce un elemento di costante connotazione del paesaggio lombardo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

La vulnerabilità è da porre in relazione alla particolare sensibilità del sistema alle modificazioni dei singoli elementi di piccola scala, non sempre adeguatamente rilevati e valorizzati, oltreché alle possibili e frequenti immissioni inquinanti.

I rischi sono connessi principalmente alle trasformazioni dirette (regimazione) e indirette indotte dall'edificazione (copertura, deviazione, arginature), trasformazione e rimodellazione del suolo ai margini e interferenza delle reti tecnologiche (captazione di corpi d'acqua minori a regime variabile in fase di realizzazione delle strutture sotterranee).

Categorie compatibili di trasformazione

La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali. La tutela deve:

- evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;
- promuovere la libera divagazione del corso d'acqua;
- promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide;
- promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni eventualmente ammesse;
- evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;
- promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree;
- determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed arborea, purché nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale.

1.9 *Settore geomorfologico e naturalistico*

BRUGHIERE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Questo termine e la voce corrispondente *groana*, indicano una speciale consociazione vegetale caratterizzata dalla dominanza su larghe superfici della Calluna vulgaris (o brugo) e da alcune specie accompagnatrici molto note come il ginestrone e simili; inoltre da terreno costantemente povero di sali solubili (geloide), spesso argilloso e povero di humus, quali i ferretti degli altipiani diluviali della pianura padana e dei cordoni morenici prealpini o anche dei pendii di molti tratti della zona submontana e delle colline incluse nella pianura padana; talora anche arenaceo e più o meno umificato come in talune stazioni glaciali e alluvionali.

La brughiera occidentale tipica presenta spesso anche una vegetazione arborea più o meno sporadica, e questa è anzi probabilmente la sua condizione originaria.

Si ritiene che tale ambiente sia il risultato dei disboscamenti effettuati dall'uomo in ogni epoca; in seguito all'abbattimento degli alberi, l'acqua piovana, non più frenata, avrebbe asportato tutto l'humus. In alcuni casi, certi lembi di brughiera sono da ritenersi molto antichi e di origine naturale.

Il carattere paesistico degli ambiti connotati dalla brughiera è particolarmente evocativo del paesaggio originario di questi luoghi.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dei caratteri peculiari a causa di trasformazioni estranee alla natura dei luoghi (anche sotto il profilo vegetazionale).

Vulnerabilità all'erosione superficiale e al degrado.

Diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque superficiali con aumento del rischio idraulico nelle zone urbanizzate.

Categorie compatibili di trasformazione

- Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirompenti varchi in ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari.

1.10 *Settore geomorfologico e naturalistico*

BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di foresta.

A seconda dell'età delle piante che compongono il soprassuolo il bosco può essere coetaneo (specie arboree della stessa età) o disetaneo (specie arboree di età diversa), mentre in relazione alle specie può risultare puro (di una sola specie) o misto (di più specie). Secondo le modalità di rinnovo del soprassuolo arboreo il bosco può essere ceduo o di alto fusto.

Costituiscono ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004.

Alla forte connotazione percettiva come sistema naturale degli areali dei boschi e foreste si accompagna una diretta identificazione fra il loro grado di conservazione e lo stato di salute del territorio: acquistano quindi grande rilevanza simbolica, anche in relazione alla storica sacralizzazione di questi luoghi, oltre che grandissimo valore naturalistico ed estetico/percettivo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Nuovi interventi edilizi e di infrastrutturazione salvo le opere connesse all'attività forestale.

Incendio.

Nuove recinzioni.

Traffico motorizzato diverso da quello per le attività agro-silvo-pastorali.

Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli.

Categorie compatibili di trasformazione

- Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia.
- Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.
- È consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco.

2.1.1 *Settore antropico – Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

VIABILITÀ STORICA (segni territoriali)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Viabilità storica: si intende per strada storica ogni manufatto viario che per forma, struttura, funzione, titolo, mantenga o abbia mantenuto una sua rilevanza nel corso dei secoli e che, come tale, sia registrabile attraverso documenti storici (cartografici o testuali) e mediante le tracce residuali che ha lasciato sul terreno. In qualità di bene culturale, al concetto di strada vanno acco-

state oltre al manufatto viario in sé, anche le opere di supporto al traffico, quali ponti, dogane, ospitali, osterie, locande, cippi edicole sacre, altre opere d'arte che sono parte integrante del sistema «strada» (si veda anche la scheda successiva «opere d'arte territoriali») e che conservino anch'esse valore storico. Per forma si intende l'andamento planoaltimetrico del tracciato viario, considerato nella sua interezza da una titolazione propria (per es., Strada Regina, Strada Priula) o documentata da un progetto d'opera in sé concluso.

Per struttura si intende il manufatto viabile col piano di calpestio o rotabile, nonché le massicciate e i muri di sostegno e contenimento. In questo senso si intende per strada storica non solo il manufatto rotabile o carrozzabile di età moderna, ma anche quello mulattiero e pedonale di epoca storica più antica, ivi compresi i tracciati che rientrano nel campo della ricerca archeologica.

Per funzione si intende il ruolo assunto da tale via di comunicazione nel corso dei secoli e definibile secondo valutazioni di ordine territoriale (collegamento internazionale, interregionale o infraregionale, locale) o economico.

Per titolo si intende la denominazione della strada stessa così come mantenuta e tramandata nel corso dei secoli. Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore. La soglia temporale per il riconoscimento del sistema o manufatto può essere convenientemente stabilita intorno alla metà del XIX secolo e si fonda sulla situazione registrata nelle mappe del catasto Lombardo-Veneto del 1850-1861.

Eventuali tracciati realizzati dopo tale data possono pure essere ricompresi se siano dimostrativi, per concezione tecnica o per significato funzionale, di una chiara evoluzione della tecnica stradale, meritevole di segnalazione e tutela.

Strutture recenti: per le strutture più recenti, il valore paesistico è in funzione della panoramicità: possibilità di percezione dell'orizzonte e di singoli elementi e mete ottiche fruibili sia dal percorso che da punti di visuale isolati.

Segni territoriali: i segni rilevabili della centuriazione romana; il sistema infrastrutturale dell'accessibilità dei fondi e la maglia poderale con le forme di appoderamento e le tipologie degli insediamenti sparsi. Le vie di antica formazione, dotate di valore storico-culturale per la loro caratteristica di segni strutturanti il territorio, possono assumere valore paesistico anche per la loro panoramicità.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati preesistenti che implichino il disassamento delle direttrici storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la trasformazione di contesti ambientali stabilizzati.

Perdita delle tracce di singoli segni territoriali sia individuali sia costitutivi di sistemi complessi.

Categorie compatibili di trasformazione

Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico-paesaggistico calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale.

2.1.2 *Settore antropico – Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

NAVIGLI E CANALI STORICI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

I navigli costituiscono gli elementi di maggior rilievo della rete di canali navigabili e d'irrigazione che a partire dall'alto medioevo ha caratterizzato il territorio lombardo, soprattutto la pianura compresa fra Ticino e Adda.

Fra i più antichi: il Ticinello poi Naviglio Grande, da Milano ad Abbiategrasso; la Muzza da Cassano a Castiglione d'Adda; il Naviglio Milano-Pavia; il Naviglio di Bereguardo e la Martesana dall'Adda a Milano. Nel secolo scorso il canale Villoresi fra Ticino e Adda. Ponti, parapetti, spallette, chiuse, conche, lavatoi sono gli elementi di stretta pertinenza di queste opere; oltre a ciò, la rete idrografica artificiale principale costituisce un sistema unitario con altri elementi di antropizzazione del paesaggio quali le cascine e le ville storiche, edificate in relazione alla presenza dell'acqua, affacciate su di essa e sul paesaggio dei canali e dei prati irrigui. In alcuni casi questa trama di acque e strade, con il sistema di cascine e mulini, permane ancora oggi nella sua relazione con il paesaggio agricolo, nonostante la difficoltà di riconoscimento a causa dell'interferenza aggressiva delle aree urbanizzate.

Costituiscono beni storici i navigli, i canali e le rogge di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima cartografia I.G.M. in scala 1/25000 e i cui tracciati risultano censiti nelle mappe dei catasti storici.

Costituiscono emergenze particolari quelle di cui può essere documentata o supposta l'antichità, la funzione originaria e l'identità del costruttore.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita della relazione strutturale del canale con il sistema territoriale attraversato a causa della conversione funzionale dei suoli e del progressivo abbandono della pratica irrigua tradizionale.

Coperture di tratti del sistema irriguo minore.

Categorie compatibili di trasformazione

Per quanto riguarda navigli e canali storici la tutela si esercita sugli elementi propri e su quelli di connessione e integrazione al territorio garantendo:

- la salvaguardia ovvero recupero e tutela dei manufatti originali: conche, chiuse,, alzaie, ponti, molini, opifici ecc.; caratteristiche dei rivestimenti, sistema dei derivatori e adduttori ecc.;
- la salvaguardia di aspetti quali la navigabilità, percorribilità e caratteri delle alzaie, connessione diretta con la falda idrica, ecc.;
- la libera ed immediata percezione visiva di elementi quali: vegetazione di margine, ville e parchi contermini, profondità e caratteri del paesaggio.

2.1.3 *Settore antropico – Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

OPERE D'ARTE TERRITORIALI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tutte quelle opere quali ponti, acquedotti, dighe, arginature e tutte quelle presenze territoriali diffuse, opera dell'uomo e non strettamente riconducibili ad edifici, spesso emergenze edilizie dei sistemi lineari.

Sono elementi artificiali molto spesso posti in ambiti dotati di un alto grado di naturalità; costituiscono quindi delle polarità di forte orientamento della visione del quadro naturale.

Tra le diverse opere, riconosciamo le passerelle e i ponti come elementi caratteristici del paesaggio montano lombardo: in legno o in pietra, antichi o costruiti uno o due secoli addietro.

Le arginature costituiscono a volte un elemento di notevole impatto paesaggistico: le modalità di percezione più frequenti sono riferite alla visione di queste opere dall'acqua, dalla sponda opposta e dai percorsi lungo l'argine soprattutto in corrispondenza di insenature, anse, ecc.; in pianura costituiscono – a volte – un elemento di ostacolo alla percezione dei corsi d'acqua e si pongono come elementi emergenti dal piano di campagna.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, abbandono.

I ponti minori e le passerelle spesso decadono lentamente per incuria o spazzati via da un'alluvione.

Forte impatto sul territorio del nuovo impianto di acquedotti e dighe con le loro strutture, i sistemi di canalizzazione e raccolta delle acque.

Arginature: a) per le nuove opere eccessiva artificializzazione dell'elemento naturale con conseguenti danni alla vegetazione riparia e agli ecosistemi animali; b) al contrario, per le arginature di origine storica, l'abbandono e la rinaturalizzazione spontanea o progettata.

Categorie compatibili di trasformazione

• Lungo i fondovalle fluviali e sulle sponde dei corsi d'acqua dovrebbe essere progressivamente disincentivata e preclusa la percorrenza automobilistica: il tema ricorrente dell'interposizione di nuovi attraversamenti delle valli fluviali e dei corsi d'acqua impone notevoli riflessioni sul probabile impatto.

• Per le nuove arginature la pratica progettuale deve rispettare rigorosamente il paesaggio con opere calibrate e con tecniche differenti a misura del contesto in cui si collocano (urbano o extraurbano). Per arginature extraurbane si consiglia di adottare le soluzioni tecniche del «Manuale tecnico di ingegneria naturalistica» citato nella scheda 1.1.6.

2.1.4 *Settore antropico – Infrastrutture, viabilità e rete idrografica superficiale*

FONTANILI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Emergenza spontanea della falda freatica o presa d'acqua da una falda freatica non affiorante, ma situata a piccola profondità.

Elementi caratteristici sono la *testa* e l'*occhio* del fontanile.

La testa è uno scavo di forma circolare con un diametro di parecchi metri. Da essa si diparte un canale che deriva l'acqua affiorante. L'occhio è un cilindro senza fondo in legno, cemento o lamiera, del diametro di circa 1 m, inserito nella testa del fontanile, per facilitare l'uscita dell'acqua che sgorga dal fondo. L'acqua esce da una soglia intagliata nel bordo superiore del cilindro. In ogni testa di fontanile si piantano parecchi di questi cilindri.

Numerosi sono i fontanili costruiti per derivare acqua a scopo irriguo dai terreni dell'alluvione padana; essi possono fornire portate variabili.

I fontanili riguardano microambienti artificiali di regimazione delle acque in funzione di drenaggio e di approvvigionamento idrico ubicati al limite tra l'alta e la bassa pianura.

Costituiscono una emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano inoltre come sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Manomissione del microambiente.

Inquinamento delle falde superficiali.

Categorie compatibili di trasformazione

• Mantenimento in uso del sistema.

• Rispetto rigoroso del microambiente.

• Deve essere promosso il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili, e l'equilibrio dell'ecosistema urbano-rurale.

2.2.1 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

MARCITE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Prato coperto da un leggero velo d'acqua scorrevole per impedire il congelamento e l'arresto di ogni attività vegetativa.

Permette la rotazione continua delle colture.

Impronta caratteristica del paesaggio agrario padano segnalato dall'ordinato intrico di canali di irrigazione, dal regolare reticolo dei campi, dall'allineamento delle piantate. Le origini di questa coltura risalgono al secolo dodicesimo (insediamento cistercense nella pianura della bassa Lombardia – Morimondo, Chiaravalle); in seguito introdotta in quasi tutta la regione padana.

Non richiede interventi chimici per la difesa da infestanti e parassiti, garantisce la tenuta del terreno per tutto l'anno, proteggendolo da processi erosivi o di degrado mediante una cotica erbosa consistente e omogenea.

Nel periodo invernale rappresenta una importante fonte di cibo per numerose specie di uccelli.

Le marcite (così come i sistemi di fontanili) costituiscono un'emergenza testimoniale storico-archeologica di grande rilievo per complessità e durata dell'intervento necessario alla loro realizzazione e si configurano come sistemi di altissimo valore ecologico e naturalistico.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono dei canali, manomissione della rete irrigua.

Inquinamento delle acque.

Trasformazione colturale radicale.

Attraversamento di reti infrastrutturali.

Categorie compatibili di trasformazione

• Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.

• Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.

• Deve essere promosso il ripristino ambientale delle aree rurali, il mantenimento delle aree di transizione, in quanto sensibili e l'equilibrio del sistema urbano-rurale.

2.2.2 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

PIANTATE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

In senso stretto: sistemazione ordinata di alberi, spesso vitati, a carattere permanente e intensivo (gelsi, pioppi, olmi, aceri).

Il termine, nella sua accezione più ampia, si riferisce ad un sistema di bonifica di grandi aree le cui fasi sono:

1. Bonifica idraulica.
2. Divisione dell'area in grandi quadri segnati e solcati da stradoni, viottoli, e scoline e adibiti alla coltura dei cereali e del prato.
3. Divisione in campi regolari, sistemazione idraulica intensiva, impianto delle colture arboree ed arbustive (piantata in senso stretto).

La rete irrigua e vegetazionale che ha storicamente accompagnato questa organizzazione di pianura, contribuisce a crearne le immagini più salienti e suggestive.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riferiti al sistema:

Frammentazione eccessiva dei comparti con conseguente perdita del disegno unitario della tessitura.

Abbandono o manomissione dei percorsi, del sistema irriguo e dell'impianto delle colture arboree ed arbustive.

Trasformazione colturale radicale.

Categorie compatibili di trasformazione

• Mantenimento della suddivisione d'origine dei campi.

• Riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti.

• Nel caso di filari, lungo divisioni interpoderali, l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.

• Incentivare nelle campagne la difesa della vegetazione di alto fusto.

• Devono essere evitati interventi che turbino beni e relazioni del paesaggio agrario e favorire le sinergie con le problematiche ambientali.

2.2.3 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

OLIVETI, VIGNETI, COLTURE LEGNOSE AGRARIE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Gli oliveti sono una coltura tipica della collina e delle riviere dei laghi subalpini.

In Lombardia questa coltura è presente essenzialmente lungo la sponda occidentale del lago di Garda e del Sebino, lungo le sponde del Lario (uliveti della Tremezzina).

È frequente trovare questa coltura in ambiti terrazzati.

La vite, pressoché esclusiva sulla collina Pavese, prevale nettamente sulle altre colture nelle valli e sulle colline Bergamasche (es. vigneti della val Calepio e della valle del Gavarno) e Bresciane (es. vigne del pedemonte di Piancogno, della Franciacorta di Collebeato di Botticino e del M. Netto) (..) sui terrazzi lariani (es.

terrazzi di Rezzonico e Pianello), ed anche in Brianza (vigneti di Montevecchia). Un particolare caso è costituito dalla Valtellina che comprende la più grande area viticola terrazzata di montagna d'Italia (la maggiore dell'intero arco alpino e una delle maggiori d'Europa), i cui vigneti sono ritenuti un capolavoro della cultura e del lavoro contadino.

A tal proposito nel 2005 la Provincia di Sondrio ha presentato istanza affinché i terrazzamenti vitati del versante retico della Valtellina vengano inclusi nella lista propositiva italiana ai fini dell'inserimento in quella del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Del tutto particolare ed esemplare, nella sua composizione formale, il vigneto di montagna, è una componente irrinunciabile del paesaggio, una sorta di bastionata a sostegno del versante.

I frutteti, prevalenti negli ambiti di pianura (es. nell'Oltrepò pavese i frutteti della valle Staffora), caratterizzano, per la coltivazione delle mele, anche una fascia del fondovalle della media Valtellina (da Ponte a Lovero, ecc.).

Le colture agricole, nel loro ambito di sviluppo, vanno considerate come elementi inscindibili del paesaggio e dell'economia.

A queste colture prevalenti, si accompagnano frequentemente, e con una rilevante valenza paesaggistica, le cortine, le frange boscate e le praterie.

La diversa morfologia dei luoghi e la variabilità propria delle colture definiscono ambienti con diverse caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche comunque sempre notevoli. Rilevanti sono le sistemazioni di collina (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.) che sostengono le colture e tipicizzano gli ambiti sottesi. Da segnalare la presenza in Valtellina delle «muracche», peculiarità del paesaggio agrario di fondovalle, e delle «cesure» a Delebio, citate anche nel volume 2 del PTPR.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono della coltura, mancata manutenzione delle sistemazioni artificiali del terreno.

Categorie compatibili di trasformazione

• Una salvaguardia attenta va esercitata nei confronti di tutte le componenti del paesaggio agrario, connotative delle diverse fasce territoriali e delle colture tradizionali che vanno tutelate e incentivate. In particolare, per quanto riguarda gli oliveti e i vigneti, la disposizione dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del prodotto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro rigorosa conservazione, evitando la riduzione delle aree interessate a questi tipi di coltura o la sostituzione con altre colture.

2.2.4 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

TERRAZZAMENTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni ai fini di coltivazione agricola e di stabilizzazione idrogeologica. Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso.

Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del paesaggio agrario lombardo collinare, montano e delle riviere dei laghi subalpini.

Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice – così come più comunemente si presenta in natura – una successione di ripiani degradanti.

Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani resta affidata alla coesione, o a quella della cotica erbosa, nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo spietramento del terreno.

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche per la natura del materiale impiegato.

La conservazione e il mantenimento dei terrazzamenti, oltre a svolgere una funzione di mantenimento delle caratteristiche del paesaggio, svolge una funzione di prevenzione dal degrado e di sicurezza della stabilità dei versanti.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono delle coltivazioni.

Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o delle scarpate artificiali, dei canali di scolo e di fossi per il convoglio delle acque.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione dei manufatti che li caratterizzano mediante la loro scrupolosa manutenzione, avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive.

• Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico ambientale delle strade di accesso e di raccordo tra i terrazzamenti utilizzati a fini agricoli evitando le massicciate in cemento a vista.

2.2.5 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

BOSCO D'IMPIANTO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Per bosco d'impianto si intendono colture legnose agrarie quali pioppeti e castagneti; i pioppeti sono impianti artificiali di specie ibride a rapido crescimento.

I pioppeti sono fisicamente assimilabili a boschi in cui è però sempre ben evidente il sesto di impianto: occupano suoli freschi, anche inondati, ma non perennemente umidi. Frequentemente sono accompagnati da uno strato erbaceo di vegetazione invadente, formato da specie esotiche che spesso si ritrova anche lungo i greti dei fiumi.

Si rileva una presenza più massiccia e diffusa di pioppeti in prossimità dei grandi fiumi; in corrispondenza di zone golenali, di lanche e meandri relitti e di zone depresse con falda subaffiorante.

In montagna, oltre i seicento-settecento metri, il bosco coltivato a castagne diventa la coltura predominante; in Valtellina nella zona di prevalenza della castagna i boschi, perfettamente curati, sostituiscono in pratica i campi di cereali. Sia il pioppeto sia il castagneto, nei loro relativi ambiti, sono elementi fortemente connotativi del paesaggio. Il pioppeto come elemento di impianto rigidamente ordinato e monocolturale è indicativo dell'intervento antropico sul territorio utilizzando elementi naturali.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Incuria, abbandono

Categorie compatibili di trasformazione

• Va sostenuta la pioppicoltura come elemento ormai caratteristico di diversificazione del paesaggio di golena fluviale.

2.2.6 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

PASCOLO, MAGGESE, PRATO COLTIVO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Porzioni del paesaggio agrario legate all'attività di allevamento transumante.

In base alla loro localizzazione si distinguono in pascoli di fondovalle (tra i 300 e i 1000 metri), maggenghi (la stazione primaverile compresa tra i 1000 e 1800 metri di altitudine), alpeggi (la stazione estiva tra i 1800/2400 metri).

All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza. Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuando le aree di più densa colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a piani altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle e alte quote.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono degli spazi prativi con conseguente sviluppo di vegetazione spontanea infestante; perdita dei segni minimi di iden-

tificazione locale quali muretti in pietra, lavatoi, ecc.; apertura di nuove strade carrabili.

Sono le porzioni di paesaggio agrario di montagna più delicate e passibili di scomparsa perché legate ad attività di allevamento transumante di difficile tenuta considerate le difficoltà oggettive di questa consuetudine e le non proporzionate rese economiche.

Sono altresì noti i possibili danni derivati da un eccessivo «carico» di bestiame sui maggenghi e sugli alpeggi.

Categorie compatibili di trasformazione

• La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento ambientale con progetti organici finalizzati a questo scopo. In ogni caso è da auspicare, da parte delle comunità montane, la redazione di un piano-programma per la viabilità minore e di montagna, entro il quale contemperare le esigenze di tutela ambientale con le nuove necessità trasformative e le possibilità di spesa.

2.2.7 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

GIARDINI E VERDE URBANO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Giardini o parchi privati; giardini e parchi pubblici, viali e passeggiate alberate e in genere tutti i luoghi verdi all'aperto e le architetture vegetali (roccoli, viale delle rimembranze ed altre) che caratterizzano il paesaggio urbano.

Il verde urbano rimane ancora oggi il luogo dove gli abitanti trascorrono la maggior parte del tempo libero e dove la domanda sociale di verde è sempre più pressante e motivata. Nelle città gli elementi vegetali e gli spazi verdi hanno funzioni diverse: dalla funzione ecologica, a quello di arredo stradale, dalla funzione scientifico-didattica, a quella culturale come testimonianza di epoche passate.

Le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza sono tutelati dalle norme del d.lgs. 42/2004 quando esista vincolo esplicito.

Nell'età del rinascimento i giardini erano considerati «prolungamenti» all'esterno della struttura formale dell'edificio, come un complesso architettonico paesistico unitario e coordinato, in cui realizzare il collegamento tra il volume della villa e l'ambiente; nell'età Barocca i giardini assunsero dimensioni più vaste e vennero introdotti nuovi effetti scenografici e pittoreschi. Nel '700, le nuove istanze dell'urbanistica svilupparono inoltre all'interno della città l'interesse per i nuovi spazi all'aperto: giardini, percorsi naturalistici; mentre le forme del giardino «all'italiana» caratterizzarono la maggior parte delle ville. Col tardo Settecento si ebbero le prime realizzazioni di giardini «inglesi» o paesaggistici che ebbero diffusione per tutto l'Ottocento.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione, perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde. Si deve prestare attenzione a non impoverire il patrimonio arboreo esistente e a conservarlo nel modo migliore; i parchi di ville, i parchi pubblici e le piantumazioni in luoghi pubblici – urbani e non – hanno obbedito nel tempo a precise scelte di decoro e di stile nella disposizione e nella scelta dell'essenza e della conformazione delle specie arboree che non può essere dimenticata o sottovalutata.

Il patrimonio arboreo va soggetto a forme di decadenza, per età e per infortuni, più frequente che non l'edificato ed è per questo motivo che le cautele devono essere ancora maggiori, sempre e comunque in ordine al disegno generale che presiede allo sviluppo del territorio.

Categorie compatibili di trasformazione

• Nei casi in cui il valore dell'albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.2.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.

• La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie – se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino – e nel rispetto dei disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo.

2.2.8 *Settore antropico – Elementi del paesaggio agrario e strutture verdi*

FILARI e MONUMENTI NATURALI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Un elemento naturale viene considerato monumento quando gli viene attribuita una funzione morale-pedagogica in quanto possiede un'elevata densità di valori. Questa rappresentatività deriva dallo speciale carattere documentario che viene loro riconosciuto nell'ambito naturalistico di pertinenza e da particolari connotati di spettacolarità e bellezza. La categoria monumentale dei grandi alberi ha come elementi di riconoscimento la rarità della specie, l'età, il portamento e lo stato di conservazione. Il monumento naturale può trovarsi all'interno di un'area di interesse naturalistico accertato, oppure in un ambito antropizzato nel cui caso il riconoscimento e la segnalazione della eccezionalità è indispensabile al fine della tutela. Spesso sono situati vicino a monasteri, luoghi di culto, nei parchi privati o presso le sorgenti o in altri punti in cui sono stati piantati e protetti, in questo caso una precisa volontà ne ha favorito la conservazione.

I filari costituiscono un sistema di vegetazione di impianto antropico organizzati in corrispondenza di particolari strutture (strade carrabili, viali pedonali, allee, ingressi monumentali, ecc.) con finalità sia scenografiche che funzionali di ombreggiamento; sono quasi sempre costituiti da essenze omogenee (in qualche caso alternate) e connotati dal loro ritmo d'impianto. Possono costituire dei monumenti vegetali commemorativi («viali delle Rimembranze» o simili) di interesse paesaggistico e storico-culturale.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Mancata manutenzione specialistica per i monumenti naturali e perdita sia del singolo elemento vegetale sia dell'impronta storica dell'area verde.

Manutenzione scorretta tramite potature improprie. Accostamento di strutture edilizie o danneggiamento delle radici per opere nel sottosuolo. Pavimentazione invasiva dell'immediato intorno.

Categorie compatibili di trasformazione

• Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.

• La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, ricorrendo alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico.

2.3.1 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI DI VERSANTE E DI TERRAZZO (Distinzione per: *localizzazione orografica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Centri minori adagiati su un pendio o attestati su di un terrazzo.

La loro collocazione segue il raddolcimento delle linee di pendenza laddove gli intervalli glaciali hanno determinato fasce di terrazzo o pendii poco acclivi. All'interno di ogni nucleo di pendio l'edificato si dispone quasi sempre a piani sfalsati sia per ovvie ragioni orografiche, sia per sfruttare meglio l'esposizione climatica. Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità dei terreni piani è maggiore, la disposizione è più libera ma pur sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza. Quasi sempre l'edificio religioso risulta eccentrico al nucleo compatto dell'edificato per ragioni dipendenti dalla sua non contemporaneità con la formazione del nucleo originale.

Specie sui versanti a solatio la disposizione a «terrazzo» di molti centri rappresenta una ricercata componente estetica nell'osservazione del quadro montano.

In particolare nella percezione da fondovalle, lungo le direttrici di percorrenza, la sequenza di questi nuclei compone un quadro organico con il sistema di terrazzamenti per la coltivazione del versante.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rispetto alla percezione da fondovalle dei sistemi insediativi di mezza costa, alle trasformazioni dei fronti dell'edificato può corrispondere un'alterazione incompatibilie dell'immagine consolidata.

Rischio di saldatura dei nuclei attraverso la nuova edificazione.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi.

• Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini di questi nuclei, verificare attentamente (anche con simulazioni per mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico).

Relativamente alla percettibilità del manufatto da monte, acquisisce particolare rilevanza paesaggistica l'utilizzo del materiale di copertura dei tetti che, al fine di un armonico inserimento nel contesto antropico, dovra essere conforme a quello utilizzato nella tipologia tradizionale di quello specifico ambito.

2.3.2 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI DI SOMMITÀ
(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Centri distesi su una dorsale, arroccati su un poggio o un cocuzzolo nonché ubicati in corrispondenza di un valico o di una insellatura.

Nelle vallate alpine e prealpine prevalgono i centri sui fondovalle e sui versanti; sono invece piuttosto scarsi gli insediamenti in posizione sommitale (anche per la effettiva mancanza di siti veramente favorevoli, ad eccezione di alcune caratteristiche e, in un certo senso, obbligate posizioni di valico).

Una situazione particolare è quella che presentano le colline degli anfiteatri morenici del Verbano e del Lario (Varesotto, Comasco, Brianza) dove si riscontra una prevalenza di centri in posizione sommitale, ben più favorevole e ben esposta rispetto alle limitrofe depressioni spesso occupate in passato da aree palustri. Non molto diversa è la situazione che mostrano le colline dell'anfiteatro gardesano.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva; accostamento e sovrapposizione di elementi impropri ad una struttura conclusa.

Categorie compatibili di trasformazione

• Questi centri definiscono uno skyline che deve essere assolutamente rispettato.

• Scoraggiare nuovi insediamenti – anche isolati – sulle sommità in ambiti vincolati e nei coni percettivi in prossimità.

2.3.3 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI DI FONDOVALLE
(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

I centri di fondovalle e di conca comprendono anche quelli di conoide, di confluenza e di sbocco vallivo, di pedemonte (in senso molto ampio, cioè anche al piede delle colline).

La particolarità dei centri di fondovalle è quella di essere facilmente percepibili da punti alti (dai versanti, poggi e sommità). Questa modalità di percezione mette in evidenza, a volte, anche la struttura insediativa del nucleo con una chiarezza non sempre leggibile ad es. nei centri di pianura. Oltre alla struttura insediativa l'altro elemento di particolare evidenza percettiva è rappresentato dal sistema delle coperture.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alle modalità di percezione:

a) inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo;

b) modificazione delle coperture, quando queste costituiscono il carattere prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione dei sistemi consolidati e diffusi di coperture (in particolare quelli in pietra in ambito alpino).

• Mantenimento della leggibilità del sistema insediativo storico attraverso un'attenta valutazione degli eventuali ampliamenti ai margini.

2.3.4 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI D'ALTURA
(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Si tratta per lo più di alpeggi.

Possono essere a loro volta di fondovalle o di versante.

La specificità degli insediamenti d'altura, legata alla notevole qualità paesaggistica che scaturisce dal rapporto organico fra insediamento antropico e scenario naturale – oltre alla loro specializzazione funzionale legata alle forme storiche dell'allevamento – determina il valore paesistico sia visuale che storico-culturale di questi sistemi insediativi.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono degli insediamenti d'altura in seguito alla trasformazione dell'economia montana.

Categorie compatibili di trasformazione

• Difficile individuare una utilizzazione alternativa e compatibile (forestale, alpinistica) rispetto al loro attuale utilizzo nell'ambito della tradizione rurale di allevamento. Sono fatti inerenti la vicenda storica: evitare interventi di conservazione impropria ad oltranza.

2.3.5 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI RIVIERASCHI
(Distinzione per: *localizzazione orografica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Comprendono centri ubicati su un argine, su un terrazzo fluviale o comunemente su una sponda sia fluviale che lacustre.

Lo stretto rapporto con l'acqua e con altri beni componenti il paesaggio delle riviere propone una duplice lettura percettiva: da una parte la percezione del nucleo dall'acqua e dalla sponda opposta in cui prevale la visione dell'edificato in diretto contatto con la sponda; dall'altra la percezione dell'acqua da terra spesso con visioni selezionate di scorci attraverso le maglie dell'edificato o le vie d'accesso alle sponde.

A volte il carattere di fondovalle dei nuclei, o la presenza di rilievi alle spalle dei bacini, inducono anche una possibile percezione dall'alto dell'edificato, in cui prevale il rapporto fra il sistema addensato delle coperture e lo spazio aperto antistante costituito dallo specchio d'acqua.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alle modalità di percezione risultano elementi di vulnerabilità: l'alterazione della cortina sul lungolago o lungofiume; l'ostruzione degli scorci attraverso l'edificato verso la sponda; la modificazione dei sistemi di coperture.

Altro elemento di rischio è rappresentato dalla modificazione e chiusura dei sistemi di accessibilità delle sponde.

Categorie compatibili di trasformazione

• Tutela della leggibilità, conservazione dell'immagine consolidata degli insediamenti storici rivieraschi in relazione alla fruizione visuale dai luoghi pubblici, in particolare dall'acqua e dalle sponde opposte.

• Evitare nuovi insediamenti rivieraschi valutando attentamente i casi di sostituzione edilizia.

2.3.6 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI con CASE ISOLATE
(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Sono insediamenti la cui principale unità costitutiva è rappresentata dalla casa isolata.

Le case, separate una dall'altra sia dal punto di vista spaziale, sia da quello costruttivo, sono disposte una accanto all'altra oppure una dietro l'altra. La distanza fra due case non supera di regola la lunghezza media delle stesse. Se una parete laterale non presenta aperture, questa distanza può ridursi notevolmente.

La disposizione può essere determinata da un elemento topografico particolare: dal profilo del terreno, da una corso d'acqua e, di regola, da una strada. Si possono distinguere principalmente tre tipi di disposizione planimetrica: la disposizione indifferenziata, quella lineare e quella concentrica (oppure per poli).

Disposizione indifferenziata: le case sono disposte una dietro l'altra o una accanto all'altra; il loro orientamento dipende dalle curve di livello, di conseguenza le case hanno tutte lo stesso orientamento.

Disposizione lineare: le case sono disposte lungo una strada o lungo un passaggio; esse sono orientate verso questi ultimi.

Disposizione concentrica: le case sono raggruppate intorno a uno spazio pubblico centrale verso il quale sono anche orientate.

In questi insediamenti prevale l'immagine della discontinuità dell'edificato e la polarizzazione della percezione sui singoli elementi edilizi.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Anche se il progressivo intasamento degli spazi interstiziali appartiene alla dinamica storica delle modificazioni di questi insediamenti, tuttavia la rapidità e l'estraneità delle aggiunte e connessioni recenti costituisce un potenziale di rischio per l'immagine e la natura discreta dell'aggregazione.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici.

2.3.7 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI con CASE a SCHIERA
(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Si tratta di insediamenti compatti costituiti da più edifici collegati fra loro.

Vi è una direzione, quella che corrisponde all'allineamento delle case sulla strada, secondo la quale il principio di aggregazione rimane sempre il medesimo. Per poter giungere a una definizione tipologica degli insediamenti con case a schiera è quindi di fondamentale importanza distinguere i differenti modi di sviluppo in profondità delle case che lo costituiscono. da questo dipende infatti la collocazione delle aperture e quindi anche la distribuzione delle parti costitutive dei singoli edifici e il rapporto con le aree libere circostanti.

Come principio di aggregazione ogni casa è collegata a quella vicina, la parete divisoria è comune, di conseguenza le case offrono un fronte compatto verso la strada che costituisce l'elemento primario determinante per l'allineamento. Generalmente le case che compongono un insediamento con case a schiera sono di altezza simile e spesso anche i tetti di più edifici costituiscono un'unità costruttiva. Le case volgono alla strada il lato di gronda.

Negli insediamenti maggiori le schiere sono in genere ordinate una accanto all'altra e una dietro l'altra in un sistema di vie parallele a formare un villaggio compatto, un villaggio cioè in cui lo spazio libero è rappresentato, all'interno del suo perimetro, soltanto dalle strade.

A differenza degli insediamenti con tipi isolati, queste forme di aggregazione sono contraddistinte dalla continuità dell'immagine architettonica, pur nella varietà delle singole componenti. Le cortine inquadrano sovente scorci e immagini selezionate del paesaggio circostante.

Nella loro percezione lontana prevale la compattezza delle linee costituite dalle schiere, spesso rese evidenti nella loro successione a causa dell'acclività del terreno ad esempio nei versanti.

N.B. Quanto detto sopra, così come per gli altri sistemi aggregativi, riguarda i nuclei di origine storica e non i progetti di nuovi insediamenti (piani esecutivi) – che utilizzano sistematicamente specifiche tipologie edilizie – né le aggregazioni insediative di recente formazione.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità del sistema. Ostruzione dei coni percettivi.

Categorie compatibili di trasformazione

• Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

2.3.8 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

INSEDIAMENTI con CASE a CORTE
(Distinzione per: *prevalenza o ripetizione dei tipi edilizi*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Insediamenti composti di edifici la cui fondamentale caratteristica tipologica è costituita dallo spazio libero situato all'interno di un'area edificata, delimitata da un perimetro di strade. Le corti hanno una precisa collocazione e un preciso significato all'interno della struttura complessiva dell'insediamento: esse rappresentano l'elemento di collegamento tra il luogo pubblico della strada e quello privato delle case. Le corti sono però separate dalla strada e si differenziano da essa anche nella loro destinazione d'uso: assolvono cioè funzioni sia collettive che private.

La singolarità dell'insediamento con case a corte consiste nel rapporto tra il fronte rivolto sulla corte e quello rivolto sulla strada e nella presenza di determinati elementi caratteristici come il portico e il ballatoio, il portale e l'androne. Il fronte loggiato con il portico al piano terreno non si volge sul lato verso strada, esso è tipico dello spazio della corte e conferisce all'edificio carattere di individualità. Pertanto lo spazio libero delle corti assume un significato particolare in quanto si distingue spazialmente e formalmente dal luogo pubblico della strada e della piazza. Non rientrano nella denominazione di insediamenti con case a corte gli insediamenti che comprendono all'interno di essi aree libere di casuale costituzione, dovute all'edificazione incompleta di un'area urbana oppure alla presenza di chiostrine destinate a dar luce ai locali interni.

Gli insediamenti con case a corte costituiscono solitamente nuclei compatti e omogenei. La loro disposizione è definita da una strada o da una maglia di percorsi da cui dipende direttamente anche la forma dell'insediamento e delle sue parti. Ogni casa a corte possiede generalmente un proprio ingresso cui si accede direttamente dalla strada. Più raramente ogni area libera è accessibile attraverso un'altra.

Nella percezione ravvicinata e dinamica (a livello stradale) è evidente e qualificante l'aprirsi di spazi interni in sequenza, percepiti attraverso gli elementi di collegamento (androni, portali, ecc.).

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita di leggibilità del sistema.

Categorie compatibili di trasformazione

• Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento.

2.3.9 *Settore antropico – Sistemi insediativi*

BORGO, VILLAGGIO
(Distinzione per: *matrice storica*)

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Il borgo è un insediamento di medie e piccole dimensioni che ha avuto nel medioevo e nell'età barocca una certa funzione di polarità economica e di difesa nei confronti del territorio circostante.

È caratterizzato dalla presenza di un mercato di una certa importanza, dall'esistenza di qualche forma di fortificazione, dalla presenza di un certo numero di edifici di famiglie patrizie e spes-

so, sotto il profilo della amministrazione ecclesiastica, da una importante chiesa plebana o collegiata.

È quasi superfluo ricordare come in età più recenti alcuni borghi abbiano assunto le dimensioni più consistenti di una vera e propria città, per altri invece si siano configurati addirittura dei regressi demografici ed edilizi

Villaggio: insediamento preindustriale con funzioni prevalentemente rurali, la cui unità costitutiva è la famiglia patriarcale (il «fuoco»). Presenza di una o più case dominicali. Spazio aperto continuo e comunitario.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Abbandono della popolazione residente.

Degrado del patrimonio edilizio.

Improprie trasformazioni dell'edificato.

Sostituzione sistematica di singole componenti edilizie connotative dell'insieme (coperture, finiture murarie, ecc.).

Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario.

Categorie compatibili di trasformazione

• È decisivo, per una efficace tutela, configurarne il ruolo di polarizzazione nel sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico.

• Conservazione del sistema edilizio e delle caratteristiche di uso degli spazi pubblici.

• Le eventuali addizioni edilizie tendano a conservare l'identità dei margini definiti dall'edificato storico.

2.4.1 *Settore antropico – Tipi edilizi*

TIPI A SCHIERA

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tipi edificativi contigui con aperture solo verso strada e sullo spazio di pertinenza posteriore.

In Lombardia interessano quasi esclusivamente il tessuto edilizio urbano – più raramente extra urbano – nelle zone di pianura o media collina.

Il passo o lato su strada del tipo a schiera è di circa m 4,50 – 5,50 e la profondità, più variabile, può giungere in alcuni casi a raddoppiare la parte di sedime occupata dall'edificio.

Il primitivo assetto prevedeva la bottega e l'eventuale porticato al piano terreno, uno o due piani di abitazione con scala interna.

Trasformazioni successive hanno spesso cancellato il primitivo assetto, con riorganizzazioni e rifusioni in due, tre o più elementi di schiera, destinati in età rinascimentale e barocca per lo più a formare piccoli palazzetti patrizi o, in età industriale, a costituire case multipiano per appartamenti, con alloggi disposti secondo piani orizzontali. In caso di rifusione e riorganizzazione successive il sedime del fabbricato originario è rilevabile dai catasti antichi e dai setti murari ortogonali alla strada.

Il tipo edilizio a schiera, con i suoi connotati essenziali permette di percepire, se non alterato, l'impronta più profonda della struttura dello spazio urbano.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Riorganizzazioni spaziali tendenti a cancellare le tracce delle costanti dimensionali caratteristiche, definite dalle murature, dalla distribuzione verticale e conseguente modificazione della cortina edilizia.

Categorie compatibili di trasformazione

• Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto.

2.4.2 *Settore antropico – Tipi edilizi*

TIPI A CORTE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Unità edilizia che si organizza attorno alla corte/cortile che è uno spazio necessario alla abitazione stessa dove si compiono operazioni di lavoro di carattere rurale.

Gli elementi che si dispongono intorno alla corte sono sia residenziali sia legati all'attività rurale. Il tipo ed il suo sviluppo è chiaramente sempre legato all'attività, da ciò consegue l'adattamento del tipo edilizio al mutare delle condizioni dell'attività stessa.

In Lombardia, molti borghi della pianura sia umida, (a sud della linea dei fontanili) sia asciutta (a nord di essi) sono costituiti dall'aggregazione di sistemi a corte ed in essi l'edificazione sulle strade si presenta continua e scandita dai grandi ingressi carrai.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita del valore unitario della corte, suo frazionamento ed inserimento di percorsi, volumi recinzioni improprie per ampliamenti, ristrutturazioni parziali ecc.

Categorie compatibili di trasformazione

• Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti.

• Riuso dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici.

• Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate.

• Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi.

2.4.3 *Settore antropico – Tipi edilizi*

TIPI IN LINEA

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Fatti edilizi che comportano un'aggregazione delle dimore secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distribuzione verticale e senza immediato e diretto rapporto con gli eventuali spazi di pertinenza (corti, giardini, ecc.).

Tipologia edilizia di origine urbana caratteristica dell'età industriale. In Lombardia si trovano numerosissimi esempi nei centri di pianura, anche se il tipo è riscontrabile in minor quantità e con delle varianti anche nei borghi della zona collinare e delle valli alpine. Il tipo può essere allineato lungo una strada o aggregarsi attorno a spazi e cortili interni con disimpegno degli alloggi anche attraverso ballatoi. Spesso le prime realizzazioni di edilizia economico-popolare hanno svolto queste soluzioni affidando al cortile interno una funzione aggregativa.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ampliamenti che nascondono, mutano o alterano radicalmente la distribuzione degli spazi, dei percorsi, e delle loro relazioni.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità.

• Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente interferenti sui coni percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio.

2.4.4 *Settore antropico – Tipi edilizi*

TIPI A TORRE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

La casa a torre è caratterizzata dalla disposizione verticale dei locali, la sua pianta è generalmente quadrata o rettangolare, con lato di circa 5,5 – 6,5 m., ed elevazione a due o tre piani, con aperture su tutti i lati. Il piano terreno, destinato a stalla, era nettamente separato dal piano superiore a cui si accedeva tramite una scala esterna; il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva tramite una scala interna. Caratteristiche della casa a

torre sono dunque l'isolamento rispetto ad altre case e la compattezza costruttiva. Questo tipo è strettamente legato all'utilizzo della tecnica muraria in pietra, più raramente in mattoni o struttura mista pietra e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a «volta» in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno. In genere hanno grandi portali con architravi costituite da massi consistenti disposti verticalmente quasi a ricordare le strutture arcaiche trilitiche. Anche le finestre, seppur di dimensioni inferiori, sono costruite come i portali.

Questi tipi sono assai diffusi sia nel tessuto urbano (case a torre urbane si trovano per esempio a Bergamo, Brescia, Pavia) sia in quello rurale (edifici compatti extra urbani facilmente riconoscibili sia nella fascia alpina sia in quella collinare o di pianura), costituendo il nucleo di formazione originaria di quartieri o isolati cittadini, di borgate, villaggi, nuclei isolati e cascinali.

Sono presenti in tutte le fasce tipiche del territorio lombardo con diverse forme e modalità ma spesso sono difficili da decifrare nello sviluppo edilizio successivo in quanto inglobati entro accrescimenti ed aggiunte di corpi di fabbrica complementari o addirittura resi irriconoscibili da rifusioni, con trasferimento della successione dei vani da verticale ad orizzontale.

La casa a torre posta in declivio, spesso, presenta la linea di colmo perpendicolare alle curve di livello.

Questi tipi non devono essere confusi con le torri a carattere militare.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Inglobamenti e ampliamenti.

Categorie compatibili di trasformazione

• Opere che mantengano la tradizionale tecnologia costruttiva e le caratteristiche principali di questo tipo edilizio: volume compatto, forma e volume della pianta, disposizione dei locali, posizione e forma delle aperture.

2.4.5 *Settore antropico – Tipi edilizi*

EDIFICI MONOFAMILIARI ISOLATI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tipo caratterizzato dalla sua collocazione isolata nell'ambito del singolo lotto di proprietà. Tutti i fronti costituiscono degli affacci interni suddivisi secondo modalità consolidate influenzati dalla presenza o meno di un raccordo verticale fra i piani.

Rappresentano una concezione dell'abitare che si sviluppa ampiamente in età industriale a partire dai primi decenni dell'Ottocento, sia nella forma aulica della villa borghese, con più o meno parco romantico, sia nel villino piccolo borghese poi esteso ad ogni ceto sociale nei tessuti di sviluppo della città e dei centri minori. Nei primi decenni del XX secolo si registrarono formazioni di sistemi insediativi di villini monofamigliari, a volte contigui in sistemi a coppie, promossi sia nell'ambito dell'edilizia economico-popolare sia da parte di enti e industrie come alloggi per i dipendenti.

Gli elementi, isolati o in sistemi coerenti, sono spesso impostati su maglie indifferenziate e non hanno significativi punti di riferimento percettivo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ampliamenti notevoli e ristrutturazioni complete, spesso accompagnate da una cancellazione dell'impianto originale o di singoli elementi decorativi.

Maggiore sensibilità per gli edifici compresi in un sistema coerente anche stilisticamente.

Categorie compatibili di trasformazione

• Valutazione della qualità e origine dell'edificio: a) opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale; b) progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.

• Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova coerenza architettonica.

• Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente.

2.4.6 *Settore antropico – Tipi edilizi*

TIPI SPECIALISTICI e DI USO PUBBLICO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tutte quelle strutture edilizie isolate con funzioni in origine di servizio al lavoro agricolo: mulini, frantoi, edifici di posta, piccole strutture fortificate, edifici produttivi preindustriali.

Cappelle, cippi, piloni votivi della devozione popolare.

Edifici per il terziario amministrativo pubblico, chiese, scuole, palestre, caserme, carceri, ecc.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti: manomissioni o restauri approssimativi e inconsapevoli delle tecniche idonee.

Per i nuovi impianti: notevole impatto delle strutture edilizie.

Categorie compatibili di trasformazione

• Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti. È necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituirne la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni specialistiche e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell'intera porzione del tessuto edilizio pertinente.

• Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi.

2.4.7 *Settore antropico – Tipi edilizi*

EDIFICI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Edifici a carattere industriale spesso di grande consistenza volumetrica, più o meno oggi in funzione.

In Lombardia vi è una massiccia presenza di beni storico-industriali.

La stessa regione ha commissionato nel 1981 un censimento degli edifici in diverse zone campione: Bergamo e la valle Seriana, il bresciano (valle Sabbia, corso del fiume Chiese, riviera occidentale del Garda), il lecchese, Milano e hinterland (Rozzano, Sesto S. Giovanni), provincia di Varese (Gallarate e Somma Lombardo), Valle dell'Olona, Valle dell'Adda, Valle del Lambro, provincia di Pavia.

Nelle vallate prealpine costituiscono frequentemente dei veri e propri sistemi ambientali su vasta scala, legati all'utilizzazione e allo sfruttamento di fiumi e torrenti.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Completo abbandono delle strutture, riuso improprio.

Categorie compatibili di trasformazione

• Un'efficace tutela attiva può essere esercitata solamente entro un quadro di conoscenza e attenzione locale che sola può rendere conto delle ragioni dell'eventuale riutilizzazione e delle modalità delle ristrutturazioni inerenti.

2.5.1 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

PIETRA

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Le costruzioni in pietra sono fatte di blocchi regolarmente

squadrati e sagomati; sono caratterizzate generalmente dall'accuratezza con cui vengano realizzati i cantonali di fabbrica, con grandi pietre ben lavorate e sovrapposte a incastro destinate a garantire la stabilità dell'edificio; per gli allineamenti delle parti piane si utilizzano conci a spacco più piccoli e di forma varia, spesso intasati dal più piccolo pietrisco. Grandi elementi monolitici, per lo più architravati costituiscono i portali e le finestre; l'architrave della porta di ingresso è particolarmente curato e spesso reca la data di costruzione assieme a simboli religiosi e naturalistici o più raramente le iniziali del proprietario. Questa tecnica costruttiva risale alla tradizione dei maestri comacini.

I muri in pietrame sono realizzati con blocchi irregolari, lasciati grezzi così come si estraggono dalle cave sommariamente sbozzati durante la messa in opera.

La casa in pietra si realizza sui percorsi di diffusione delle maestranze comacine, cioè in corrispondenza sempre delle grandi strade; qui le maestranze diventano stanziali e, tra '400 e '500 diffondono la loro tecnica costruttiva.

Con murature in pietra sono realizzati sia gli edifici compatti medioevali (tipo a torre), sia gli sviluppi del tipo a corte e a loggia dell'età barocca secondo una continuità stilistica e costruttiva che giunge alle soglie dell'Ottocento.

Le aree di maggior uso di questo materiale sono, in Lombardia, quelle alpine, quelle collinari – di origine morenica e rocciosa e quelle para fluviali o alluvionali della media pianura bergamasco-bresciana e alta pianura asciutta.

Le dimore rurali della media pianura bergamasca, spesso sono costruite con sassi, legati con calce, disposti di costa, leggermente inclinati, alternando la direzione dell'inclinazione in modo da ottenere un disegno a spina di pesce; queste murature erano concepite per essere intonacate. Nelle dimore rurali della media pianura bresciana i ciottoli sono più frequentemente collocati di piatto e una fila di mattoni si inserisce dopo cinque o sei corsi di sassi; anche queste murature erano solitamente finite ad intonaco.

Nelle aree alpine, invece, il tessuto delle murature in pietra – con strati di malta a sigillarne i corsi – rappresenta volutamente un fatto simbolico significativo e molto raramente era destinato a ricevere un intonaco coprente; in qualche caso le parti piane erano protette da una rasatura che entrava negli interstizi, ma lasciava in vista i conci o la faccia piana delle pietre a spacco.

Le murature in pietrame «a secco» erano raramente usate se non in edifici a carattere temporaneo (alpeggi, malghe), di servizio (fienili, stalle, depositi) o per i muretti che sostengono i campi a terrazza, costruiti «a secco» per facilitare il drenaggio del terreno.

Trattandosi, in molte aree, di un materiale usato in termini simbolici, la percezione storica è affidata alla percezione del materiale.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Demolizioni, intonacature.

Perdita della tradizione tecnologica.

Categorie compatibili di trasformazione

• È da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa a nudo di quei paramenti concepiti per essere intonacati, anche se in pietrame.

2.5.2 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

LEGNAME

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Il tipo di casa in legno maggiormente diffuso in area lombarda è a «block bau» – «càrden» in Valtellina –: tronchi di abete, o più raramente larice, sovrapposti in orizzontale e collegati con incastro a mezzo, con le pareti ortogonali, costituiscono le murature portanti continue dell'edificio.

Le costruzioni «a graticcio», rarissime nell'ambiente padano sono fatte di moltissimi pezzi laboriosamente incastrati in modo da formare un telaio da riempire poi con altri materiali (fango, fango e paglia, mattoni, pietre).

Il legno è anche impiegato nella realizzazione degli ultimi piani di case di abitazione in pietra; in questi casi la parete è costituita da pilastrini portanti in legno e tamponamenti con tavoloni inchiodati o incastrati.

Il legno è sempre impiegato per le strutture dei tetti a capriate o in forme più semplici (puntoni appoggiati etc.).

La tecnica a block-bau è largamente diffusa in Lombardia nelle zone delle alte valli alpine, in particolare nelle aree attraversate, tra la fine del '400 dalle popolazioni walser.

Il tipo a graticcio è utilizzato solo per qualche piccolo edificio di servizio rinvenibile in zone di confine con il Canton Grigioni.

Il tipo misto – pietra e legno – è maggiormente diffuso nella zona prealpina.

Nelle costruzioni a struttura lignea, la percezione è fortemente influenzata dal materiale adottato e dall'integrazione con l'ambiente circostante.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Perdita dell'impronta caratteristica per interventi impropri che mascherano la tecnica costruttiva originaria: in particolare nelle trasformazione sull'esistente il reimpiego del materiale non più con funzione strutturale ma come semplice rivestimento con conseguente alterazione del rapporto fra percezione delle qualità materiali dell'edificato e tecnica costruttiva tipica, intesa come patrimonio culturale da conservare e tramandare.

Categorie compatibili di trasformazione

• Restauro rigoroso degli edifici esistenti che adottano il legname come tecnica muraria, specialmente in ambito alpino.

• Attenzione nella valutazione di compatibiltà dell'uso del legno come materiale da costruzione associato a tecniche costruttive, per i nuovi edifici, estranee alla tradizione culturale lombarda ad es. di tipo anglosassone (balloon frame) o nordico.

2.5.3 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

COTTO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

N.B. (per il cotto nelle coperture vedere la scheda relativa ai manti 2.5.10)

Materiale costitutivo delle murature.

I laterizi sono il materiale da costruzione maggiormente diffuso nella tecnica costruttiva tradizionale degli insediamenti lombardi soprattutto della pianura.

La muratura laterizia è costituita da mattoni variamente disposti in corsi legati con malta (di testa, di taglio o a tramezza).

Il mattone è anche elemento costitutivo delle murature «miste»: nella muratura mista «imbottita» i paramenti sono in pietra da taglio o a spacco e l'interno di laterizio (in tal caso i conci dei paramenti sono collegati con l'interno mediante morse); in quella «reticolata» si forma una specie di intelaiatura in pietra riempiendola con laterizi; in quella listata si fanno fasce alternate di pietra e di laterizi.

Spesso coperta da intonaco, la muratura acquista una rilevanza paesistico-percettiva quando è stata concepita in cotto a vista.

I mattoni variano per dimensioni dai tipi più grandi (fino a 30 x 15 x 8) medioevali, realizzati con basse temperature di cottura, a quelli a volte assai piccoli e ad alta temperatura di cottura dell'età barocca, fino a stabilizzarsi nelle dimensioni attuali (25 x 12 x 5,5) alla fine del XVIII secolo. I corsi di mattoni sono sempre legati con letti di malta di calce aerea.

Il mattone cotto è utilizzato sia per l'edilizia cittadina che per quella rurale.

Venne spesso utilizzato per decorazioni in contorni o cornici con pezzi speciali.

Elemento notevole nella percezione delle facciate murarie – quando sono state concepite in mattoni a vista – di cui caratterizza sia il colore che la tessitura.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Intonacature o stonacature improprie, sabbiature aggressive sia per il cotto che per i corsi di malta.

Categorie compatibili di trasformazione

• Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone «faccia a vista» come materiale di finitura esterna, anche in rela-

zione alla fascia geografica di riferimento per definire il rapporto con la tradizione costruttiva del contesto.

2.5.4 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

INTONACI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Modalità di rivestimento delle murature.

Raramente la muratura in mattoni, soprattutto negli edifici di civile abitazione, era destinata a rimanere a «faccia a vista» poiché l'impiego di mattoni poco cotti per ragioni di economia negli edifici tardomedioevali ne rendeva precaria la conservazione sotto l'effetto dell'umidità e del gelo e ancor più in età barocca quando l'uso dell'intonaco diviene un elemento di decoro dell'edificio.

L'intonaco utilizzato era costituito da malte a base di calce aerea, molto porose, adatte a permettere la traspirazione del muro e con alta caratteristica di plasticità, quindi adatte a seguire i movimenti di dilatazione e assestamento delle murature.

Inoltre, anche le soluzioni cromatiche risultano condizionate dall'uso di questo tipo di intonaco; anche se non si trattava di una vera e propria tecnica di affresco, la tinteggiatura antica era fatta con colori a tempera assai diluiti che venivano stesi quando l'intonaco non era ancora asciutto: il pigmento così «faceva corpo» con l'intonaco e in luogo di formare una crosta opaca permetteva una riflessione per trasparenze tale da dare una sensazione di brillantezza pur con l'uso di scarso pigmento.

La situazione muta a partire dalla metà del XIX secolo quando l'uso di malta a base di calci idrauliche e cementizie iniziano a modificare il trattamento superficiale delle pareti esterne; soprattutto l'uso del cemento come legante introduce su larga scala i rivestimenti in graniglia.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio nelle manutenzioni e ristrutturazioni di scrostamenti di intonaci dotati di storicità accertata.

Intonaci nelle nuove costruzioni di tipo non convenzionale e/o fortemente vistoso (strollature eccessive, graffiature, ecc.).

Categorie compatibili di trasformazione

- Poiché la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai «lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici» si deve dedicare molta cura nella valutazione della scelta di materiali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie.
- Per gli interventi su edifici storici si dovrà ripetere il colore esistente se filologicamente accertato.

2.5.5 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

MATERIALI DA RIVESTIMENTO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Applicazione di un materiale di caratteristiche pregiate su un altro materiale privo o povero di tali caratteristiche, sfruttata per lo più a scopo decorativo, isolante, impermeabilizzante o protettivo.

Rivestimento in legno: si rivestono in legno costruzioni in muratura sia a scopo decorativo sia per isolante termico.

Rivestimento ceramico: le murature possono essere rivestite con materiale ceramico o vetroso a forma di tessere musive, di sezione regolare quadrata, di qualche cm di lato e di pure regolare spessore (3-4 mm.).

Rivestimento in laterizi: costruzioni in laterizio ordinario od in altro materiale sono rivestite a scopo essenzialmente decorativo con mattoni scelti, di colore uniforme, a spigoli vivi, detti mattoni da paramento.

Rivestimento in pietre naturali: si impiegano pietre naturali, facilmente tagliabili a lastre, e lucidabili. Sono impiegate a scopo decorativo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli interventi sull'esistente l'introduzione di materiali non congruenti con la immagine storica dell'edificio.

L'introduzione sistematica in singoli interventi e in tempi diversi di materiali di rivestimento incompatibili può produrre un effetto complessivo di modificazione dello stato dei luoghi molto rilevante.

Categorie compatibili di trasformazione

- Poiché la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, valutare attentamente le proposte di rivestimento in quanto fattore determinante per la compatibilità.
- Valutare l'opportunità di proporre l'asportazione di rivestimenti più o meno recenti evidentemente incoerenti con il tipo di fabbricato.

2.5.6 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

APERTURE E SERRAMENTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

La forma e la disposizione di portoni, porte e finestre ha sempre obbedito, anche in età industriale, a proporzioni e ritmi assai precisi, dettati dalle esigenze di illuminazione e di difesa dalle intemperie, da necessità strutturali e da criteri compositivi che sono propri anche di sistemi edilizi minori.

La tradizionale finestra a due ante con montante centrale è indubbiamente la soluzione più costante e caratteristica della regione lombarda in qualsiasi fascia paesistica in cui si collochi e ad essa si accompagna sempre l'uso di legnami di scarso pregio e pertanto da proteggere con vernici coprenti, ad eccezione dell'impiego del larice naturale – con sezioni molto sottili – in alcune aree alpine.

Riguardo alle modalità di percezione delle aperture, in relazione alla valutazione di compatibilità delle trasformazioni, è da verificare, oltre alla percezione lontana, relativa soprattutto agli aspetti di forma delle aperture e composizione dei fronti, anche una percezione ravvicinata in cui si rilevano gli elementi di finitura dei serramenti e la qualità dei materiali. Nella percezione di scorcio è di notevole importanza il filo di impostazione del serramento rispetto allo spessore murario.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per gli edifici esistenti la modificazione indiscriminata dei rapporti proporzionali delle aperture (anche per ragioni di aeroilluminazione) e la loro composizione nelle facciate, costituisce una forte perdita dell'identità figurativa del sistema edilizio. In particolare quando esistono connessioni rilevabili fra gli elementi di apertura con la tecnica muraria e il tipo edilizio. In alcuni contesti, l'apertura generalizzata di vetrine con dimensioni inusuali costituisce un elemento di forte alterazione del rapporto strada-edificio in termini d'uso e di percezione.

L'introduzione e la sostituzione di componenti con materiali e tecniche improprie determina un fattore di rischio non tanto nella sua singolarità quanto nella sistematicità della trasformazione. Negativo nelle ristrutturazioni l'uso di serramenti metallici, con legnami esotici e con vetri altamente riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- si tratta anzitutto di capire qual è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni/vuoti, sia nel rapporto dimensionale base/altezza dell'apertura) usato nelle diverse aree culturali e di valutare i limiti entro i quali si può ovviare o recuperare una eventuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti.

Per le nuove costruzioni:

- valutare la coerenza e il grado di ordine nella composizione e forma delle aperture, in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato che al sistema linguistico e strutturale del progetto proposto. Porre attenzione inoltre al rapporto fra la specchiatura delle vetrate e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti.

2.5.7 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

BALLATOI, PORTICI e LOGGIATI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Ballatoi, portici e loggiati sono fra gli elementi costruttivi più

diffusi e ricchi di variazioni formali dell'architettura rurale. Essi determinano e caratterizzano le facciate con i loro ritmi, le proporzioni e i materiali cui sono costituiti.

In generale il ballatoio, non molto profondo, è sempre stato usato sia come disimpegno dei vari locali che come spazio per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Il tipo più antico è costituito da una o più serie di mensole, in pietra o in legno, che sorreggono un piano di tavole, anch'esso in legno o in pietra, e da montanti verticali che formano il parapetto e salgono fino alla linea di gronda del tetto.

Il ballatoio, collocato sul lato delle facciate meglio esposte al sole si sviluppa sulla parete più lunga dell'edificio e poteva girare anche sul lato del timpano. In generale gli elementi in legno, che lo compongono sono appena sbozzati senza decorazioni e abbastanza sottili. Anche in edifici a portici e loggiati si trovano ballatoi, collocati nelle parti alte delle costruzioni e prospettanti sui loggiati. Spesso ringhiere e telai di sostegno in ferro sono state sostituite al legno in tempi recenti.

Il portico aveva anch'essa funzione promiscua, poiché era utilizzato per il disimpegno dei locali al piano terreno e di accesso alle scale, come spazio coperto per i materiali, come zona per l'essiccazione e il deposito dei prodotti agricoli, come area di sosta all'aperto per le persone. Solitamente presenta una pavimentazione in acciottolato, raramente in lastroni di pietra o di cotto, in qualche caso rialzata rispetto al piano della corte.

Il ritmo delle suddivisioni delle campate dei portici e dei loggiati divenne molto regolare nell'Ottocento.

I loggiati, con le stesse funzioni dei ballatoi, consentivano però lo sfruttamento di uno spazio coperto ben più ampio ed erano quindi particolarmente adatti per l'essiccazione dei prodotti agricoli. Si sviluppano anche su più piani e qualche volta hanno doppia altezza. Sono per lo più realizzati completamente in legno con pavimentazione in assiti e solai solo con orditura principale.

Nelle baite adibite a fienili i loggiati sono costituiti dal prolungamento delle falde del tetto, e spesso sono chiusi da un tamponamento con assito di legno.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione impropria o eliminazione di queste componenti significative nella trasformazione degli edifici rurali esistenti.

Categorie compatibili di trasformazione

• Conservazione degli elementi materiali e formali che costituiscono ballatoi, portici e loggiati negli edifici esistenti.

2.5.8 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

GRONDE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Parti della copertura aggettanti oltre il filo della muratura perimetrale dei fabbricati.

Possono essere di diverse misure in rapporto alla tecnica costruttiva della copertura e al tipo di finitura di sottogronda (in pietra, in legno, con manto di copertura in vista, ecc.). In alcuni casi (architettura alpina in pietra) sono ridotte al minimo o pressoché assenti.

Importante elemento di definizione della qualità architettonica degli insiemi di fabbricati, sia nella percezione complessiva che nelle visioni selezionate dei sottogronda in ragione della differente matericità dei materiali utilizzati (legno, pietra).

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Misure e materiali non appropriati al fabbricato e al contesto, soprattutto negli elementi di lattoneria a protezione del legname: scossaline, mantovane metalliche sovradimensionate e con materiali riflettenti.

Categorie compatibili di trasformazione

• Valutare attentamente la misura dell'aggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo di fabbricato e, per l'intervento sull'esistente, la dimensione e i materiali rilevati.

• Evitare l'introduzione generalizzata di gronde in contesti che ne sono privi

---

2.5.9 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

TETTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Struttura edilizia complessa costituita da singole componenti diverse come il manto di copertura, l'orditura strutturale, le gronde, i camini, ecc. Assolve la funzione di conclusione e protezione dagli agenti atmosferici le strutture e gli spazi sottostanti.

Il tetto tradizionale è generalmente a falde. Molti tetti sono costituiti da due falde o spioventi che si appoggiano ai lati più lunghi delle murature perimetrali della costruzione, così da formare una linea di displuvio in sommità della stessa lunghezza dell'edificio cui corrispondono, alla base del tetto, le linee di gronda.

Sono molto rari i casi in cui le falde presentano linee di gronda e di colmo parallele ai lati più corti, che comportano un maggior sviluppo in altezza e una pendenza molto pronunciata delle falde stesse. Molto diffusi sono anche i tetti a padiglione, i cui frontoni hanno anch'essi gli spioventi; essi risalgono al Sette-Ottocento. Sono rari invece i tetti con una sola falda, utilizzati soprattutto per coprire costruzioni accessorie.

Per le modalità di percezione si vedano le schede 2.4.3 e 2.4.5 relative agli insediamenti di fondovalle e rivieraschi e le schede successive 2.6.10 e 2.6.11 e sui manti di copertura.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Per le trasformazioni di tetti esistenti sono elementi di rischio l'introduzione incontrollata di abbaini, alte scossaline e mantovane, timpani, terrazzi nello sviluppo della falda, modificazione delle pendenze.

Categorie compatibili di trasformazione

• La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e l'articolazione della pianta; a volte una semplificazione dell'andamento planimetrico si traduce in una più ordinata composizione della copertura.

• Le coperture piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato.

• Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato è da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell'intervento in sé e con il contesto di riferimento.

2.5.10 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

MANTI DI COPERTURA IN COTTO

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tipo di manto di copertura costituito da elementi semplici (tegole) provenienti dalla lavorazione in fornace, con forme e posa atti a consentire il deflusso delle acque meteoriche.

È il materiale più in uso nella pianura e in una certa misura ha sostituito, anche storicamente la pietra nella zona prealpina.

Il tetto lombardo è tipicamente quello realizzato con i cosiddetti «coppi» a canale: con l'uso di accorgimenti di recente introduzione è diventato affidabile allo stesso livello di altre soluzioni. D'uso più recente è il manto di copertura in tegole marsigliesi, adottato per edifici di costruzione tardo ottocentesca e del XX secolo, assai impiegato nelle coperture di capannoni industriali e dei quali costituisce un elemento caratterizzante.

I manti sono in stretta relazione con il tipo di costruzione della struttura sottostante (vedi scheda 2.6.9d relativa ai tetti) e con la pendenza delle falde.

La copertura costituisce, con il tipo di finitura esterna delle murature, uno dei principali elementi di connotazione materica dell'edificato. Il cotto, attraverso la sua qualità cromatica e la tessitura differente in relazione al tipo di tegola, è un materiale di rilevante attenzione ambientale. Particolare evidenza assume in quei sistemi aggregati la cui percezione dall'alto è possibile con relativa frequenza (vedi schede 2.4.3 e 2.4.5).

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

In relazione alla sostituzione dei manti in edifici esistenti, costituisce un elemento di rischio la sostituzione di manti con componenti (tegole) apparentemente simili ma determinanti una immagine sostanzialmente differente (introduzione generalizzata della tegola «portoghese» e «olandese» al posto del coppo e della marsigliese).

Categorie compatibili di trasformazione

Per gli interventi su fabbricati esistenti:

- rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (con attenzione ai rischi individuati più sopra), purché non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.).

Per le nuove costruzioni:

- valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto.

2.5.11 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

MANTI DI COPERTURA IN SCISTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Presenti prevalentemente nella fascia alpina, sono manti costituiti da lastre di pietra lavorate a spacco dello spessore di 2/4 cm. È importante conoscere precisamente il materiale del manto, le cave di approvvigionamento ed il tipo di lavorazione.

Nelle valli più prossime al lago Maggiore ed al Canton Ticino, le lastre sono sovrapposte con corsi orizzontali sfalsati ed è la loro differenza di spessore a determinare la pendenza del tetto.

Più frequentemente sono appoggiate inclinate, sopra una orditura di listelli sia parallelamente alle linee di pendenza del tetto, sia ruotate di 90º per consentire un migliore deflusso delle acque.

Costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio antropico alpino e connotano significativamente la percezione dall'alto dei sistemi insediativi di fondovalle e di versante (schede 2.4.3 e 2.4.1).

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Sostituzione sistematica dei manti con tecniche e materiali impropri.

Scarsa e non corretta manutenzione delle coperture esistenti.

Perdita nelle maestranze ordinarie delle cognizioni relative alla esecuzione a «regola d'arte» di questa tecnica di copertura.

Categorie compatibili di trasformazione

- Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle dimore alpine sia isolate che in aggregazioni.
- Valutazione attenta della coerenza delle nuove coperture all'interno di insiemi consolidati in pietra, anche in ragione del tipo edilizio a cui si riferiscono.
- Scoraggiarne l'introduzione in contesti geografici non pertinenti, o l'uso secondo tecniche improprie.

2.5.12 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Costituiscono quegli elementi distintivi di un immobile a cui conferiscono riconoscibilità nel contesto e lo caratterizzano per preziosità esecutiva (icone, modanature di sottogronda, cornici alle aperture, meridiane in facciata, affreschi, decorazioni, cementi decorativi, ecc.).

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Ristrutturazioni e manutenzioni con scrostamenti e ridefinizione delle aperture, ecc. che comportino la loro eliminazione.

Banalizzazione dei profili e del disegno nell'intervento di sostituzione sull'esistente.

Categorie compatibili di trasformazione

- La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione di questi caratteri distintivi dei fabbricati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.

2.5.13 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

RECINZIONI

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Chiusura perimetrale di spazi aperti, spesso coincidente con il limite di proprietà o a delimitazione delle pertinenze dei singoli edifici (giardini o cortili) in sistemi fondiari più estesi. A volte svolgono funzioni diverse come il contenimento del bestiame ecc.

Scarse sono le recinzioni e le chiusure nell'edilizia dell'età storica: quando vengono realizzate, soprattutto per delimitare le corti, erano costituite da semplici muri. La cancellata che trova le prime applicazioni nelle ville patrizie più importanti del Settecento in corrispondenza del cortile d'onore, si estendono progressivamente all'edilizia borghese e popolare solo nel tardo Ottocento.

Del tutto ignota è la recinzione nelle strutture insediative di villaggio nelle quali il basso muretto in pietra o la sbarra lignea di chiusura del fondo era utilizzata solamente per impedire il passaggio del bestiame da un fondo all'altro; soprattutto all'interno del tessuto edilizio dei villaggi la continuità dello spazio non costruito rappresenta una delle condizioni essenziali per la vivibilità degli stessi. In questo caso, tuttavia, le recinzioni ad uso rurale/zootecnico costituiscono spesso un elemento fondamentale di disegno del paesaggio (in particolare nell'area prealpino/alpina).

La recinzione è, per sua natura, molto spesso uno degli elemento più direttamente percepibile dagli spazi pubblici e concorre a definire l'immagine complessiva degli insediamenti sub-urbani a tipi isolati.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Introduzione generalizzata di chiusure degli spazi aperti.

Oggi, in molte ristrutturazioni di insediamenti di villaggio, si assiste a tentativi di parcellizzazione, con chiusure di vario genere, che rendono del tutto irriconoscibile, oltre che spesso non più percorribile, lo spazio pubblico insediativo.

Categorie compatibili di trasformazione

- I manufatti dovranno rispettare le caratteristiche e pertanto definire: materiali, colori, dimensioni, altezza (masima o minima), piantumazione eventualmente da associare con specificazione delle essenze.
- In relazione allo strumento urbanistico comunale vigente l'amministrazione Comunale potrà adottare tipologie ritenute paesaggisticamente compatibili con la tutela degli ambiti vincolati e con i contenuti stessi del vincolo, da introdurre come norma di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
- In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili.

2.5.14 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

PAVIMENTAZIONI ESTERNE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Tutte le opere di sistemazione delle superfici del terreno con materiali lapidei, cementizi o bituminosi, posati con tecniche diverse.

Ciottolato (o acciottolato): pavimentazione fatta con ciotoli di forma ellissoidica dissimmetrica, disposti a contatto, con la base maggiore in basso su un letto di sabbia e battuti con mazzeranghe in modo da ottenere il conguaglio delle loro facce superiori secondo la sagoma stabilita, ed un sufficiente costipamento.

Al ciottolato si associano talvolta guide di pietra lavorata che occupano la zona centrale della strada e rendono meno disagevole il transito dei veicoli.

Lastricato: pavimentazione formata da conci di pietra di forma parallepipeda o cubica disposti secondo corsi continui normali od obliqui rispetto all'asse stradale.

Selciato: è formato da selci di forma parallepipeda rettangola ovvero a tronco di piramide con rastremazione assai lieve.

Le pavimentazioni costituiscono l'elemento di connotazione materica del piano orizzontale degli spazi pubblici e concorrono fortemente all'immagine complessiva dei luoghi.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Eliminazione anche parziale di pavimentazioni storiche per il passaggio di condotte e reti tecnologiche di qualsiasi natura.

Categorie compatibili di trasformazione

• In caso di passaggi di reti che comportino scavi e smontaggi di pavimantazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime tecniche di posa e possibilmente con il materiale di recupero precedentemente asportato.

• Nel caso in cui si intervenga in situazioni già degradate, si avrà cura di rendere contestuali le opere di canalizzazione con il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare).

2.5.15 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

RETI TECNOLOGICHE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Non costituiscono per se stesse degli elementi di qualità paesistica; tuttavia a volte determinano una forte interferenza con la percezione del paesaggio o con la conservazione di singoli elementi costitutivi di esso.

In genere si tratta di:

A) condotti di fognature;

B) condotte idriche e relativi pezzi speciali;

C) linee elettriche aeree;

D) linee elettriche o linee di telecomunicazione interrate;

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Le categorie A, B e D costituiscono potenziali elementi di rischio per le pavimentazioni storiche (vedi scheda relativa n. 2.5.14) e per il patrimonio arboreo urbano (scheda n. 2.2.7). La categoria C inoltre può interferire direttamente e negativamente nella percezione degli ambiti vincolati.

Categorie compatibili di trasformazione

Categorie A, B, D:

- ripristino integrale delle superfici sovrastanti gli interventi con gli stessi materiali nel rispetto assoluto delle tecniche di messa in opera primitiva (secondo le indicazioni della scheda 2.5.14);
- nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa specie riguardo a quelli asportati, di età adeguatamente adulta.

Categoria C:

- la successione degli elementi di sostegno sia dislocata in modo da preservare eventuali visuali di: monumenti, chiese, corsi d'acqua (fiumi, canali, navigli);
- non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori dell'elettrodotto in fregio a confini o ad elementi fisici dei medesimi (recinzioni, percorsi veicolari);
- siano ripristinati a perfetta regola d'arte le superfici sovrastanti lo scavo per la posa dei sostegni della linea elettrica in progetto;
- nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in egual numero e specie le eventuali essenze arboree abbattute, collocandole a dimora in sedime adatto;
- eventuali sostegni metallici dovranno essere tinteggiati in modo da raggiungere l'effetto del massimo mimetismo con l'ambiente circostante.

2.5.16 *Settore antropico – Materiali ed elementi costruttivi*

CARTELLONISTICA e INSEGNE

Definizione, carattere paesistico e valutazioni percettive

Le insegne e iscrizioni commerciali storiche costituiscono un elemento di connotazione positiva degli edifici che le contengono, oltre che sotto l'aspetto figurativo, anche come memoria delle loro destinazioni originarie: in particolare per quelle che costituivano un sistema organico lungo i tracciati viari (stazioni, alberghi, locande, ecc.).

Oggi la crescente domanda di comunicazione commerciale – sia pubblicitaria generica, sia di indicazione dell'ubicazione degli spazi commerciali – ha configurato il fenomeno della cartellonistica come un elemento di forte connotazione dello spazio pubblico, spesso di segno negativo a causa del disordine complessivo generato dalla presenza di oggetti contrastanti per forme, dimensioni e colorazioni di forte impatto visivo.

Modalità delle trasformazioni

Elementi di vulnerabilità e di rischio

Rischio di sostituzione sistematica delle insegne storiche con nuovi manufatti o manomissione tramite scrostamenti e/o pitturazione delle facciate contenenti iscrizioni o graffiti.

Eccessivo disordine visivo negli ambiti vincolati causato dalla presenza invasiva di cartelloni pubblicitari e insegne commerciali non coordinate.

Categorie compatibili di trasformazione

• Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale è la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l'esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non essere di nocumento al quadro ambientale.

• Dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell'ambiente.

• Ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell'ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.

ALLEGATO C

MODELLI PER PROVVEDIMENTI PAESAGGISTICI (AUTORIZZATIVI E SANZIONATORI)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che ..... (indicare soggetto) ..... ha(nno) presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere consistenti in ..... sull'area sita in .....;

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione sono state attribuite a questo Ente ai sensi dell'art. 80 della succitata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale ..... (pubblicato sulla G.U. ..... del .....);
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale ..... (pubblicato sulla G.U. o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ..... del .....);
- vincolo art. 142, 1º comma, lettera ..... del d.lgs. 42/2004;
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di ..... n. ..... del ..... pubblicata all'Albo dei Comuni interessati;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico .....;

Visto il parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del..... con verbale n. ....., che si allega al presente atto (nel caso dei comuni, nella fase transitoria, si allega il parere della Commissione edilizia integrata e degli esperti ambientali presenti, ovvero dei soli esperti ai sensi dell'art. 81, comma 5 della l.r. 12/05);

Accertato che le opere richieste sono conformi ..... (indicare le motivazioni) .....

APPROVA
ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

il progetto, presentato da ..... (indicare il soggetto) ....., per la realizzazione delle opere indicate negli elaborati progettuali allegati ..... (indicare gli elaborati) .....

Nella esecuzione delle suddette opere devono essere osservate le seguenti prescrizioni ..... (se previste) .....

Il presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali e alla documentazione prevista, è trasmesso alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio competente per territorio (Milano o Brescia).

Il presente provvedimento ha durata quinquennale.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 146, 11º comma, del d.lgs. 42/2004.

Data ..... Firma .....

DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che (indicare soggetto) ..... ha(nno) presentato istanza di autorizzazione paesaggistica per le opere consistenti in ..... sull'area sita in .....;

Accertato che le opere richieste rientrano fra quelle le cui funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione sono state attribuite al Comune ai sensi dell'art. 80 della succitata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale ..... (pubblicato sulla G.U. ..... del .....);
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale ..... (pubblicato sulla G.U. o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ..... del .....);
- vincolo art. 142, 1º comma, lettera ..... del d.lgs. 42/2004;
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di ..... n. ..... del ..... pubblicata all'Albo dei Comuni interessati;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico .....;

Visto il parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del..... con verbale n. ....., che si allega al presente atto (nel caso dei comuni, nella fase transitoria, si allega il parere della Commissione edilizia integrata e degli esperti ambientali presenti, ovvero dei soli esperti ai sensi dell'art. 81, comma 5 della l.r. 12/05);

Accertato che le opere richieste sono conformi ..... (indicare le motivazioni) .....;

Vista la comunicazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, inviata al richiedente in data ....., con la quale si è segnalato che stante le motivazioni sopra riportate si sarebbe provveduto ad emettere un diniego paesaggistico stabilendo il termine di 10 giorni per l'invio di eventuali osservazioni;

Considerato che il richiedente, entro i termini assegnati in tale comunicazione, non ha formulato osservazioni;

(ovvero)

Considerato che il richiedente, entro i termini assegnati in tale comunicazione, ha risposto formulando specifiche osservazioni che, valutate puntualmente, non consentono tuttavia di superare i motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica in quanto ..... (esplicitare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute);

DINIEGA
ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

l'esecuzione delle opere, richieste da ..... (indicare il soggetto) ....., indicate negli elaborati progettuali allegati ..... (indicare gli elaborati) ..... per le motivazioni indicate in premessa.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Data ..... Firma .....

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI RIPRISTINO

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Richiamato l'art. 167 del d.lgs. 42/2004;

Considerato che l'area sita in ..... risulta soggetta a tutela paesaggistica in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale ..... (pubblicato sulla G.U. ..... del .....);
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale ..... (pubblicato sulla G.U. o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ..... del .....);
- vincolo art. 142, 1º comma, lettera ..... del d.lgs. 42/2004;
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di ..... n. ..... del ..... pubblicata all'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che (indicare il soggetto) ..... ha(nno) realizzato in assenza di (o in difformità da) autorizzazione paesaggistica opere consistenti in .....;

(nel caso l'ente locale abbia attribuito tale competenza alla Commissione per il Paesaggio)
Considerato, come risulta dal parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del ..... con verbale n. ..... (nel caso dei comuni nella fase transitoria il parere della Commissione edilizia integrata o degli esperti ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/05), che l'opera ha provocato un contrasto insanabile con l'ambito tutelato in quanto ..... (allegare parere);

Considerato che le modalità di ripristino indicate consistono in .....;

ORDINA

1. (indicare il soggetto) ....., residente/i (o con sede) in ..... Comune di ..... è (sono) tenuto(i) per interesse pubblico a ripristinare, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, lo stato dei luoghi secondo le seguenti modalità: .....
2. Gli interventi di ripristino di cui al precedente punto 1, dovranno essere eseguiti entro il termine di ..... (minimo 90 giorni) dall'avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.
3. Qualora la rimessa in ripristino non venga eseguita entro il termine fissato al precedente punto 2. si provvederà d'ufficio per mezzo del prefetto e, in tal caso, la nota delle spese sarà posta a carico del trasgressore e verrà riscossa secondo le disposizioni di legge in materia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Data ..... Firma .....

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DI NATURA PECUNIARIA

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che l'area sita in ..... risulta vincolata in base a:

- vincolo apposto con decreto ministeriale ..... (pubblicato sulla G.U. ..... del .....);
- vincolo apposto con decreto (o deliberazione) regionale ..... (pubblicato sulla G.U. o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ..... del .....);
- vincolo art. 142, 1º comma, lettera ..... del d.lgs. 42/2004;
- deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di ..... n. ..... del ..... pubblicata all'Albo dei Comuni interessati;

Considerato che (indicare il soggetto) ..... ha(nno) realizzato in assenza di (o in difformità da) autorizzazione paesaggistica opere consistenti in .....;

(nel caso l'ente locale abbia attribuito tale competenza alla Commissione per il Paesaggio)
Considerato, come risulta dal parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del ..... con verbale n. ..... (nel caso dei comuni nella fase transitoria il parere della Commissione edilizia integrata o degli esperti ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/05), che l'opera ha arrecato un lieve danno ambientale ovvero non ha arrecato danno ambientale in quanto ..... (allegare parere);

Considerato che, come accertato dalla Commissione la sanzione di ripristino non risulta applicabile in quanto ....;

Vista la perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, emanata sentita la Commissione del Paesaggio (nel caso dei comuni nella fase transitoria il parere della Commissione edilizia integrata o degli esperti ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/05), nella quale il danno ambientale è stimato in euro ..... e/o il profitto conseguito è stimato in euro .....;

Richiamato l'art. 167 del d.lgs. 42/2004;

ORDINA

1. (indicare il soggetto) ....., residente/i (o con sede) in ..... Comune di ..... è (sono) tenuto(i) a pagare la somma di euro ..... a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004.
2. Il presente provvedimento è notificato (o comunicato) con le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. La somma dovrà essere versata a (indicare l'ufficio competente) nel termine di .....
4. Qualora il versamento non venga effettuato nel termine stabilito dal punto 3) del presente provvedimento, il comune provvederà alla riscossione coattiva della somma secondo le disposizioni di legge in materia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Data ..... Firma .....

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento sanzionatorio.

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
(art. 181 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni)
per i lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa

Visto l'art. 181 del d.lgs. 42/2004 come modificato e integrato dalla l. 308/2004;

Vista l'istanza inoltrata dal (indicare il soggetto interessato);

Visto il parere vincolante della Soprintendenza (indicare parere Soprintendenza competente);

(nel caso l'ente locale abbia attribuito tale competenza alla Commissione per il Paesaggio)
Visto il parere della Commissione per il Paesaggio

(oppure, nella fase transitoria e se l'autorità competente è il comune)
Visto il parere della Commissione edilizia integrata dagli esperti ambientali o degli esperti ai sensi dell'art. 81 della l.r. 12/05;

Considerato che l'opera è compatibile con l'ambito tutelato per le seguenti ragioni .....;

Considerato che l'opera rientra tra le tipologie di cui all'art. 181, comma 1-ter del d.lgs. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

CERTIFICA

la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite da ....., in quanto le stesse non hanno determinato danno ambientale per le motivazioni esposte in premessa;

(ovvero, se invece hanno creato danno)

la compatibilità paesaggistica alle seguenti condizioni ..... (indicare le motivazioni del danno e le eventuali modalità di ripristino ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni);

DISPONE

1. l'applicazione della sanzione pecuniaria da emanarsi ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, con successivo provvedimento (da scrivere nel caso in cui non si opti per la sanzione di ripristino);

(ovvero, se hanno creato danno)

1. il ripristino dello stato originario dei luoghi, con le seguenti modalità: ..... (indicare le modalità di ripristino);
2. l'affissione del presente provvedimento all'albo pretorio (dell'ente competente) per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi;
3. la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità giudiziaria competente ai fini dell'eventuale estinzione del reato di cui all'art. 181 del d.lgs. 42/2004, e successive modificazioni ed integrazioni.

Data ..... Firma .....

N.B. Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990, all'interessato (o interessati) va formalmente comunicato, con lettera raccomandata, l'avvio del procedimento di compatibilità paesaggistica.

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 10-BIS DELLA L. 241/90
(come integrata dalla legge 15/2005)

Il Responsabile del Procedimento (o altra Autorità competente)
Vista l'istanza presentata da (indicare i soggetti) in data ..... riguardante (indicare l'oggetto della richiesta)

COMUNICA

La suddetta istanza non può essere accolta in quanto (indicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda).

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione (indicare il/i soggetto/i o la/le società) può/possono presentare per iscritto osservazioni, corredate da eventuale documentazione.

I termini del procedimento relativo all'istanza sopra indicata sono interrotti dalla data di ricevimento della presente comunicazione e riprenderanno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Data ..... Firma .....

ALLEGATO D

RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO

Il rapporto annuale deve essere redatto sulla base di una relazione che consideri i caratteri paesistici del territorio a partire dalla descrizione sintetica degli ambiti assoggettati a tutela con riferimento alle categorie analitiche contenute nel «capitolo 2 – Aree e beni assoggettati a tutela» ed illustri sinteticamente le valutazioni degli effetti indotti sul paesaggio dai provvedimenti di autorizzazione rilasciati.

Queste valutazioni vanno espresse con riferimento al conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica indicati negli strumenti di pianificazione territoriale.

Allegate al rapporto dovranno essere compilate le schede che riassumono i provvedimenti paesaggistici rilasciati (autorizzazioni o dinieghi) suddivisi per tipologia d'intervento indicando anche i pareri, che hanno concorso alla formazione del provvedimento, rilasciati dalle Commissioni per il paesaggio.

In allegato al rapporto gli Enti locali potranno anche proporre, alla competente Struttura Paesaggio della D.G. Territorio e Urbanistica, nuove schede illustrative degli elementi costitutivi del paesaggio.

Sulla base di tali proposte, al fine di consentire che i contributi elaborati da ogni Ente possano divenire patrimonio anche di altre realtà, la Giunta regionale potrà conseguentemente aggiornare l'elenco delle schede degli elementi costitutivi del paesaggio (allegato B).

RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO – ANNO ....

Autorizzazioni paesaggistiche emesse ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Autorizzazioni		*Ubicazione dell'intervento*					*Tipologia intervento (*)*	*Schede di riferimento (**)*	*Parere Commissione per il paesaggio*		*Eventuale annullamento Soprintendenza*	*Tipo di vincolo (con riferimento alla legenda SIBA)*
N.	*Data*	*Indirizzo*	*Mapp.*	*Sez. cens.*	*Interno al centro – nucleo storico*	*Esterno al centro – nucleo storico*			*Data parere*	*Esito (***)*	*Data*	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

(*) Indicare la tipologia dell'intervento con riferimento alla l.r. n. 12/2005, art. 27.

(**) Indicare le schede degli elementi costitutivi del paesaggio (v. allegato B).

(***) Specificare se favorevole, favorevole con condizioni ovvero negativo.

RAPPORTO ANNUALE SULLO STATO DEL PAESAGGIO – ANNO ....

Dinieghi paesaggistiche emesse ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Dinieghi		*Ubicazione dell'intervento*					*Tipologia intervento (*)*	*Schede di riferimento (**)*	*Parere Commissione per il paesaggio*		*Tipo di vincolo (con riferimento alla legenda SIBA)*
N.	*Data*	*Indirizzo*	*Mapp.*	*Sez. cens.*	*Interno al centro – nucleo storico*	*Esterno al centro – nucleo storico*			*Data parere*	*Esito (***)*	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

(*) Indicare la tipologia dell'intervento con riferimento alla l.r. n. 12/2005, art. 27.

(**) Indicare le schede degli elementi costitutivi del paesaggio (v. allegato B).

(***) Specificare se negativo, favorevole ovvero favorevole con condizioni.